



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

GUIDA PRATICA SULLA RICEVIBILITÀ



Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani
Ufficio II



Gli editori o le organizzazioni che desiderano tradurre e/o riprodurre in tutto o in parte il presente rapporto, sotto forma di pubblicazione in versione cartacea o in formato elettronico (Web), sono pregati di rivolgersi a publishing@echr.coe.int per conoscere le modalità di autorizzazione.

© Conseil de l'Europe/Cour européenne des droits de l'homme, 2011
[Consiglio d'Europa/Corte europea dei diritti dell'uomo, 2011]

La guida è stata elaborata dalla Divisione della Ricerca della Cancelleria della Corte e non vincola la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. È stata pubblicata inizialmente nel dicembre 2010, nelle due lingue ufficiali della Corte, inglese e francese. Una seconda versione aggiornata, disponibile al seguente indirizzo: www.echr.coe.int (Jurisprudence – Analyse jurisprudentielle – Guide sur la recevabilité), è stata pubblicata nel dicembre 2011. La presente traduzione viene pubblicata previo accordo con il Consiglio d'Europa e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e ne è responsabile unicamente il Ministero della Giustizia italiano..

INDICE

INTRODUZIONE	7
A. Ricorso individuale.....	8
1. <i>Oggetto della disposizione</i>	8
2. <i>Qualità del ricorso</i>	8
3. <i>Libero esercizio del diritto di ricorso.....</i>	9
4. <i>Gli obblighi dello Stato convenuto</i>	11
a) <i>Articolo 39 del regolamento della Corte</i>	11
b) <i>Accertamento dei fatti</i>	11
c) <i>Missione di inchiesta</i>	12
B. Qualità di vittima	12
1. <i>Nozione di vittima.....</i>	12
2. <i>Vittima diretta.....</i>	13
3. <i>Vittima indiretta</i>	13
4. <i>Decesso della vittima.....</i>	14
5. <i>Perdita della qualità di vittima</i>	14
I. LE IRRICEVIBILITÀ BASATE SU MOTIVI DI PROCEDURA	16
A. Mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.....	16
1. <i>Finalità della regola.....</i>	16
2. <i>Applicazione della regola.....</i>	17
a) <i>Elaticità</i>	17
b) <i>Rispetto delle norme interne e limiti</i>	17
c) <i>Esistenza di più vie di ricorso.....</i>	17
d) <i>Motivo di ricorso sollevato in sostanza.....</i>	18
e) <i>Esistenza e carattere appropriato.....</i>	18
f) <i>Accessibilità ed effettività</i>	18
3. <i>Limiti all'applicazione della regola</i>	19
4. <i>Ripartizione dell'onere della prova</i>	19
5. <i>Aspetti relativi alla procedura</i>	21
6. <i>Creazione di nuove vie di ricorso.....</i>	21
B. Inosservanza del termine di sei mesi	22
1. <i>Finalità della regola.....</i>	22
2. <i>Data in cui inizia a decorrere il termine di sei mesi</i>	23
a) <i>Decisione definitiva</i>	23
b) <i>Dedorrenza del termine</i>	24
c) <i>Notifica della decisione</i>	24
d) <i>Mancata notifica della decisione</i>	24
e) <i>Assenza di ricorsi</i>	24
f) <i>Calcolo del termine</i>	24
g) <i>Situazione continua</i>	25
3. <i>Data della presentazione di un ricorso</i>	25
a) <i>Prima lettera.....</i>	25
b) <i>Differenza tra la data di redazione e la data di spedizione.....</i>	25
c) <i>Trasmissione via fax</i>	25
d) <i>Ritardo dopo la prima comunicazione</i>	25
e) <i>Qualificazione di un motivo di ricorso</i>	26
f) <i>Motivi di ricorso successivi</i>	26

4. Esempi	26
a) Applicabilità dell'imposizione del termine all'obbligo processuale derivante dall'articolo 2 della Convenzione	26
b) Condizioni di applicazione della regola di sei mesi nelle cause in materia di periodi di detenzione multipli rispetto all'articolo 5 § 3 della Convenzione	26
C. Ricorso anonimo.....	27
1. Carattere anonimo di un ricorso.....	27
2. Carattere non anonimo di un ricorso.....	27
D. Ricorso ridondante.....	27
1. Ricorrenti identici.....	28
2. Motivi di ricorso identici.....	28
3. Fatti identici	29
E. Ricorso già sottoposto ad un'altra istanza internazionale	29
1. La nozione di istanza.....	30
a) L'istanza deve essere pubblica.....	30
b) L'istanza deve essere internazionale	30
c) L'istanza deve essere indipendente	30
d) L'istanza deve essere giudiziaria	30
2. Le garanzie relative alla procedura.....	30
a) Il contraddittorio.....	30
b) Le esigenze che si impongono all'organo giurisdizionale	30
3. Il ruolo dell'istanza	31
a) L'istanza deve poter determinare delle responsabilità.....	31
b) L'istanza deve mirare a far cessare la violazione.....	31
c) L'efficacia dell'istanza.....	31
F. Ricorso abusivo.....	32
1. Definizione generale.....	32
2. Disinformazione della Corte	32
3. Linguaggio abusivo	33
4. Violazione dell'obbligo di riservatezza della definizione amichevole	33
5. Ricorso manifestamente cavilloso o privo di una reale posta in gioco.....	34
6. Altre ipotesi	34
7. L'atteggiamento da adottare da parte del governo convenuto	34
II. LE IRRICEVIBILITÀ BASATE SU MOTIVI DI COMPETENZA DELLA CORTE	35
A. Incompatibilità <i>ratione personae</i>..... Errore. Il segnalibro non è definito.	
1. Principi.....	35
2. Competenza	36
3. Responsabilità, imputabilità.....	36
4. Questioni relative all'eventuale responsabilità di Stati parte alla Convenzione per azioni od omissioni dipendenti dalla loro appartenenza ad un'organizzazione internazionale	37
B. Incompatibilità <i>ratione loci</i>	39
1. Principi.....	39
2. Casi specifici	40

C. Incompatibilità <i>ratione temporis</i>	40
1. <i>Principi generali</i>	41
2. <i>Applicazione di questi principi</i>	41
a) Data critica rispetto alla ratifica della Convenzione o all'accettazione della competenza degli organi della Convenzione	41
b) Fatti istantanei precedenti o successivi all'entrata in vigore o alla dichiarazione.....	42
3. <i>Situazioni specifiche</i>	43
a) Violazioni continue	43
b) Obbligo procedurale «continuo» derivante dall'articolo 2 di indagare su scomparse verificatesi prima della data critica	44
c) Obbligo procedurale derivante dall'articolo 2 di indagare su un decesso: procedimenti connessi a fatti che sfuggono alla competenza temporale	44
d) Presa in considerazione dei fatti precedenti	45
e) Procedimento o detenzione in corso	45
f) Diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario	45
D. Incompatibilità <i>ratione materiae</i>	45
1. <i>Il concetto di «diritti ed obblighi di natura civile»</i>	46
a) Condizioni generali di applicabilità dell'articolo 6 § 1	47
b) Il termine «contestazione».....	47
c) Esistenza di un diritto riconosciuto in modo difendibile nel diritto interno	48
d) Natura «civile» del diritto	49
e) Diritto di natura privata: la dimensione patrimoniale	49
f) Estensione ad altri tipi di contestazioni.....	50
g) Materie escluse	52
h) Applicabilità dell'articolo 6 ad un procedimento diverso dal procedimento principale....	53
2. <i>Il concetto di «accusa in materia penale»</i>	54
a) <i>Principi generali</i>	54
b) <i>Applicazione dei principi generali</i>	55
Procedimenti disciplinari	55
Procedimenti amministrativi, fiscali, doganali e in materia di diritto della concorrenza	56
Questioni politiche.....	57
Espulsione ed estradizione.....	57
Differenti fasi dei procedimenti penali, delle procedure annesse e dei ricorsi successivi.....	57
c) <i>Rapporto con altri articoli della Convenzione o dei suoi Protocolli</i>	59
3. <i>I concetti di «vita privata» e di «vita familiare»</i>	60
a) <i>Il campo di applicazione dell'articolo 8</i>	60
b) <i>La sfera della «vita privata»</i>	60
c) <i>La sfera della «vita familiare»</i>	63
Diritto di diventare genitore.....	63
Quanto ai figli.....	63
Quanto alle coppie.....	64
Quanto alle altre relazioni.....	65
Interessi materiali	65
4. <i>I concetti di «domicilio» e di «corrispondenza»</i>	65
a) <i>Il campo di applicazione dell'articolo 8</i>	65
b) <i>La portata del concetto di «domicilio»</i>	65
c) <i>Esempi di ingerenze</i>	66
d) <i>La portata del concetto di «corrispondenza»</i>	67
5. <i>Il concetto di «beni»</i>	68
a) <i>Beni tutelati</i>	68
b) <i>Portata autonoma</i>	68
c) <i>Beni attuali</i>	69
d) <i>Crediti</i>	69
e) <i>Restituzione di beni</i>	69
f) <i>Redditi futuri</i>	70
g) <i>Clientela</i>	70
h) <i>Licenze di sfruttamento di un'attività commerciale</i>	70
i) <i>Inflazione</i>	70
j) <i>Proprietà intellettuale</i>	70

k) Azioni	71
l) Prestazioni previdenziali	71
III. LE IRRICEVIBILITÀ BASATE SU MOTIVI DI MERITO	71
A. Manifesta infondatezza.....	71
1. <i>Introduzione generale</i>	71
2. « <i>Quarta istanza</i> »	72
3. <i>Assenza apparente o evidente di violazione</i>	74
a) <i>Assenza di qualsiasi arbitrarietà o iniquità</i>	74
b) <i>Assenza di qualsiasi sproporzione tra scopi e mezzi</i>	75
c) <i>Altre questioni relativamente semplici attinenti al merito</i>	76
4. <i>Motivi di ricorso non supportati: assenza di prova</i>	76
5. <i>Motivi di ricorso confusi o fantasiosi</i>	77
B. Assenza di un danno rilevante	77
1. <i>Contesto di adozione del nuovo criterio</i>	77
2. <i>Oggetto</i>	78
3. <i>Sulla questione di appurare se il ricorrente abbia subito un danno rilevante</i>	78
4. <i>Due clausole di salvaguardia</i>	79
a) <i>Sulla questione di appurare se il rispetto dei diritti dell'uomo esiga l'esame del merito del ricorso</i>	79
b) <i>Sulla questione di appurare se la causa sia stata debitamente esaminata da un tribunale interno</i>	80
INDICE DELLE SENTENZE E DECISIONI	81

INTRODUZIONE

1. Il sistema di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali realizzato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo («la Convenzione») si fonda sul principio di sussidiarietà. Sono in primo luogo gli Stati parte alla Convenzione a doverne garantire l'applicazione, e la Corte europea dei diritti dell'uomo («la Corte») deve intervenire solo laddove gli Stati sono venuti meno a tale dovere.

Il controllo di Strasburgo viene attivato essenzialmente per mezzo di ricorsi individuali, che possono essere presentati alla Corte da qualsiasi persona, fisica o giuridica, che si trovi nella giurisdizione degli Stati parte alla Convenzione. Di conseguenza, il bacino di potenziali ricorrenti è immenso: oltre agli ottocento milioni di abitanti della Grande Europa e ai cittadini di Paesi terzi che vi risiedono o vi transitano, bisogna contare milioni di associazioni, fondazioni, partiti politici, imprese, ecc. Senza dimenticare le persone che, a seguito di atti extraterritoriali degli Stati parte alla Convenzione, commessi fuori dai loro rispettivi territori, si troverebbero ad essere soggetti alla giurisdizione degli stessi.

Da vari anni, e in ragione di vari fattori, la Corte è sommersa da ricorsi individuali (più di 130.000 erano pendenti al 31 agosto 2010). La quasi totalità di tali ricorsi (più del 95 %) viene rigettata, senza esame sul merito, per inosservanza di uno dei criteri di ricevibilità previsti dalla Convenzione. Tale situazione provoca una doppia frustrazione. Da una parte, avendo l'obbligo di rispondere ad ogni ricorso, la Corte non è in grado di concentrarsi entro termini ragionevoli sulle cause che necessitano di un esame sul merito, e questo senza una reale utilità per i cittadini ricorrenti. D'altra parte, decine di migliaia di ricorrenti si vedono respingere inesorabilmente i loro ricorsi, spesso dopo anni di attesa.

2. Gli Stati parte alla Convenzione, così come la Corte stessa e la sua Cancelleria, non hanno mai cessato di riflettere su possibili misure per cercare di affrontare questo problema e di garantire un'amministrazione efficace della giustizia. Tra le più visibili vi è l'adozione del [Protocollo n. 14](#) alla Convenzione che prevede, tra l'altro, la possibilità che dei ricorsi manifestamente irricevibili possano ormai essere trattati da un giudice unico assistito da relatori non giudiziari, e non più da un comitato di tre giudici. Tale strumento, entrato in vigore il 1° giugno 2010, istituisce anche un nuovo criterio di ricevibilità legato all'importanza del danno subito da un ricorrente. Esso mira a scoraggiare la presentazione di ricorsi da parte di persone che hanno subito un danno insignificante.

Il 19 febbraio 2010 i rappresentanti dei quarantasette Stati membri del Consiglio d'Europa, tutti legati dalla Convenzione, si sono riuniti a Interlaken, in Svizzera, per discutere sul futuro della Corte, e in particolare sull'intasamento della stessa dovuto all'afflusso di ricorsi irricevibili. In una [dichiarazione solenne](#) essi hanno riaffermato la centralità della Corte nel sistema europeo di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e si sono impegnati a fare in modo che la sua efficacia venga rafforzata pur mantenendo il principio del ricorso individuale.

3. L'idea di mettere a disposizione dei potenziali ricorrenti delle informazioni oggettive e complete relative alla procedura di deposito dei ricorsi e dei criteri di ricevibilità è espressa chiaramente al punto C-6 (a) e (b) della Dichiarazione di Interlaken. La presente guida pratica sulle condizioni di ricevibilità dei ricorsi individuali rientra in questa logica. È stata concepita per permettere una lettura più chiara e dettagliata delle condizioni di ricevibilità allo scopo, da una parte, di limitare per quanto possibile l'afflusso di ricorsi che non hanno alcuna possibilità di dare luogo a decisioni sul merito e, dall'altra, di far sì che i ricorsi che, invece, meritano di essere esaminati sul merito passino il test di ricevibilità. Nella maggior parte delle cause che attualmente passano questo test, la ricevibilità viene esaminata allo stesso tempo del merito, il che semplifica e accelera la procedura.

Si tratta di un documento consistente, destinato principalmente agli esperti di diritto, in particolare agli avvocati che hanno interesse a rappresentare dei ricorrenti dinanzi alla Corte. Un secondo documento, più leggero e redatto in termini meno tecnici, servirà da strumento pedagogico per un pubblico più vasto e meno esperto.

Tutti i criteri di ricevibilità previsti agli articoli 34 (ricorsi individuali) e 35 (condizioni di ricevibilità) della Convenzione sono stati esaminati alla luce della giurisprudenza della Corte. Naturalmente alcune nozioni, come il termine di sei mesi e, in misura minore, l'esaurimento delle vie di ricorso interne, sono più semplici da circoscrivere di altre, come la «manifesta infondatezza», che può essere contestata quasi all'infinito, o la competenza della Corte *ratione materiae* o *ratione personae*. Peraltro, alcuni articoli vengono invocati molto più spesso di altri dai ricorrenti ed alcuni Stati non hanno ratificato tutti i protocolli addizionali alla Convenzione, mentre altri hanno formulato delle riserve relative al campo di applicazione di alcune disposizioni. I rari casi di ricorsi interstatali non sono stati presi in considerazione poiché questo tipo di ricorsi obbedisce ad una logica molto diversa. Quanto al nuovo criterio di ricevibilità, tenuto conto del fatto che il Protocollo n. 14 è entrato in vigore solo molto di recente, è ancora troppo presto per tracciare un quadro preciso della giurisprudenza della Corte in materia. La presente guida, pertanto, non pretende di essere esaustiva e si concentra sui casi emblematici più comuni.

4. Essa è stata elaborata dal Servizio del Giureconsulto della Corte e non vincola in nessun caso la Corte nella sua interpretazione dei criteri di ricevibilità. Sarà regolarmente aggiornata. Redatta in francese e in inglese, sarà tradotta in un certo numero di altre lingue privilegiando le lingue ufficiali degli Stati contro i quali viene presentata la maggior parte dei ricorsi.

5. Dopo aver definito le nozioni di ricorso individuale e di qualità di vittima, l'analisi verterà sui motivi di irricevibilità attinenti alla procedura (I), su quelli attinenti alla competenza della Corte (II) e su quelli attinenti al merito delle cause(III)..

A. Ricorso individuale

Articolo 34 – Ricorsi individuali

«La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi Protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto.»

1. Oggetto della disposizione

6. L'articolo 34 che istituisce il diritto di ricorso individuale racchiude un vero e proprio diritto di azione dell'individuo a livello internazionale; esso costituisce inoltre uno dei pilastri fondamentali dell'efficacia del sistema della Convenzione; fa parte «delle chiavi di volta del meccanismo» di salvaguardia dei diritti dell'uomo (*Loizidou c. Turchia* (eccezioni preliminari), § 70; *Mamatkoulov e Askarov c. Turchia* [GC], §§ 100 e 122).

7. In quanto strumento vivo, la Convenzione deve essere interpretata alla luce delle condizioni di vita attuali, e questa giurisprudenza costante vale anche per le disposizioni procedurali come l'articolo 34 (*Loizidou c. Turchia* (eccezioni preliminari), § 71).

2. Qualità del ricorso

8. Campo di applicazione: La tutela della Convenzione può essere invocata da qualsiasi privato cittadino nei confronti di uno Stato parte dal momento che la violazione dedotta ha

luogo nei limiti della giurisdizione dello Stato e ciò in conformità all'articolo 1 della Convenzione ([Van der Tang c. Spagna](#), § 53). La vittima non è tenuta a precisare quale articolo della Convenzione sia stato violato ([Guzzardi c. Italia](#), § 61).

9. Titolari: *Ogni persona fisica o giuridica* può esercitare il proprio diritto di ricorso individuale indipendentemente dalla nazionalità, luogo di residenza, stato civile, situazione o capacità giuridica (madre privata dell'autorità parentale ([Scozzari e Giunta c. Italia](#) [GC], § 138), o minore ([A. c. Regno Unito](#)), o incapace senza il consenso della sua tutrice ([Zehentner c. Austria](#), §§ 39 e segg.)).

Qualsiasi organizzazione non governativa, in senso lato, ossia ad esclusione delle organizzazioni aventi attribuzioni di poteri proprie degli enti pubblici, può esercitare il proprio diritto di ricorso. Si veda, per le persone giuridiche di diritto pubblico che non esercitano alcuna prerogativa propria degli enti pubblici ([I santi monasteri c. Grecia](#), § 49, e [Radio Francia e altri c. Francia](#) (dec.), §§ 24-26) e giuridicamente ed economicamente indipendenti dallo Stato ([Compagnia marittima della Repubblica islamica di Iran c. Turchia](#), §§ 80-81, o [Unédic c. Francia](#), §§ 48-59).

In compenso, un comune ([Ayuntamiento de Mula c. Spagna](#) (dec.)) o una frazione di comune che esercita una parte dei poteri pubblici ([Frazione comunale di Antilly c. Francia](#) (dec.)) non hanno la qualità per presentare un ricorso fondato sull'articolo 34 (si veda anche [Dösemealtı Belediyesi c. Turchia](#) (dec.)).

Gruppo di privati: si tratta di un'associazione informale, che raggruppa nella maggior parte dei casi varie persone (causa «*linguistique belge*»). Tuttavia, né gli enti locali né gli altri enti pubblici possono presentare ricorsi, per il tramite delle persone fisiche che li costituiscono o li rappresentano, per atti puniti dallo Stato da cui dipendono e a nome del quale esercitano i pubblici poteri ([Demirbas e altri c. Turchia](#) (dec.)).

10. L'articolo 34 non permette le allegazioni *in abstracto* di una violazione della Convenzione. Non si può censurare una disposizione di diritto interno solo perché sembra violare la Convenzione ([Monnat c. Svizzera](#), §§ 31-32), e la Convenzione non riconosce l'*actio popularis* ([Klass e altri c. Germania](#), § 33; [Partito laburista georgiano c. Georgia](#)*¹ (dec.); [Burden c. Regno Unito](#) [GC], § 33).

11. Ricorso presentato per il tramite di un rappresentante: quando un ricorrente sceglie di farsi rappresentare piuttosto che presentare personalmente il proprio ricorso, l'articolo 45 § 3 del regolamento esige che egli produca una *procura debitamente firmata*. È fondamentale che il rappresentante dimostri di aver ricevuto istruzioni specifiche ed esplicite da parte della persona che sostiene di essere vittima ai sensi dell'articolo 34, in nome della quale egli sostiene di agire dinanzi alla Corte ([Post c. Paesi Bassi](#)* (dec.)). Sulla validità di un potere di rappresentanza ([Aliev c. Georgia](#), §§ 44-49). Sull'autenticità di un ricorso ([Velikova c. Bulgaria](#), §§ 48-52).

12. Abuso del diritto di ricorso individuale: per quanto riguarda i comportamenti di un ricorrente contrari alla vocazione del diritto di ricorso, si veda la nozione di abuso del diritto di ricorso individuale ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione ([Miroļubovs e altri c. Lettonia](#), §§ 62 e segg.).

3. Libero esercizio del diritto di ricorso

13. Il diritto di adire la Corte è assoluto e non è soggetto ad alcun ostacolo. Questo principio implica una libertà di comunicazione con gli organi della Convenzione (corrispondenza in detenzione ([Peers c. Grecia](#), § 84; [Kornakovs c. Lettonia](#), §§ 157 e segg.)).

1. La Corte rende le proprie sentenze e decisioni in inglese o in francese, le sue due lingue ufficiali. Il testo delle sentenze e decisioni contrassegnate da un asterisco esiste soltanto in inglese.

Si veda, in tal senso, l'Accordo europeo concernente le persone che partecipano alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo del 1996 ([STCE 161](#)).

14. Le autorità nazionali devono astenersi da qualsiasi pressione mirata a far ritirare o modificare le doglianze di un ricorso. Secondo la Corte, le pressioni possono assumere la forma di coercizioni dirette e di atti flagranti di intimidazione dei ricorrenti dichiarati o potenziali, della loro famiglia o dei loro rappresentanti in giudizio, ma anche di atti o contatti indiretti di cattivo gusto ([Mamatkoulov e Askarov c. Turchia](#) [GC], § 102).

La Corte esamina l'effetto dissuasivo sull'esercizio del diritto di ricorso individuale ([Colibaba c. Moldova](#)*, § 68).

È necessario prevedere la vulnerabilità del ricorrente e il rischio che le autorità lo influenzino ([Iambor c. Romania \(n. 1\)](#), § 212). Un ricorrente può trovarsi in una situazione particolarmente vulnerabile quando viene posto in stato di custodia cautelare e i suoi contatti con la sua famiglia o il mondo esterno sono soggetti a restrizioni ([Cotlet c. Romania](#), § 71).

15. Esempi da considerare riguardanti:

- interrogatori condotti dalle autorità in merito al ricorso ([Akdivar e altri c. Turchia](#) [GC], § 105; [Tanrikulu c. Turchia](#) [GC], § 131);
- minacce di azione penale contro l'avvocato della ricorrente ([Kurt c. Turchia](#), §§ 159-165), o denuncia delle autorità contro l'avvocato nel procedimento interno ([McShane c. Regno Unito](#)*, § 151);
- un interrogatorio da parte della polizia dell'avvocato e del traduttore della ricorrente legato alla domanda di equa soddisfazione ([Fedotova c. Russia](#)*, §§ 49-51) oppure un'inchiesta disposta dal rappresentante del Governo ([Riabov c. Russia](#)*, §§ 53-65);
- l'impossibilità per l'avvocato e il medico del ricorrente di incontrarsi ([Boicenco c. Moldova](#)*, §§ 158-159);
- il mancato rispetto della riservatezza dei rapporti avvocato/ricorrente in un parlatorio ([Oferta Plus SRL c. Moldova](#)*, § 156);
- le minacce proferite dalle autorità penitenziarie ([Petra c. Romania](#), § 44);
- il rifiuto da parte dell'amministrazione penitenziaria di inviare un ricorso alla Corte in quanto le vie di ricorso interne non sarebbero state esaurite ([Nourmagomedov c. Russia](#)*, § 61);
- pressioni su un testimone in una causa dinanzi alla Corte che riguarda delle condizioni di detenzione ([Novinski c. Russia](#)*, §§ 119 e segg.);
- osservazioni dissuasive delle autorità penitenziarie combinate con l'omissione e il ritardo ingiustificati nella fornitura al detenuto di quanto necessario per la sua corrispondenza e di documenti richiesti per il suo ricorso dinanzi alla Corte ([Gagiu c. Romania](#), §§ 94 e segg.);
- il rifiuto da parte delle autorità di fornire al ricorrente detenuto delle copie dei documenti necessari per presentare il proprio ricorso dinanzi alla Corte ([Naydyon c. Ucraina](#)*, § 68);
- le misure intimidatorie e le pressioni di cui il ricorrente è stato oggetto da parte delle autorità relativamente al suo ricorso dinanzi alla Corte ([Lopata c. Russia](#)*, §§ 154-160).

16. Le circostanze del caso di specie possono attenuare il lamentato ostacolo al ricorso individuale ([Svssoyeva e altri c. Lettonia](#) (cancellazione) [GC], §§ 118 e segg.). Si veda anche la causa [Holland c. Svezia](#)* (dec.), in cui la Corte ha ritenuto che la distruzione delle registrazioni audio di un'udienza, in applicazione del diritto interno, prima dello scadere del termine di sei mesi previsto per la presentazione di un ricorso dinanzi ad essa non abbia

ostacolato l'esercizio efficace da parte del ricorrente del diritto di ricorso, e la causa [*Farcas c. Romania*](#) (dec.), in cui ha considerato che l'impossibilità dedotta dal ricorrente, affetto da handicap fisico, di esaurire le vie di ricorso interne in assenza di impianti speciali che permettano l'accesso ai pubblici servizi, non aveva ostacolato l'esercizio efficace da parte dell'interessato del suo diritto di ricorso.

4. Gli obblighi dello Stato convenuto

a) Articolo 39 del regolamento della Corte

17. Conformemente all'articolo 39, la Corte può indicare delle misure cautelari ([*Mamatkoulov e Askarov c. Turchia*](#) [GC], §§ 99-129). Vi è violazione dell'articolo 34 se le autorità di uno Stato contraente non adottano tutte le misure che potevano essere ragionevolmente previste per uniformarsi alla misura indicata dalla Corte ([*Paladi c. Moldova*](#) [GC], §§ 87-92).

18. Alcuni esempi recenti:

- Inadempienza delle autorità che non hanno garantito in tempo utile un incontro tra un richiedente asilo detenuto e un avvocato, malgrado la misura provvisoria indicata dalla Corte a titolo dell'articolo 39 del suo regolamento al riguardo ([*D.B. c. Turchia*](#)*, § 67);
- Consegnare di detenuti alle autorità irachene, malgrado la misura provvisoria indicata dalla Corte ([*Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito*](#), §§ 162-165);
- Espulsione del primo ricorrente, malgrado la misura provvisoria indicata dalla Corte ([*Kamaliyev c. Russia*](#)*, §§ 75-79).

19. La Corte controlla il rispetto della misura cautelare; lo Stato che ritiene di essere in possesso di elementi materiali di natura tale da convincerla ad annullare tale misura deve informarla in proposito ([*Paladi c. Moldova*](#) [GC], §§ 90-92; [*Olaechea Cahuas c. Spagna*](#), § 70; [*Grori c. Albania*](#), §§ 181 e segg.).

Il deposito di una semplice domanda di applicazione dell'articolo 39 non è sufficiente per obbligare lo Stato a sospendere un'estradizione ([*Al-Moayad c. Germania*](#) (dec.), §§ 122 e segg.; si veda anche l'obbligo dello Stato convenuto di collaborare in buona fede con la Corte).

b) Accertamento dei fatti

20. Se la Corte è responsabile dell'accertamento dei fatti, le parti hanno il compito di assistere in maniera attiva fornendole tutte le informazioni pertinenti, dato che il loro comportamento può essere preso in considerazione in sede di ricerca della prova ([*Irlanda c. Regno Unito*](#), § 161).

Nell'ambito del funzionamento del sistema di ricorso individuale, è importante che gli Stati forniscano tutto l'aiuto necessario per un esame effettivo dei ricorsi. Non fornire informazioni pertinenti in suo possesso senza una giustificazione soddisfacente può portare a trarre conclusioni sulla fondatezza dei motivi di ricorso ([*Maslova e Nalbandov c. Russia*](#), §§ 120-121), ma anche rispetto all'articolo 38 della Convenzione (mancato accesso ai registri relativi al fermo ([*Timurtaş c. Turchia*](#), § 66), o mancato accesso alle copie del fascicolo di inchiesta ([*Imakaïeva c. Russia*](#)*, § 201)). Per la non divulgazione alla Corte di un rapporto classificato ([*Nolan e K. c. Russia*](#)*, §§ 56 e segg.).

Non permettere a un avvocato di avere accesso al fascicolo medico del suo cliente, fascicolo che era invece fondamentale nell'ambito del suo ricorso dinanzi alla Corte, costituisce un ostacolo all'esercizio del diritto di ricorso ai sensi dell'articolo 34 ([*Boicenco c. Moldova*](#), § 158; incontro tra il ricorrente internato in un ospedale psichiatrico e il suo

avvocato [*Chtoukatourov c. Russia*](#), §§ 138 e segg.). Confrontare con il ritardo del Governo a fornire alcune informazioni complementari giudicato «spicevole» senza tuttavia che esso costituisca un ostacolo al diritto di ricorso individuale ai sensi dell'articolo 34 ([*Öcalan c. Turchia*](#) [GC], § 201).

Sul collegamento tra gli articoli 34 e 38, si veda la causa [*Bazorkina c. Russia*](#)* (§§ 170 e segg., e § 175). L'articolo 34 volto a garantire un'applicazione effettiva del diritto di ricorso individuale è una sorta di norma generale, e l'articolo 38 obbliga specificamente gli Stati a cooperare con la Corte.

La Corte può concludere per la violazione dell'articolo 38, anche in assenza di decisione separata sulla ricevibilità (articolo 29 § 3, si veda la causa [*Enoukidze e Guirgylian c. Georgia*](#)*, § 295).

c) Missione di inchiesta

21. Il contributo dello Stato convenuto è previsto anche in occasione dell'espletamento delle missioni di inchiesta (articolo 38) poiché è lo Stato a dover fornire «*le agevolazioni necessarie*» per permettere di esaminare efficacemente i ricorsi ([*Cakici c. Turchia*](#) [GC], § 76), e gli ostacoli all'espletamento di una missione di inchiesta violano l'articolo 38 ([*Chamaïev e altri c. Georgia e Russia*](#), § 504).

B. Qualità di vittima

Articolo 34 – Ricorsi individuali

«La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi Protocolli. (...)»

22. In applicazione dell'articolo 34, solo un ricorrente che si considera vittima di una violazione della Convenzione può presentare delle doglianze dinanzi alla Corte. Sono in primo luogo le autorità nazionali a dover riparare a una dedotta violazione della Convenzione. Pertanto, la questione di stabilire se un ricorrente può pretendere vittima della violazione dedotta si pone in tutti gli stadi della procedura dinanzi alla Corte ([*Scordino c. Italia \(n. 1\)*](#) [GC], § 179).

1. Nozione di vittima

23. La nozione di «vittima» viene interpretata in modo autonomo e indipendente dalle norme di diritto interno quali l'interesse ad agire o la qualità per agire ([*Gorraiz Lizarraga e altri c. Spagna*](#), § 35). La nozione non implica l'esistenza di un danno ([*Brumărescu c. Romania*](#) [GC], § 50). Un atto avente effetti giuridici temporanei può bastare ([*Monnat c. Svizzera*](#), § 33).

24. La nozione di «vittima» è oggetto di un'interpretazione evolutiva alla luce delle condizioni di vita attuali e la sua applicazione deve essere fatta senza eccessivo formalismo ([*Gorraiz Lizarraga e altri c. Spagna*](#), § 38; [*Monnat c. Svizzera*](#), §§ 30-33; [*Stukus e altri c. Polonia*](#), § 35; [*Ziętal c. Polonia*](#), §§ 54-59). La Corte ha potuto stimare che la questione della qualità di vittima può essere unita al merito della causa ([*Siliadin c. Francia*](#), § 63).

2. Vittima diretta

25. L'atto o l'omissione controversi devono colpire in maniera diretta il ricorrente ([Amuur c. Francia](#), § 36). Tale criterio non si applica tuttavia in maniera meccanica e inflessibile ([Karner c. Austria](#), § 25).

26. La Corte ha potuto accettare, caso per caso, il ricorso di una vittima detta «potenziale», ossia quella che non può lamentare una violazione diretta.

27. Ad esempio:

Le sentenze relative alle intercettazioni telefoniche in Germania ([Klass e altri c. Germania](#), § 34), riguardanti un'estradizione ([Soering c. Regno Unito](#)), relative a misure che limitano la diffusione di informazioni relative all'aborto che possono riguardare donne in età fertile ([Open Door e Dublin Well Woman c. Irlanda](#), § 44).

28. In compenso, dei sospetti o delle congetture non sono sufficienti per ottenere la qualità di vittima: assenza di ordine formale di riaccompagnamento alla frontiera ([Vijayanathan e Pusparajah c. Francia](#), § 46); conseguenze dedotte di una relazione parlamentare ([Federazione cristiana dei testimoni di Geova di Francia c. Francia](#) (dec.)); eventuale multa imposta alla società ricorrente ([Senator Lines GmbH c. quindici Stati membri dell'Unione europea](#) (dec.) [GC]); conseguenze dedotte di una decisione giudiziaria relativa ad una terza persona in coma ([Rossi e altri c. Italia](#) (dec.)). Un ricorrente non può pretendere vittima quando è in parte personalmente responsabile della violazione dedotta ([Pasa e Erkan Erol c. Turchia](#)).

29. Nel caso di una legge nazionale, un privato può sostenere che essa viola i suoi diritti, in assenza di un atto individuale di esecuzione, quando è obbligato a cambiare comportamento pena un'azione giudiziaria ([Norris c. Irlanda](#); [Bowman c. Regno Unito](#)) o se fa parte di una categoria di persone che rischiano di subire direttamente gli effetti della legislazione ([Burden c. Regno Unito](#) [GC], § 34; [Johnston e altri c. Irlanda](#)). Nel caso di una costituzione ([Seđić e Finci c. Bosnia-Erzegovina](#) [GC], § 29).

3. Vittima indiretta

30. Quando esiste un legame particolare e personale tra la vittima diretta e il ricorrente, la Corte accetta il ricorso individuale di una persona che viene considerata vittima indiretta.

31. Ad esempio:

Sulla base dell'articolo 2, il ricorso della moglie della vittima ([McCann e altri c. Regno Unito](#) [GC]), o quello del nipote del defunto ([Yaşa c. Turchia](#), § 66). Sulla base dell'articolo 3, il ricorso della madre di un uomo scomparso mentre era detenuto ([Kurt c. Turchia](#)), ma il fratello di una persona scomparsa non è stato considerato vittima ([Çakıcı c. Turchia](#) [GC], §§ 98-99). Sulla base dell'articolo 5 § 5, il caso del coniuge di una ricorrente internata in un ospedale psichiatrico ([Houtman e Meeus c. Belgio](#), § 30). Sulla base dell'articolo 6 § 1 (processo equo), l'imparzialità dei tribunali ([Grădinar c. Moldova](#)*), il diritto di difendere la reputazione dei coniugi defunti ([Brudnicka e altri c. Polonia](#), §§ 26 e segg.), per una causa in materia di equità e di lunghezza del procedimento ([Marie-Louise Loyen e Bruneel c. Francia](#)). Sulla base dell'articolo 6 § 2, la vedova di un imputato vittima di una violazione della presunzione di innocenza ([Nölkenbockhoff c. Germania](#), § 33). Sulla base dell'articolo 10, l'interesse della moglie del ricorrente deceduto ([Dalban c. Romania](#) [GC], § 39). Peraltra, i soci non possono pretendere vittime di una violazione dei diritti della loro società sotto il profilo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 ([Agrotexim e altri c. Grecia](#), §§ 62 e 64), salvo in circostanze eccezionali ([Camberrow MM5 AD c. Bulgaria](#)* (dec.)).

4. Decesso della vittima

32. Un ricorso può essere presentato solo da persone in vita o in nome delle stesse; una persona deceduta non può, nemmeno per il tramite di un rappresentante, presentare un ricorso dinanzi alla Corte ([*Kaya e Polat c. Turchia*](#) (dec.)). Il decesso non comporta automaticamente la cancellazione della causa dal ruolo della Corte.

33. In generale, i familiari del ricorrente originario possono mantenere il ricorso, a condizione di avere un interesse sufficiente, quando il ricorrente originario è deceduto dopo la presentazione del ricorso dinanzi alla Corte: per il caso di eredi o di parenti come la vedova e i figli ([*Raimondo c. Italia*](#), § 2; [*Stojkovic c. «ex-R邦pubblica jugoslava di Macedonia»*](#)*, § 25); i genitori ([*X c. Francia*](#), § 26); per un altro caso ([*Malhous c. Repubblica ceca*](#) (dec.) [GC]) e, *a contrario*, [*Scherer c. Svizzera*](#), §§ 31-32; il caso di un legatario universale senza legami di parentela ([*Thévenon c. Francia*](#) (dec.); si veda anche [*Léger c. Francia*](#) (cancellazione) [GC], §§ 50-51).

34. In compenso, la situazione è diversa quando la vittima diretta è deceduta prima che fosse stata adita la Corte ([*Fairfield c. Regno Unito*](#) (dec.)).

Per un ricorso avente ad oggetto delle doglianze relative alla morte di un congiunto ([*Velikova c. Bulgaria*](#) (dec.)), o relativi alla scomparsa di un congiunto ([*Varnava e altri c. Turchia*](#) [GC], § 112).

Per motivi di ricorso relativi all'articolo 6, si veda [*Micallef c. Malta*](#) [GC], §§ 48 e segg., con i riferimenti ivi riportati.

Per il caso di congiunti che sollevano delle doglianze relative agli articoli 8-11 e 3 del Protocollo n. 1, riguardante dei procedimenti e dei fatti che si riferiscono al defunto stesso ([*Gakiyev e Gakiyeva c. Russia*](#)*, §§ 164-168, e i riferimenti ivi riportati). Sulla questione dei motivi di ricorso trasferibili ([*Sanles Sanles c. Spagna*](#) (dec.)).

35. Rimane comunque il fatto che la Corte è competente per valutare l'opportunità di proseguire il proprio esame per il rispetto dei diritti dell'uomo ([*Karner c. Austria*](#), §§ 25 e segg.). Tale competenza è subordinata all'esistenza di una questione di interesse generale (*ibidem*, § 27, e [*Marie-Louise Loyen e Bruneel c. Francia*](#), § 29), questione che può porsi, in particolare, quando il ricorso riguarda la legislazione o un sistema o una pratica giuridica dello Stato convenuto (*mutatis mutandis*, [*Karner c. Austria*](#), §§ 26 e 28; si veda anche [*Léger c. Francia*](#) (cancellazione) [GC], § 51).

5. Perdita della qualità di vittima

36. Il ricorrente deve poter giustificare la propria qualità di vittima per tutta la durata del procedimento ([*Bourdov c. Russia*](#), § 30).

37. Ciò premesso, l'attenuazione di una pena o l'adozione di una decisione o di una misura favorevole al ricorrente da parte delle autorità nazionali comporterà la perdita della qualità di vittima solo se accompagnata da una ammissione esplicita o, quantomeno, per sommi capi, seguita da una riparazione della violazione ([*Scordino c. Italia \(n. 1\)*](#) [GC], §§ 178 e segg. e § 193). In particolare, ciò dipende dalla natura del diritto di cui viene denunciata la violazione, dalla motivazione della decisione ([*Jensen c. Danimarca*](#) (dec.)) e dal persistere delle conseguenze svantaggiose per l'interessato dopo questa decisione ([*Freimanis e Līdums c. Lettonia*](#), § 68).

38. Esempi:

[*Dalban c. Romania*](#) [GC], § 44 (articolo 10); [*Brumărescu c. Romania*](#) [GC], § 50 (articolo 1 del Protocollo n. 1 e articolo 6 della Convenzione); motivi di ricorso relativi all'articolo 6 riguardanti un procedimento alla fine annullato o seguito da rilascio: [*Oleksy c. Polonia*](#)* (dec.) (e confrontare con una doglianza relativa alla durata di tale procedimento), da confrontare con [*Arat c. Turchia*](#)*, § 47, e [*Bouglame c. Belgio*](#) (dec.); quanto ai casi specifici:

Constantinescu c. Romania, §§ 40-44; *Guisset c. Francia*, §§ 66-70; *Chevrol c. Francia*, §§ 30 e segg.; (detenzione) *Moskovets c. Russia*, § 50; (multa) *Moon c. Francia*, §§ 29 e segg.; (articolo 2 del Protocollo n. 4) *D.J. e A.-K. R. c. Romania* (dec.), §§ 77 e segg.; (articolo 4 del Protocollo n. 7) *Sergueï Zolotoukhine c. Russia* [GC], § 115.

39. La riparazione deve essere adeguata e sufficiente. Ciò dipende da tutte le circostanze della causa, con particolare riguardo alla natura della violazione della Convenzione che è in gioco (*Gäfgen c. Germania* [GC], § 116).

40. Perciò, lo status di vittima può dipendere dall'importo del risarcimento accordato dal giudice nazionale e dall'effettività (ivi compresa la celerità) del ricorso che permette di percepire un tale importo (*Normann c. Danimarca** (dec.); *Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], § 202; *Jensen e Rasmussen c. Danimarca* (dec.); o *Gäfgen c. Germania* [GC], §§ 118 e 119).

41. Esempi di precedenti:

Sulla questione delle misure appropriate prese dalle autorità nazionali per quanto riguarda l'articolo 2 della Convenzione (*Nikolova e Velitchkova c. Bulgaria**, §§ 49-64).

Per quanto riguarda l'articolo 3 della Convenzione (*Gäfgen c. Germania* [GC], §§ 115-129, *Kopylov c. Russia**, § 150). In merito a delle violazioni dedotte dell'articolo 3 dovute a condizioni di detenzione: *Shilbergs c. Russia**, §§ 66-79. Si veda anche la causa *Ciorap c. Moldova (n. 2)**, §§ 23-25, in cui la Corte ha concluso che il ricorrente poteva sempre sostenere di essere vittima ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione, in quanto la riparazione accordata all'interessato dal giudice nazionale era stata molto inferiore al minimo che essa stessa accorda generalmente nelle cause in cui constata delle violazioni dell'articolo 3.

Sotto il profilo dell'articolo 6 § 1, durata di un procedimento (*Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], §§ 182-207; *Cocchiarella c. Italia* [GC], §§ 84-107 e *Delle Cave e Corrado c. Italia*, §§ 26 e segg.), ritardo nell'esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva (*Kudić c. Bosnia-Erzegovina**, §§ 7-18; *Bourdov c. Russia (n. 2)*).

42. Peraltro, alcune radiazioni dal ruolo intervengono a causa della perdita della qualità di vittima/locus standi (risoluzione della causa a livello interno dopo la decisione di ricevibilità (*Ohlen c. Danimarca** (cancellazione)); accordo di cessione dei diritti oggetto di ricorsi di cui è in corso l'esame da parte della Corte (*Dimitrescu c. Romania*, §§ 33-34)).

43. Per di più, la Corte esamina i fatti avvenuti posteriormente al deposito di un ricorso per verificare se la causa non debba essere radiata dal ruolo per uno o più dei motivi di cui all'articolo 37 della Convenzione nonostante il fatto che il ricorrente può sempre dirsi «vittima» (*Pisano c. Italia* (cancellazione) [GC], § 39), persino indipendentemente dalla questione di stabilire se egli possa sempre rivendicare tale qualità (per degli sviluppi posteriori alla decisione di dichiararsi incompetente a beneficio della Grande Camera (*El Majjaoui e Stichting Touba Moskee c. Paesi Bassi* (cancellazione) [GC], §§ 28-35); alla ricevibilità del ricorso (*Chevanova c. Lettonia* (cancellazione) [GC], §§ 44 e segg.); a una sentenza della Camera (*Syssoyeva e altri c. Lettonia* (cancellazione) [GC], § 96)).

I. LE IRRICEVIBILITÀ BASATE SU MOTIVI DI PROCEDURA

A. Mancato esaurimento delle vie di ricorso interne

Articolo 35 § 1 – Condizioni di ricevibilità

«1. La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.»

44. Le condizioni di ricevibilità si basano sui principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, come indica il testo dell'articolo 35. L'obbligo di esaurire le vie di ricorso interne fa parte del diritto internazionale consuetudinario, riconosciuto in quanto tale dalla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia (si veda ad esempio la causa *Interhandel* (Svizzera c. Stati Uniti), sentenza del 21 marzo 1959). Essa è presente anche in altri trattati internazionali relativi ai diritti dell'uomo: il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (articolo 41 § 1 c)) e il suo protocollo facoltativo (articoli 2 e 5 § 2 b)), la Convenzione americana dei diritti dell'uomo (articolo 46) e la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (articoli 50 e 56 § 5). Come ha fatto notare la Corte nella causa *De Wilde, Ooms e Versyp c. Belgio*, lo Stato può rinunciare al beneficio della regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne, poiché vi è una lunga pratica internazionale ben consolidata in materia (§ 55).

45. La Corte europea dei diritti dell'uomo intende svolgere un ruolo sussidiario rispetto ai sistemi nazionali di tutela dei diritti dell'uomo, ed è auspicabile che i tribunali nazionali abbiano inizialmente la possibilità di risolvere le questioni di compatibilità del diritto interno con la Convenzione (*A, B e C c. Irlanda* [GC], § 142). Se un ricorso viene comunque presentato, successivamente, a Strasburgo, la Corte europea deve poter trarre vantaggio dai pareri di tali tribunali, che sono in contatto diretto e permanente con le forze vive del loro paese (*Burden c. Regno Unito* [GC], § 42).

46. Ci si è chiesti se questa o quella via di ricorso fosse interna o internazionale. Se è interna, è necessario normalmente che essa sia stata esperita prima che venga presentato un ricorso dinanzi alla Corte. Se è internazionale, il ricorso può essere rigettato in applicazione dell'articolo 35 § 2 b) della Convenzione (si veda il punto I.E.). Spetta alla Corte determinare la natura interna o internazionale di una determinata giurisdizione, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare la sua natura giuridica, lo strumento che ha previsto la sua istituzione, la sua competenza, il suo posto (se del caso) nel sistema giudiziario esistente e il suo finanziamento (*Jeličić c. Bosnia-Erzegovina* (dec.); *Peraldi c. Francia* (dec.) (si veda il punto I.E.)).

1. Finalità della regola

47. La logica che ispira la regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne è quella di riservare alle autorità nazionali, e in primo luogo ai tribunali, l'occasione di prevenire le violazioni o di riparare alle violazioni dedotte della Convenzione. Essa si basa sull'ipotesi, espressa nell'articolo 13, che l'ordinamento giuridico interno garantirà una via di ricorso effettiva contro le violazioni di diritti sanciti dalla Convenzione. Si tratta di un aspetto importante del carattere sussidiario del meccanismo instaurato dalla Convenzione (*Selmouni c. Francia* [GC], § 74; *Kudla c. Polonia* [GC], § 152; *Andrášik e altri c. Slovacchia* (dec.)). Questa ipotesi vale indipendentemente dalla questione dell'incorporazione delle disposizioni della Convenzione nel diritto nazionale (*Eberhard e M. c. Slovenia**). La Corte ha

nuovamente ribadito di recente che la regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne è una parte indispensabile del funzionamento del meccanismo di tutela instaurato dalla Convenzione e che si tratta di un principio fondamentale (*Demopoulos e altri c. Turchia* (dec.) [GC], §§ 69 e 97).

2. Applicazione della regola

a) Elasticità

48. L'esaurimento delle vie di ricorso interne è più una regola d'oro che un principio inciso sul marmo. La Commissione e la Corte hanno frequentemente sottolineato che bisognava applicarla con una certa elasticità e senza eccessivi formalismi, considerato il contesto di tutela dei diritti dell'uomo (*Ringeisen c. Austria*, § 89; *Lehtinen c. Finlandia* (dec.)). La regola, che non ha nulla di assoluto, non può essere applicata automaticamente (*Kozacioglu c. Turchia* [GC], § 40). Ad esempio, la Corte ha deciso che esigere che gli interessati si avvalgano di un ricorso che nemmeno la più alta giurisdizione del paese li obbligava ad esercitare costituisce un eccesso di formalismo (*D.H. e altri c. Repubblica ceca* [GC], §§ 116-118). La Corte, in una causa, ha potuto prendere in considerazione la brevità dei termini indicati ai ricorrenti per rispondere, sottolineando la «fretta» con cui avevano dovuto presentare le loro argomentazioni (*Financial Times Ltd e altri c. Regno Unito*, §§ 43-44). Tuttavia, avvalersi dei ricorsi a disposizione ai sensi della procedura nazionale e rispettare le formalità previste nel diritto interno hanno una importanza ancora maggiore se entrano in gioco considerazioni in ordine alla chiarezza e alla sicurezza giuridiche (*Saghinadze e altri c. Georgia**, §§ 83-84).

b) Rispetto delle norme interne e limiti

49. I ricorrenti devono in ogni caso osservare le norme e le procedure applicabili nel diritto interno, altrimenti il loro ricorso rischia di essere rigettato in quanto non ha soddisfatto la condizione prevista dall'articolo 35 (*Ben Salah Adraqui e Dhaime c. Spagna* (dec.); *Merger e Cros c. Francia* (dec.); *MPP Golub c. Ucraina* (dec.); *Agbovi c. Germania* (dec.)). Vi è inosservanza dell'articolo 35 § 1 quando un ricorso non viene ammesso a causa di un errore procedurale commesso dal ricorrente (*Gäfgen c. Germania* [GC], § 143).

Tuttavia, è utile osservare che quando un giudice di ricorso esamina la fondatezza di un ricorso benché lo consideri irricevibile, l'articolo 35 § 1 viene rispettato (*Voggenreiter c. Germania*). Questo avviene anche per chi non ha osservato i requisiti formali richiesti nel diritto interno se la sostanza del suo ricorso è comunque stata esaminata dall'autorità competente (*Vladimir Romanov c. Russia**, § 52). Lo stesso vale per un ricorso formulato in maniera molto sommaria e appena compatibile con le esigenze previste dalla legge, sul merito del quale il giudice si è pronunciato, anche brevemente (*Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera (n. 2)* [GC], §§ 43-45).

c) Esistenza di più vie di ricorso

50. Se il ricorrente dispone eventualmente di più di una via di ricorso che possa essere effettiva, egli ha l'obbligo di utilizzarne solo una (*Moreira Barbosa c. Portogallo* (dec.); *Jeličić c. Bosnia Erzegovina* (dec.); *Karakó c. Ungheria**, § 14; *Aquilina c. Malta* [GC], § 39). In effetti, quando una via di ricorso è stata utilizzata, non è obbligatorio avvalersi di un'altra via avente praticamente lo stesso scopo (*Riad e Idiab c. Belgio*, § 84; *Kozacioglu c. Turchia* [GC], §§ 40 e segg.; *Micallef c. Malta* [GC], § 58). È il ricorrente a dover scegliere il ricorso più appropriato nel suo caso. In sintesi, se il diritto nazionale prevede più ricorsi paralleli in diversi ambiti del diritto, il ricorrente che ha tentato di ottenere la riparazione di una dedotta violazione della Convenzione attraverso uno di tali ricorsi non deve

necessariamente utilizzarne altri che hanno essenzialmente lo stesso scopo (*Jasinskis c. Lettonia**, §§ 50 e 53-54).

d) Motivo di ricorso sollevato in sostanza

51. Non è necessario che il diritto sancito dalla Convenzione venga esplicitamente invocato nel procedimento interno, purché il motivo di ricorso venga sollevato «*almeno in sostanza*» (*Castells c. Spagna*, § 32; *Ahmet Sadik c. Grecia*, § 33; *Fressoz e Roire c. Francia*, § 38; *Azinas c. Cipro* [GC], §§ 40-41). Ciò significa che, se il ricorrente non ha invocato le disposizioni della Convenzione, deve aver sollevato dei mezzi di ricorso di effetto equivalente o simile basati sul diritto interno, in modo tale da aver dato l'occasione ai giudici nazionali di porre rimedio in primo luogo alla violazione dedotta (*Gäfgen c. Germania* [GC], §§ 142, 144 e 146; *Karapanagiotou e altri c. Grecia*, § 29), e per un motivo di ricorso che non è stato sollevato dinanzi all'ultimo grado di giurisdizione, nemmeno in modo latente (*Associazione I testimoni di Geova c. Francia* (dec.)).

e) Esistenza e carattere appropriato

52. I ricorrenti sono tenuti a esaurire unicamente le vie di ricorso interne disponibili – che possono intentare direttamente loro stessi – ed effettive sia in teoria che in pratica all'epoca dei fatti, cioè che erano accessibili, in grado di offrire loro la riparazione alle loro doglianze e che presentavano delle prospettive ragionevoli di successo (*Sejdic c. Italia* [GC], § 46; *Paksas c. Lituania* [GC], § 75).

53. Non è necessario esaurire le vie di ricorso discrezionali o straordinarie, ad esempio chiedendo a un tribunale di rivedere la sua decisione (*Cinar c. Turchia* (dec.); *Prystavka c. Ucraina* (dec.)) o chiedendo una riapertura del procedimento, salvo circostanze particolari, quando, ad esempio, è accertato con riguardo al diritto interno che una domanda di riapertura del procedimento costituisce di fatto un ricorso efficace (*K.S. e K.S. AG c. Svizzera* (dec.)), o se l'annullamento di una sentenza passata in giudicato costituisce l'unico mezzo che permette allo Stato convenuto di porre rimedio alla situazione nell'ambito del proprio ordinamento giuridico (*Kiiskinen c. Finlandia* (dec.); *Nikula c. Finlandia** (dec.)). Parimenti, una denuncia per via gerarchica non costituisce una via di ricorso effettiva (*Horvat c. Croazia*, § 47; *Hartman c. Repubblica ceca*, § 66), né una via di diritto che non è direttamente accessibile al ricorrente ma dipende dall'esercizio del potere discrezionale di un intermediario (*Tănase c. Moldova* [GC], § 122). Peraltro, sul carattere efficace, nel caso di specie, di un ricorso che in linea di principio non è da esperire (mediatore), si veda il ragionamento della sentenza *Egmez c. Cipro*, §§ 66-73. Infine, una via di ricorso nazionale non soggetta ad alcun termine preciso e che causa dunque incertezza non può essere considerata effettiva (*Williams c. Regno Unito** (dec.) e i riferimenti ivi citati).

Quando un ricorrente ha cercato di avvalersi di una via di ricorso che la Corte ritiene poco appropriata, il tempo impiegato per fare questo non impedisce il decorso del termine di sei mesi, il che può portare al rigetto del ricorso per inosservanza di tale termine (*Rezgui c. Francia* (dec.); e *Prystavka c. Ucraina* (dec.)).

f) Accessibilità ed effettività

54. I ricorsi devono esistere con un grado sufficiente di certezza, in pratica come in teoria. Per valutare il fatto che una via di ricorso particolare soddisfi o meno alle condizioni di accessibilità e di effettività, si deve tenere conto delle circostanze particolari della causa interessata (cfr. *infra* punto 4). La giurisprudenza nazionale deve essere sufficientemente consolidata nell'ordinamento giuridico nazionale. Così, la Corte ha potuto ritenere che il ricorso ad una giurisdizione superiore perde il suo carattere «effettivo» a causa delle

divergenze giurisprudenziali all'interno di tale giurisdizione, e ciò fintanto che tali divergenze continuano ad esistere (*Ferreira Alves c. Portogallo* (n. 6), §§ 28-29).

La Corte deve tenere conto in maniera realistica non solo dei ricorsi previsti in teoria nel sistema giuridico interno, ma anche del contesto giuridico e politico generale in cui essi si collocano, nonché della situazione personale del ricorrente (*Akdivar e altri c. Turchia* [GC], §§ 68-69; *Khachiev e Akaïeva c. Russia*, §§ 116-117). Si deve esaminare se, tenuto conto di tutte le circostanze della causa, il ricorrente ha fatto tutto ciò che ci si poteva ragionevolmente attendere da lui per esaurire i ricorsi interni (*D.H. e altri c. Repubblica ceca* [GC], §§ 116-122).

Si deve notare che le frontiere, di fatto o di diritto, non ostacolano di per sé l'esaurimento delle vie di ricorso interne; in linea di principio, dei ricorrenti che risiedono fuori dalla giurisdizione di uno Stato contraente non sono esonerati dall'obbligo di esaurire le vie di ricorso interne in tale Stato, nonostante gli inconvenienti pratici che ciò rappresenta o una comprensibile reticenza personale (*Demopoulos e altri c. Turchia* (dec.) [GC], §§ 98 e 101, per quanto riguarda i ricorrenti che non rientrano spontaneamente nella giurisdizione dello Stato convenuto).

3. Limiti all'applicazione della regola

55. Secondo i «principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti», alcune circostanze particolari possono dispensare il ricorrente dall'obbligo di esaurire le vie di ricorso interne disponibili (*Sejnovic c. Italia* [GC], § 55) (si veda *infra* punto 4).

Tale regola non si applica nemmeno quando è dimostrata una pratica amministrativa che consiste nella ripetizione di atti vietati dalla Convenzione e dalla tolleranza ufficiale dello Stato, in modo tale che qualsiasi procedura sarebbe vana o inefficace (*Aksøy c. Turchia*, § 52).

Se, in un caso particolare, esigere che il ricorrente presenti un ricorso sarebbe in pratica irragionevole e costituirebbe un ostacolo sproporzionato all'esercizio effettivo del suo diritto di ricorso individuale, sancito dall'articolo 34 della Convenzione, la Corte conclude che egli è dispensato da tale obbligo (*Veriter c. Francia*, § 27; *Gaglione e altri c. Italia*, § 22).

Il fatto di infliggere una multa in funzione dell'esito di un ricorso di cui non si sostiene che sia errato o abusivo, esclude tale ricorso da quelli da esaurire (*Prencipe c. Monaco*, §§ 95-97).

4. Ripartizione dell'onere della prova

56. È il Governo che eccepisce il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne a dover dimostrare che il ricorrente non si è avvalso di una via di ricorso che era nel contemporaneo effettiva e disponibile (*Dalia c. Francia*, § 38; *McFarlane c. Irlanda* [GC], § 107). L'accessibilità di una via di ricorso di questo tipo deve essere sufficientemente certa in diritto e nella pratica (*Vernillo c. Francia*). La base della via di ricorso deve essere dunque chiara nel diritto interno (*Scavuzzo-Hager e altri c. Svizzera* (dec.); *Norbert Sikorski c. Polonia*, § 117; *Sürmeli c. Germania* [GC], §§ 110-112). Il ricorso deve poter porre rimedio ai motivi di ricorso in contestazione e offrire una possibilità ragionevole di successo (*Scoppola c. Italia* (n. 2) [GC], § 71). L'evoluzione e la disponibilità del ricorso invocato, ivi compresa la portata e il campo di applicazione dello stesso, devono essere esposte con chiarezza e confermate o completate dalla pratica o dalla giurisprudenza (*Mikolajová c. Slovacchia**, § 34). Ciò vale anche nell'ambito di un sistema giuridico che si ispira alla common law e dotato di una costituzione scritta che sancisce implicitamente il diritto invocato dal ricorrente (*McFarlane c. Irlanda* [GC], §§ 117 e 120) per il caso di un ricorso che esiste in teoria da quasi venticinque anni ma che non è mai stato utilizzato).

Gli argomenti del governo hanno manifestamente più peso se esso fornisce esempi di giurisprudenza nazionale ([Doran c. Irlanda](#); [Andrášik e altri c. Slovacchia](#) (dec.); [Di Sante c. Italia](#) (dec.); [Giummarra e altri c. Francia](#) (dec); [Paulino Tomás c. Portogallo](#) (dec.); [Johtti Sapmelaccat Ry e altri c. Finlandia](#)) (dec.), che risulta essere pertinente ([Sakhnovski c. Russia](#) [GC], §§ 43-44).

57. Quando sostiene che il ricorrente avrebbe potuto invocare direttamente la Convenzione dinanzi ai tribunali nazionali, il Governo deve dimostrare con esempi concreti il grado di certezza di questa via di ricorso ([Slavgorodski c. Estonia](#) (dec.)).

58. La Corte è stata più sensibile agli argomenti invocati quando il parlamento nazionale aveva istituito una via di ricorso specifica per trattare la durata eccessiva del procedimento giudiziario ([Brusco c. Italia](#) (dec.); [Slaviček c. Croazia](#) (dec.)). Si veda anche [Scordino c. Italia \(n. 1\)](#) [GC], §§ 136-148. Confrontare con [Merit c. Ucraina](#), § 65.

59. Una volta che il Governo ha adempiuto al proprio obbligo di prova dimostrando che vi era una via di ricorso appropriata ed effettiva, accessibile al ricorrente, spetta a quest'ultimo dimostrare che:

- tale via di ricorso di fatto è stata esperita ([Grässer c. Germania](#)* (dec.)); o
- tale via di ricorso era per un motivo qualsiasi inappropriata e inefficace nel caso di specie ([Selmouni c. Francia](#) [GC], § 76; ad esempio, nel caso di un ritardo eccessivo nello svolgimento dell'inchiesta ([Radio Francia e altri c. Francia](#) (dec.), § 34), o nel caso di un ricorso normalmente disponibile, come il ricorso di cassazione, ma che, tenuto conto della giurisprudenza sviluppata in cause simili, risulta, nel caso di specie, inefficace ([Scordino c. Italia](#) (dec.); [Pressos Compania Naviera S.A. e altri c. Belgio](#), §§ 26 e 27)), e ciò anche se si tratta di una giurisprudenza recente ([Gas e Dubois c. Francia](#) (dec.)). Ciò avviene anche se il ricorrente non poteva adire direttamente il giudice invocato ([Tănase c. Moldova](#) [GC], § 122). Si può trattare anche, in alcune specifiche condizioni, di ricorrenti posti in situazioni analoghe, alcuni dei quali non hanno adito il giudice invocato dal governo, ma a giusto titolo, poiché il ricorso interno esercitato da alcuni è risultato in pratica inefficace, il che sarebbe avvenuto anche per gli altri ([Vasilkoski e altri c. «ex-Repubblica jugoslava di Macedonia»](#)*, §§ 45-46; [Laska e Lika c. Albania](#)*, §§ 45-48). Si tratta tuttavia di casi ben precisi (confrontare con [Saghinadze e altri c. Georgia](#)*, §§ 81-83); o
- delle circostanze particolari lo dispensavano da tale esigenza ([Akdivar e altri c. Turchia](#) [GC], §§ 68-75; [Sejdic c. Italia](#) [GC], § 55; [Veriter c. Francia](#), § 60).

60. Uno di tali elementi può essere la passività totale delle autorità nazionali di fronte ad allegazioni serie secondo le quali agenti dello Stato hanno commesso degli errori o causato un danno, ad esempio quando non aprono un'inchiesta o non propongono alcuna assistenza. In queste condizioni, si può dire che l'onere della prova si sposta nuovamente, e che è lo Stato convenuto a dover mostrare quali misure ha adottato rispetto alla portata e alla gravità dei fatti denunciati ([Demopoulos e altri c. Turchia](#) (dec.) [GC], § 70).

61. Il semplice fatto di avere dei dubbi non dispensa il ricorrente dal tentare di utilizzare una determinata via di ricorso ([Epözdemir c. Turchia](#)* (dec.); [Milošević c. Paesi Bassi](#)* (dec.); [Pellegriti c. Italia](#) (dec.); [MPP Golub c. Ucraina](#) (dec.)). Al contrario, il ricorrente ha interesse ad adire il tribunale competente per permettergli di ampliare i diritti esistenti avvalendosi del suo potere di interpretazione ([Ciupercescu c. Romania](#), § 169). In un ordinamento giuridico in cui i diritti fondamentali sono tutelati dalla Costituzione, spetta alla parte lesa dimostrare la portata di tale tutela, in quanto l'interessato deve, in un sistema di common law, dare la possibilità ai giudici nazionali di far evolvere tali diritti attraverso l'interpretazione ([A, B e C c. Irlanda](#) [GC], § 142). Tuttavia, quando di fatto una via di ricorso proposta non offre prospettive ragionevoli di riuscita, ad esempio alla luce della

giurisprudenza interna consolidata, il fatto che il ricorrente non vi abbia fatto appello non ostacola la ricevibilità (*Pressos Compania Naviera S.A. e altri c. Belgio*, § 27; *Carson e altri c. Regno Unito*) [GC], § 58.

5. Aspetti relativi alla procedura

62. L'obbligo per il ricorrente di esaurire le vie di ricorso interne viene valutato in linea di principio alla data di presentazione del ricorso dinanzi alla Corte (*Baumann c. Francia*, § 47), salvo eccezioni giustificate dalle circostanze di una determinata causa (si veda *infra* punto 6). Nonostante ciò, la Corte tollera che l'ultimo grado di un ricorso venga raggiunto poco dopo il deposito del ricorso ma prima che essa si pronunci sulla ricevibilità di quest'ultimo (*Karoussiotis c. Portogallo*, § 57).

63. Quando il Governo intende sollevare un'eccezione di mancato esaurimento, deve farlo, nella misura in cui lo permettono la natura dell'eccezione e le circostanze, nelle proprie osservazioni precedenti la decisione sulla ricevibilità; solo circostanze eccezionali possono dispensarlo da tale obbligo (*Mooren c. Germania* [GC], § 57, e i riferimenti ivi indicati, §§ 58-59).

Non è raro che l'eccezione di mancato esaurimento sia unita al merito, in particolare nelle cause riguardanti gli obblighi o le garanzie procedurali, ad esempio i ricorsi legati all'elemento procedurale dell'articolo 2 (*Dink c. Turchia*, §§ 56-58) o dell'articolo 3; nel caso dell'articolo 6 (*Scoppola c. Italia (n. 2)* [GC], § 126); dell'articolo 8 (*A, B e C c. Irlanda* [GC], § 155); dell'articolo 13 (*Sürmeli c. Germania* [GC], § 78; *M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], § 336).

6. Creazione di nuove vie di ricorso

64. L'esaurimento delle vie di ricorso interne viene normalmente valutato in funzione dello stato del procedimento alla data in cui il ricorso è stato depositato dinanzi alla Corte. Tuttavia, questa regola non è priva di eccezioni (*Içyer c. Turchia* (dec.), §§ 72 e segg.). La Corte, in particolare, si è discostata da questa regola in alcune cause in materia di durata di procedimenti a seguito di nuovi ricorsi (*Predil Anstalt c. Italia* (dec.); *Bottaro c. Italia* (dec.); *Andrášik e altri c. Slovacchia* (dec.); *Nogolica c. Croazia* (dec.); *Brusco c. Italia* (dec.); *Korenjak c. Slovenia** (dec.), §§ 66-71), o riguardanti un nuovo ricorso in risarcimento per ingerenza nel diritto di proprietà (*Charzyński c. Polonia* (dec.); *Michałak c. Polonia** (dec.) e *Demopoulos e altri c. Turchia* (dec.) [GC]), o per la mancata esecuzione di sentenze interne (*Nagovitsine e Nalgiev c. Russia** (dec.), §§ 36-40), o in materia di sovraffollamento nelle carceri (*Latak c. Polonia** (dec.)).

La Corte prende in considerazione il carattere effettivo ed accessibile dei nuovi ricorsi che sono intervenuti (*Demopoulos e altri c. Turchia* (dec.) [GC], § 88).

Per un caso in cui la nuova via di diritto non risulta efficace nel caso di specie (*Parizov c. «ex-Repubblica jugoslava di Macedonia»**, §§ 41-47). Per il caso di un ricorso costituzionale nuovamente efficace (*Cvetković c. Serbia**, § 41).

Con riguardo al momento a partire dal quale diventa equo opporre al ricorrente una via di ricorso nuovamente integrata nel sistema giuridico di uno Stato a seguito di una nuova giurisprudenza (*Depauw c. Belgio* (dec.)), e, più in generale, (*McFarlane c. Irlanda* [GC], § 117); per un ricorso presentato nuovamente a seguito di una sentenza pilota (*Fakhretdinov e altri c. Russia** (dec.), §§ 36-44); e su un sopraggiunto capovolgimento della giurisprudenza nazionale (*Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], § 147).

La Corte ha fornito nelle sentenze *Scordino c. Italia (n. 1)* [GC] e *Cocchiarella c. Italia* [GC] delle indicazioni sulle caratteristiche che devono presentare i ricorsi interni per essere

effettivi nelle cause relative alla durata del procedimento (e recentemente [Vassilios Athanasiou e altri c. Grecia](#), §§ 54-56). Come regola generale, un ricorso senza effetto preventivo o compensatorio per quanto riguarda la durata del procedimento non è da esperire ([Puchstein c. Austria](#)*, § 31). Un ricorso che permetta di denunciare la durata eccessiva di un procedimento deve in particolare funzionare senza eccessivi ritardi e fornire un livello di riparazione adeguato ([Scordino c. Italia \(n. 1\)](#) [GC], §§ 195 e 204-207).

65. Quando la Corte ha constatato delle lacune strutturali o generali in diritto o nella pratica a livello nazionale, può chiedere allo Stato convenuto di esaminare la situazione e, se necessario, adottare delle misure effettive per evitare che le vengano sottoposte cause della stessa natura ([Lukenda c. Slovenia](#), § 98). Essa può concludere che lo Stato dovrà modificare l'attuale gamma dei ricorsi o crearne di nuovi in modo tale che le violazioni dei diritti derivanti dalla Convenzione possano essere riparate in maniera realmente effettiva (si vedano ad esempio le cause pilota [Xenides-Arestis c. Turchia](#), § 40, e [Bourdov c. Russia \(n. 2\)](#), §§ 42, 129 e segg., e 140). Una attenzione particolare deve essere accordata alla necessità di garantire ricorsi interni effettivi (cfr. la sentenza pilota [Vassilios Athanasiou e altri c. Grecia](#), § 41).

Quando lo Stato convenuto ha predisposto una via di ricorso, la Corte si è assicurata che fosse effettiva (ad es., [Robert Lesjak c. Slovenia](#)*, §§ 34-55; [Demopoulos e altri c. Turchia](#) (dec.) [GC], § 87). Se era così, la Corte ha potuto ritenere che gli autori di ricorsi analoghi dovevano esperire questa nuova via di ricorso, a meno che non ne fossero impossibilitati per questioni di tempo. Essa ha dichiarato i loro ricorsi irricevibili ai sensi dell'articolo 35 § 1, anche se questi erano stati depositati prima della creazione di questa nuova via di ricorso e a meno che non ne fossero impossibilitati per questioni di tempo, ([Grzinčič c. Slovenia](#), §§ 102-110; [Içyer c. Turchia](#) (dec.), §§ 74 e segg.).

Si tratta dunque di *ricorsi interni resi disponibili dopo la presentazione dei ricorsi*. La valutazione delle circostanze eccezionali nelle quali si esige che il ricorrente esperisca questo ricorso terrà conto in particolare della natura della nuova normativa nazionale e il contesto in cui questa è intervenuta ([Fakhretdinov e altri c. Russia](#)*, (dec.), § 30). In questa causa recente la Corte ha deciso che il ricorso interno, effettivo, creato a seguito di una sentenza pilota della Corte di Strasburgo che ha ordinato la creazione di un ricorso interno effettivo, dovesse essere esperito prima di poterla adire.

La Corte ha precisato anche le condizioni di applicazione dell'articolo 35 § 1 secondo la data di presentazione del ricorso (*ibidem*, §§ 31-33, anche [Nagovitsine e Nalgiev c. Russia](#)* (dec.), §§ 29 e segg., e anche 42).

B. Inosservanza del termine di sei mesi

Articolo 35 § 1 – Condizioni di ricevibilità

«1. La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.»

1. Finalità della regola

66. La regola dei sei mesi persegue il fine di servire la sicurezza giuridica e di vigilare affinché le cause che sollevano questioni rispetto alla Convenzione vengano esaminate entro un termine ragionevole, pur evitando alle autorità e alle altre persone interessate di trovarsi a lungo nell'incertezza ([P.M. c. Regno Unito](#)* (dec.)).

67. Inoltre, tale regola fornisce al potenziale ricorrente un tempo di riflessione sufficiente per permettergli di valutare l'opportunità di presentare un ricorso e, se del caso, di determinare i motivi e gli argomenti precisi da presentare (*O'Loughlin e altri c. Regno Unito** (dec.)), e agevola l'accertamento dei fatti in una causa poiché, con il tempo, diventa problematico esaminare in maniera equa le questioni sollevate (*Nee c. Irlanda** (dec.)).

68. Essa segna il limite temporale del controllo effettuato dalla Corte e indica ai privati, così come alle autorità, il periodo oltre il quale tale controllo non si esercita più (*Ipek c. Turchia** (dec.); *Di Giorgio e altri c. Italia* (dec.)).

69. La Corte non ha la possibilità di non applicare la regola dei sei mesi (ad esempio in quanto un governo non ha formulato eccezioni preliminari fondate su questa regola) (*Belaousof e altri c. Grecia*, § 38).

70. La regola dei sei mesi non può esigere che un ricorrente adisca la Corte con la propria dogliananza prima che la situazione relativa alla questione in gioco sia stata oggetto di una decisione definitiva a livello interno (*Varnava e altri c. Turchia* [GC], § 157).

2. Data in cui inizia a decorrere il termine di sei mesi

a) **Decisione definitiva**

71. Il termine di sei mesi decorre dalla decisione definitiva nell'ambito dell'esaurimento delle vie di ricorso interne (*Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito** (dec.)). L'interessato deve aver fatto un uso normale dei ricorsi interni verosimilmente efficaci e sufficienti al fine di porre rimedio ai suoi motivi di ricorso (*Moreira Barbosa c. Portogallo* (dec.)).

72. Solo i ricorsi normali ed effettivi possono essere presi in considerazione poiché un ricorrente non può rinviare il termine rigoroso imposto dalla Convenzione cercando di rivolgere richieste inopportune o abusive a delle istanze o delle istituzioni che non hanno il potere o la competenza necessari per accordare in base alla Convenzione una riparazione effettiva relativa alla dogliananza in questione (*Fernie c. Regno Unito** (dec.)).

73. Non si possono prendere in considerazione i ricorsi il cui esercizio viene lasciato alla discrezione di funzionari e che, di conseguenza, non sono direttamente accessibili ai ricorrenti. Parimenti, i ricorsi che non presentano un termine preciso generano incertezza e rendono inoperante la regola dei sei mesi prevista dall'articolo 35 § 1 (*Williams c. Regno Unito** (dec.)).

74. In linea di principio, l'articolo 35 § 1 non richiede di avvalersi di un ricorso in revisione o dei ricorsi straordinari dello stesso tipo e non permette di rinviare il termine di sei mesi in quanto sono state impiegate tali vie di ricorso (*Berdzenichvili c. Russia* (dec.); *Tucka c. Regno Unito (n. 1)** (dec.)). Tuttavia, se una via di ricorso straordinaria costituisce l'unico ricorso giudiziario a disposizione dell'interessato, il termine di sei mesi può essere calcolato a partire dalla data della decisione relativa a tale ricorso (*Ahtinen c. Finlandia** (dec.)).

Un ricorso in cui un ricorrente sottopone i propri motivi entro i sei mesi successivi alla decisione con cui viene rigettata la sua domanda di riapertura del procedimento è irricevibile, poiché tale decisione non è una «*decisione definitiva*» (*Sapeian c. Armenia**), § 23).

Nei casi di riapertura di un procedimento o di riesame di una decisione definitiva, il decorso del periodo di sei mesi rispetto al procedimento iniziale o alla decisione definitiva viene interrotto unicamente per quanto riguarda le questioni sollevate rispetto alla Convenzione che sono alla base del riesame o della riapertura e che sono state esaminate dall'organo di ricorso straordinario (*Sapeian c. Armenia**), § 24).

b) Decorrenza del termine

75. Il periodo di sei mesi inizia a decorrere dalla data in cui il ricorrente e/o il suo rappresentante ha una conoscenza sufficiente della decisione interna definitiva ([*Koç e Tosun c. Turchia*](#) (dec.)).

76. È lo Stato che eccepisce l'inosservanza del termine di sei mesi a dover stabilire la data in cui il ricorrente ha avuto conoscenza della decisione interna definitiva ([*Sahmo c. Turchia*](#) (dec.)).

c) Notifica della decisione

77. Al ricorrente: quando un ricorrente ha il diritto di ricevere una notifica di una copia della decisione interna definitiva, è più conforme all'oggetto e allo scopo dell'articolo 35 § 1 della Convenzione considerare che il termine di sei mesi inizia a decorrere dalla data della notifica della copia della decisione ([*Worm c. Austria*](#), § 33).

78. All'avvocato: il termine di sei mesi decorre dalla data in cui l'avvocato del ricorrente ha avuto conoscenza della decisione che costituisce l'esaurimento dei ricorsi interni, sebbene il ricorrente ne sia venuto a conoscenza successivamente ([*Celik c. Turchia*](#)* (dec.)).

d) Mancata notifica della decisione

79. Quando la notifica non è prevista nel diritto interno, conviene prendere in considerazione la data della stesura finale della decisione, data a partire dalla quale le parti possono veramente prendere conoscenza del suo contenuto ([*Papachelas c. Grecia*](#) [GC], § 30).

80. Il ricorrente o il suo avvocato devono dare prova di diligenza per ottenere una copia della decisione depositata in cancelleria ([*Ölmez c. Turchia*](#) (dec.)).

e) Assenza di ricorsi

81. Quando è chiaro a prima vista che il ricorrente non dispone di alcun ricorso effettivo, il termine di sei mesi decorre dalla data degli atti o delle misure denunciati o dalla data in cui l'interessato ne prende conoscenza o risente degli effetti o del danno degli stessi ([*Dennis e altri c. Regno Unito*](#)* (dec.); [*Varnava e altri c. Turchia*](#) [GC], § 157).

82. Quando un ricorrente si avvale di un ricorso apparentemente disponibile e si rende conto solo in seguito dell'esistenza di circostanze che lo rendono inefficace, può essere indicato prendere come punto di partenza del termine di sei mesi la data in cui il ricorrente ha avuto o avrebbe dovuto avere per la prima volta conoscenza di tale situazione ([*Varnava e altri c. Turchia*](#) [GC], § 158).

f) Calcolo del termine

83. Il termine decorre dal giorno successivo a quello della pronuncia in pubblico della decisione interna definitiva o, in assenza di tale pronuncia, il giorno successivo a quello in cui essa viene portata a conoscenza del ricorrente o del suo rappresentante, per scadere dopo sei mesi di calendario qualunque sia la vera durata di questi ultimi ([*Otto c. Germania*](#) (dec.)). Il rispetto del termine di sei mesi avviene secondo i criteri propri alla Convenzione, e non in funzione delle modalità previste ad esempio nel diritto interno di ciascuno Stato convenuto ([*Benet Praha, spol. s r.o., c. Repubblica ceca*](#)* (dec.); [*Büyükdere e altri c. Turchia*](#), § 10).

84. La Corte ha la facoltà di fissare per lo scadere del termine di sei mesi una data diversa da quella indicata dallo Stato convenuto ([*Ipek c. Turchia*](#)* (dec.)).

g) Situazione continua

85. Il concetto di «situazione continua» designa uno stato di cose risultante da azioni continue compiute dallo Stato o in suo nome di cui i ricorrenti sono vittime. Il fatto che un evento abbia conseguenze importanti distribuite nel tempo non significa che esso sia all'origine di una «situazione continua» (*Iordache c. Romania*, § 49).

86. Quando la violazione dedotta costituisce una situazione continua contro la quale non esiste alcun ricorso nel diritto interno, il termine di sei mesi decorre dal momento in cui tale situazione continua si è conclusa (*Ülke c. Turchia* (dec.)). Fintanto che essa perdura, la regola dei sei mesi non trova applicazione (*Iordache c. Romania*), § 50, si veda anche *Varnava e altri c. Turchia* [GC], §§ 161 e segg.).

*3. Data della presentazione di un ricorso*²

a) Prima lettera

87. Secondo la pratica consolidata degli organi della Convenzione e l'articolo 47 § 5 del regolamento della Corte, il ricorso di regola si reputa presentato alla data della prima comunicazione del ricorrente che espone – anche sommariamente – il suo oggetto, purché sia stato presentato un modulo di ricorso debitamente compilato entro i termini fissati dalla Corte (*Kemevuako c. Paesi Bassi* (dec.)).

88. Il timbro postale fa fede, e non la data del timbro di ricevuta apposto sul ricorso (*Kipritci c. Turchia*, § 18). Per circostanze particolari che possano giustificare un approccio diverso (*Bulinwar OOD e Hrusanov c. Bulgaria*, §§ 30 e segg.).

b) Differenza tra la data di redazione e la data di spedizione

89. In assenza di spiegazioni riguardanti un divario di più di un giorno tra la data in cui la lettera è stata scritta e la data in cui è stata spedita, sarà quest'ultima a dover essere considerata come la data di presentazione del ricorso (*Arslan c. Turchia* (dec.); *Růžičková c. Repubblica ceca* (dec.)).

Questa regola vale anche per la questione dell'invio dell'originale del modulo di ricorso entro il termine richiesto di otto settimane (*Kemevuako c. Paesi Bassi** (dec.), § 24), e per un invio via fax (*Otto c. Germania* (dec.)).

c) Trasmissione via fax

90. La sola trasmissione via fax del modulo di ricorso, senza fornire l'originale alla Corte entro il termine fissato, non è sufficiente (*Kemevuako c. Paesi Bassi** (dec.), §§ 22 e segg.).

d) Ritardo dopo la prima comunicazione

91. Sarebbe contrario allo spirito e alla finalità della regola dei sei mesi considerare che, attraverso una qualsiasi comunicazione iniziale, un ricorrente potrebbe dare il via alla procedura stabilita dalla Convenzione e poi restare inattivo per una durata inspiegata e indeterminata. I ricorrenti devono pertanto dare seguito al loro ricorso con una diligenza ragionevole dopo il primo contatto, qualunque esso sia (*P.M. c. Regno Unito** (dec.)). Qualora non venga rispettato il termine fissato di otto settimane (si veda l'articolo 47 § 5 del regolamento della Corte e paragrafo 4 delle istruzioni pratiche sulla presentazione del ricorso), la data di presentazione sarà quella della consegna del modulo di ricorso completo (*Kemevuako c. Paesi Bassi** (dec.), §§ 22-24).

2. Si vedano il regolamento della Corte e le istruzioni pratiche sulla «presentazione del ricorso».

e) Qualificazione di un motivo di ricorso

92. Un motivo di ricorso si caratterizza per i fatti che denuncia e non per i semplici mezzi o argomenti di diritto invocati (*Scoppola c. Italia (n. 2)* [GC], § 54).

f) Motivi di ricorso successivi

93. Per quanto riguarda i motivi di ricorso non contenuti nel ricorso iniziale, il decorso del termine di sei mesi viene interrotto solo alla data in cui il motivo viene presentato per la prima volta a un organo della Convenzione (*Allan c. Regno Unito** (dec.)).

94. Dei motivi di ricorso formulati dopo lo scadere del termine di sei mesi possono essere esaminati solo se riguardano degli aspetti particolari dei motivi iniziali sollevati entro il termine (*Parrocchia Greco-Cattolica Sâmbata Bihor c. Romania* (dec.)).

95. Il semplice fatto che il ricorrente abbia invocato l'articolo 6 nel suo ricorso non basta a fondamento di tutti i motivi successivi formulati in applicazione di tale disposizione quando non è stata data all'inizio alcuna indicazione sulla base fattuale e sulla natura della violazione addotta (*Allan c. Regno Unito** (dec.); *Adam e altri c. Germania** (dec.)).

96. La produzione di documenti del procedimento interno non basta a fondamento di tutti i motivi di ricorso presentati successivamente sulla base di tale procedimento. È necessaria almeno una indicazione sommaria della natura della violazione dedotta rispetto alla Convenzione per presentare un motivo di ricorso e interrompere il decorso del termine di sei mesi (*Božinovski c. «ex-Repubblica jugoslava di Macedonia»** (dec.)).

4. Esempi**a) Applicabilità dell'imposizione del termine all'obbligo processuale derivante dall'articolo 2 della Convenzione**

97. In caso di decesso, i parenti dei ricorrenti sono tenuti a prendere provvedimenti per tenersi informati sullo stato di avanzamento dell'inchiesta, o su un suo eventuale rallentamento, e a presentare i loro ricorsi con la celerità necessaria dal momento che sanno, o dovrebbero sapere, che non viene condotta alcuna inchiesta penale effettiva (*Varnava e altri c. Turchia* [GC], §§ 158 e 162).

98. Nelle cause in materia di scomparsa di persone è indispensabile che i parenti della persona scomparsa che intendono lamentare a Strasburgo una mancanza di effettività dell'inchiesta o l'assenza totale di quest'ultima non presentino alla Corte il loro motivo di ricorso con indebito ritardo. In materia di persone scomparse, i ricorrenti non possono attendere un tempo indefinito per adire la Corte. Essi devono dare prova di diligenza e di iniziativa e presentare i loro motivi senza eccessivo ritardo (*ibidem*, § 165, e, sul ritardo, §§ 162-166).

b) Condizioni di applicazione della regola dei sei mesi nelle cause in materia di periodi di detenzione multipli rispetto all'articolo 5 § 3 della Convenzione

99. I periodi detenzione multipli e consecutivi devono essere considerati come un insieme unico, e il termine di sei mesi decorre solo a partire dalla fine dell'ultimo periodo di detenzione (*Solmaz c. Turchia*, § 36).

C. Ricorso anonimo

Articolo 35 § 2 a) – Condizioni di ricevibilità

«2. La Corte non accoglie alcun ricorso individuale presentato sulla base dell’articolo 34 se:
a) è anonimo; (...)»³

1. Carattere anonimo di un ricorso

100. Un ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo si considera anonimo quando il fascicolo di causa non contiene alcun elemento che permetta alla Corte di identificare il ricorrente ([«Blondje» c. Paesi Bassi](#)* (dec.)). Nessuno dei moduli e documenti presentati contiene una indicazione del nome, solo un riferimento e degli pseudonimi, e il mandato al rappresentante è firmato «X»: l’identità del ricorrente non viene divulgata.

101. Un ricorso presentato da un’associazione a nome di persone non identificate, associazione che non pretende di essere essa stessa vittima ma lamenta una violazione del diritto al rispetto della vita privata da parte di questi privati non identificati, divenuti essi stessi i ricorrenti che dichiara di rappresentare, è stato considerato anonimo ([Confederazione dei sindacati medici francesi e Federazione nazionale degli infermieri c. Francia](#) (dec.)).

2. Carattere non anonimo di un ricorso

102. Un modulo di ricorso non firmato contenente tutti i dettagli personali sufficienti a dissipare ogni dubbio sull’identità del ricorrente seguito da una corrispondenza debitamente firmata dal rappresentante del ricorrente non è anonimo ([Kouznetsova c. Russia](#)* (dec.)).

103. Ricorso presentato indicando nomi fintizi: caso di individui che utilizzano degli pseudonimi e che spiegano alla Corte che il contesto di un conflitto armato li obbligava a non rivelare i loro veri nomi al fine di proteggere le famiglie e i parenti. Considerando che «*dietro le tattiche di dissimulazione delle vere identità per motivi che si possono comprendere, si trovano delle persone reali, concrete e identificabili attraverso un numero sufficiente di indizi, diversi dai loro nomi (...)*» e vista «*l’esistenza di un legame sufficientemente stretto tra i ricorrenti e gli eventi in causa*», la Corte non ha ritenuto che il ricorso fosse anonimo ([Chamaïev e altri c. Georgia e Russia](#) (dec.), si veda anche [Chamaïev e altri c. Georgia e Russia](#), § 275).

104. Un ricorso presentato da un organo ecclesiastico o da un’associazione a scopo religioso e filosofico l’identità dei cui membri non viene rivelata non viene rigettato in quanto anonimo (articoli 9, 10 e 11 della Convenzione [Omkarananda e Divine Light Zentrum c. Svizzera](#) (dec.)).

D. Ricorso ridondante

Article 35 § 2 b) – Condizioni di ricevibilità

«2. La Corte non accoglie alcun ricorso individuale presentato sulla base dell’articolo 34 se:
(..)
b) è essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte (...)»⁴

3. Il ricorso anonimo ai sensi dell’articolo 35 § 2 a) della Convenzione è da distinguere dalla questione della non divulgazione dell’identità di un ricorrente in deroga alla regola normale della pubblicità del procedimento dinanzi alla Corte, e dalla questione della riservatezza dinanzi alla Corte (cfr. gli articoli 33 e 47 § 3 del regolamento della Corte e le istruzioni pratiche ivi allegate).

105. Un ricorso viene considerato «essenzialmente identico» quando le parti, i motivi di ricorso e i fatti sono uguali (*Pauger c. Austria* (dec.); *Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera (n. 2)* [GC], § 63).

Quando viene constatata una simile uguaglianza, il ricorso sarà dichiarato irricevibile.

1. Ricorrenti identici

106. Dei ricorsi riguardanti lo stesso oggetto ma presentati congiuntamente da persone fisiche che hanno adito la Corte e da un'associazione che ha presentato una comunicazione al Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, non possono essere considerati come presentati dagli stessi autori (*Folgerø e altri c. Norvegia* (dec.)), così come una comunicazione presentata all'Alto Commissario per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite da una organizzazione non governativa e non dai ricorrenti (*Celiku c. Grecia*, §§ 36-41). Lo stesso vale per una domanda presentata dinanzi al Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria da un'organizzazione non governativa e una domanda presentata dai ricorrenti (*Illiū e altri c. Belgio* (dec.)).

107. Un ricorso interstatale presentato da un governo non toglie a un privato la possibilità di presentare o di far valere i propri motivi di ricorso (*Varnava e altri c. Turchia* [GC], § 118).

2. Motivi di ricorso identici

108. La nozione di motivo di ricorso rinvia all'oggetto o al fondamento giuridico della domanda.

Esso si caratterizza per i fatti denunciati e non per i semplici mezzi di fatto o di diritto invocati (*Guerra e altri c. Italia*, § 44; *Scoppola c. Italia (n. 2)* [GC], § 54; *Previti c. Italia* (dec.), § 293).

109. L'analisi da parte della Corte viene fatta motivo per motivo.

Solo i motivi che sono essenzialmente gli stessi di quelli esaminati in un altro ricorso verranno rigettati in applicazione dell'articolo 35 § 2: (*Dinc c. Turchia* (dec.)).

110. Quando il ricorrente ribadisce dei motivi di ricorso che aveva già formulato in un precedente ricorso, il ricorso in questione sarà dichiarato irricevibile (*X c. Repubblica federale di Germania*; *Duclos c. Francia* (dec.); *Clinique Mozart Sarl c. Francia* (dec.); *Rupa c. Romania* (dec.), § 52; *Coscodar c. Romania* (dec.), § 27).

111. Se un nuovo ricorso mette in causa, in uno stesso immobile, un altro appartamento e un altro locatario, e il merito di tale ricorso è essenzialmente lo stesso di quello di una causa precedente dichiarata irricevibile, questo nuovo ricorso, che viene presentato dallo stesso ricorrente e ribadisce i motivi formulati in precedenza senza apportare elementi nuovi, è essenzialmente identico al ricorso iniziale ed è pertanto irricevibile. (*X c. Repubblica federale di Germania* (dec.)).

112. Così, dei ricorsi non sono essenzialmente identici quando riguardano:

- una causa relativa alle condizioni di fermo del ricorrente e distinta da quella relativa alla sua condanna da parte della Corte di sicurezza dello Stato e da quella relativa alla decadenza dalla carica di deputati a seguito dello scioglimento del partito a cui essi appartenevano (*Sadak c. Turchia*, §§ 32-33);

4 Questa disposizione era precedentemente compresa nell'articolo 27.

- una causa relativa alle condizioni di fermo e alla condanna del ricorrente da parte della corte di sicurezza dello Stato e distinta da quella relativa alla decaduta dalla carica di deputati (*Yurttas c. Turchia*, §§ 36-37).

113. La Corte è libera di qualificare giuridicamente i fatti e non si considera vincolata dalla qualificazione attribuita agli stessi dai ricorrenti o dai governi. Di conseguenza, un ricorso volto a far riesaminare, sotto il profilo di altre disposizioni della Convenzione, i fatti che erano all'origine di un altro ricorso, verte sullo stesso motivo di ricorso e dunque deve essere rigettato in quanto irricevibile (*Previti c. Italia* (dec.), §§ 293-294).

3. Fatti identici

114. La presenza di motivi di ricorso identici non ostacola, di per sé, la ricevibilità del ricorso se questo espone fatti nuovi.

115. Quando il ricorrente presenta fatti nuovi, il ricorso non sarà essenzialmente identico a quello del ricorso precedente (*Chappex c. Svizzera* (dec.); *Patera c. Repubblica ceca* (dec.)) (i motivi di ricorso relativi a fatti già evocati dinanzi ad un'altra istanza internazionale sono irricevibili, mentre in compenso i fatti posteriori, nuovi, sono ricevibili).

116. In caso contrario, il ricorso sarà dichiarato irricevibile (*Hokkanen c. Finlandia** (dec.); *Adesina c. Francia** (dec.); *Bernardet c. Francia* (dec.); *Gennari c. Italia* (dec.); *Manuel c. Portogallo* (dec.)).

E. Ricorso già sottoposto ad un'altra istanza internazionale

Articolo 35 § 2 b) – Condizioni di ricevibilità

«2. La Corte non accoglie alcun ricorso individuale presentato sulla base dell'articolo 34 se:

(...)

b) è essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi.»

117. Questa disposizione è finalizzata ad evitare una pluralità di procedimenti internazionali relativi alle stesse cause.

118. Le condizioni di ricevibilità poste da questo comma sono cumulative:

- il ricorso non deve essere essenzialmente identico a un altro ricorso, ossia non deve contenere gli stessi fatti, le stesse parti e gli stessi motivi (per la constatazione di questi elementi si veda *supra* il punto I.D. «Ricorso ridondante»); e
- il ricorso non deve essere stato già sottoposto ad un'altra istanza internazionale di inchiesta o di risoluzione.

119. Quando la Corte constata, a causa dell'esistenza di una decisione pronunciata sul merito nel momento in cui esamina la causa, che le condizioni poste dall'articolo 35 § 2 b) sono riunite, deve dichiarare irricevibile un ricorso che è già stato oggetto di esame da parte di un'altra istanza internazionale.

120. Per rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 35 § 2 b), l'istanza in questione deve presentare delle caratteristiche che permettano di assimilarlo ad un ricorso individuale ai sensi dell'articolo 34.

1. La nozione di istanza

a) L'istanza deve essere pubblica

121. Il Comitato dei diritti dell'uomo dell'Unione interparlamentare, che è un'associazione privata, costituisce un'organizzazione non governativa; l'articolo 27 della Convenzione (divenuto articolo 35 § 2) è inapplicabile dal momento che quest'ultimo riguarda delle istituzioni e delle procedure intergovernative (*Loukanov c. Bulgaria* (dec.)).

b) L'istanza deve essere internazionale

122. Nonostante sia stata creata con un trattato internazionale e benché molti dei suoi membri siano membri internazionali, la Camera dei diritti dell'uomo della Bosnia-Erzegovina non è un'istanza internazionale (*Jeličić c. Bosnia Erzegovina* (dec.)).

c) L'istanza deve essere indipendente

123. È il caso del Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria, in quanto composto di esperti indipendenti, che sono personalità eminenti specializzate nei diritti dell'uomo (*Peraldi c. Francia* (dec.)).

124. In compenso, la Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite «procedura 1503» è essenzialmente un organo intergovernativo composto da rappresentanti degli Stati. Non è un'«altra istanza internazionale» (*Mikolenko c. Estonia** (dec.)).

d) L'istanza deve essere giudiziaria

125. Il ricorso deve essere presentato dinanzi ad un'istanza giudiziaria o quasi giudiziaria (*Zagaria c. Italia* (dec.)).

126. Non è il caso del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), il cui ruolo è di natura preventiva. Le informazioni raccolte dal CPT hanno un carattere riservato. I privati non dispongono né di un diritto di partecipazione al procedimento, né del diritto di essere informati delle raccomandazioni che possono essere adottate da tale comitato a meno che esse non vengano rese pubbliche (*Zagaria c. Italia* (dec.); *Annunziata c. Italia* (dec.); *Genovese c. Italia* (dec.); *Stolder c. Italia*, §§ 16-19).

2. Le garanzie relative alla procedura

a) Il contraddittorio

127. Gli autori delle comunicazioni sottoposte all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani in applicazione della procedura 1503 non possono prendere parte alla procedura, che è riservata; essi non vengono informati delle misure che possono essere adottate dalle Nazioni Unite, a meno che queste non vengano rese pubbliche. Questa procedura non può dunque essere assimilata in un'altra istanza a un ricorso individuale ai sensi dell'articolo 34 (*Celniku c. Grecia*, §§ 39-41).

b) Le esigenze che si impongono all'organo giurisdizionale

128. Le decisioni dell'istanza in causa devono essere motivate, notificate alle parti e pubblicate (*Peraldi c. Francia* (dec.)).

3. Il ruolo dell'istanza

129. Un'istituzione avente un ruolo preventivo non può essere assimilata a un'istanza internazionale ([Zagaria c. Italia](#) (dec.); [De Pace c. Italia](#); o [Gallo c. Italia](#) (dec.), in materia di CPT). Inoltre, le informazioni raccolte da quest'organo sono riservate, e i privati non dispongono di un diritto di partecipare alla procedura o di essere informati delle raccomandazioni di questo organismo a meno che queste ultime non vengano rese pubbliche.

130. Lo stesso vale per un organo che esamina una situazione generale ([Mikolenko c. Estonia](#)* (dec.)), o nel caso di un relatore speciale incaricato di redigere una relazione sui diritti umani delle persone detenute ([Yağmurdereli c. Turchia](#) (dec.)).

La Commissione europea che decide in merito ad una contestazione presentata da un privato, il quale denuncia una legislazione o una pratica imputabile ad uno Stato membro, non costituisce una istanza internazionale di inchiesta o di risoluzione. Essa permette alla Commissione di avviare una «procedura di infrazione» o «procedura precontenziosa» che ha l'unico scopo di ottenere l'adeguamento volontario dello Stato membro alle esigenze del diritto dell'Unione o un ricorso per inadempienza, che non produce l'effetto di disciplinare una situazione individuale. Tale denuncia non può pertanto essere assimilata, né sotto il profilo procedurale né dal punto di vista dei suoi potenziali effetti, ad un ricorso individuale ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione. Di conseguenza, la Commissione non decide in qualità di istanza internazionale di inchiesta o di risoluzione ([Karoussiotis c. Portogallo](#), §§ 62-77).

a) L'istanza deve poter determinare delle responsabilità

131. Ciò non avviene:

- per il Comitato delle persone scomparse a Cipro, poiché la Turchia non è parte alla procedura dinanzi a tale comitato e quest'ultimo non può determinare delle responsabilità relativamente al decesso delle persone scomparse ([Varnava e altri c. Turchia](#) (dec.));
- per il Gruppo di lavoro sulle sparizioni forzate o involontarie della Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, poiché esso non può pronunciarsi sulle responsabilità in caso di decesso di persone scomparse o fare accertamenti sulla causa dello stesso ([Malsagova e altri c. Russia](#)* (dec.)).

132. In compenso, il Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria che può emettere raccomandazioni che permettano di determinare le responsabilità degli Stati nei casi di detenzione arbitraria può essere visto come un'istanza internazionale di inchiesta ([Peraldi c. Francia](#) (dec.)).

b) L'istanza deve mirare a far cessare la violazione

133. Le raccomandazioni del Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria, rivolte ai governi, sono destinate a produrre l'effetto di porre fine alle situazioni controverse ([Peraldi c. Francia](#) (dec.); [Illiū e altri c. Belgio](#) (dec.)).

134. Le vittime di una violazione devono poter ottenere una riparazione. Non è questo il caso della Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite ([Mikolenko c. Estonia](#)* (dec.)) o del Gruppo di lavoro di quest'ultima sulle sparizioni forzate o involontarie ([Malsagova e altri c. Russia](#)* (dec.)).

c) L'efficacia dell'istanza

135. La decisione deve essere pubblicata: dinanzi al CPT i privati non dispongono di un diritto di essere informati delle raccomandazioni che possono essere adottate a meno che esse non vengano rese pubbliche ([Zagaria c. Italia](#) (dec.) e [De Pace c. Italia](#)).

136. La procedura dinanzi al Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria permette che i pareri, accompagnati da raccomandazioni, rivolti al governo, siano allegati al rapporto annuale trasmesso alla Commissione dei diritti umani che può successivamente rivolgere delle raccomandazioni all'Assemblea generale delle Nazioni Unite; a causa dei suoi potenziali effetti, tale procedura viene assimilata a un ricorso individuale ([Peraldi c. Francia](#) (dec.)).

137. In tal modo, vengono visti come un'«altra istanza internazionale»:

- il Comitato per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite ([Calcerrada Fornieles e Cabeza Mato c. Spagna](#) (dec.); [Pauger c. Austria](#) (dec.); [C.W. c. Finlandia](#)* (dec.));
- il Comitato della libertà sindacale dell'Organizzazione internazionale del lavoro ([Cereceda Martín e altri c. Spagna](#) (dec.));
- il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria ([Peraldi c. Francia](#) (dec.)).

F. Ricorso abusivo

Articolo 35 § 3 a) – Condizioni di ricevibilità

«3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 se ritiene che:

- a) il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo.»

1. Definizione generale

138. La nozione di «abusivo», rispetto all'articolo 35 § 3 a), deve essere compresa nel suo significato comune contemplato dalla teoria generale del diritto – ossia il fatto, da parte del titolare di un diritto, di attuarlo al di fuori della sua finalità in modo pregiudizievole. Pertanto, è abusivo qualsiasi comportamento di un ricorrente manifestamente contrario alla vocazione del diritto di ricorso stabilito dalla Convenzione e che ostacoli il buon funzionamento della Corte e il buono svolgimento del procedimento dinanzi ad essa ([Mirolubovs e altri c. Lettonia](#), §§ 62 e 65).

139. Dal punto di vista tecnico, dal testo dell'articolo 35 § 3 risulta che un ricorso abusivo deve essere dichiarato irricevibile piuttosto che essere cancellato dal ruolo. Peraltro, la Corte ha sottolineato che il rigetto di un ricorso per abuso del diritto di ricorso è una misura eccezionale ([Mirolubovs e altri c. Lettonia](#), § 62). Le ipotesi in cui la Corte ha concluso per il carattere abusivo di un ricorso possono essere ripartite in cinque categorie tipiche: disinformazione della Corte; uso di un linguaggio abusivo; violazione dell'obbligo di riservatezza della definizione amichevole; ricorso manifestamente cavilloso o privo di una reale posta in gioco; nonché tutte le altri ipotesi, di cui non è possibile compilare una lista esaustiva.

2. Disinformazione della Corte

140. Un ricorso è abusivo se si fonda deliberatamente su fatti inventati ai fini di trarre la Corte in inganno ([Varbanov c. Bulgaria](#), § 36). Gli esempi più gravi ed evidenti di un tale abuso sono, in primo luogo, la presentazione del ricorso sotto una falsa identità ([Drijfhout c. Paesi Bassi](#)* (dec.), §§ 27-29), e, in secondo luogo, la falsificazione dei documenti indirizzati alla Corte ([Jian c. Romania](#) (dec.), [Bagheri e Maliki c. Paesi Bassi](#)* (dec.) e [Poznanski e altri c. Germania](#) (dec.)). Questo tipo di abuso può essere commesso anche per inazione, quando il

ricorrente omette fin dall'inizio di informare la Corte di un elemento fondamentale per l'esame della causa (*Al-Nashif c. Bulgaria*, § 89, e *Kéretchachvili c. Georgia* (dec.)). Parimenti, se nuovi importanti sviluppi sopraggiungono nel corso del procedimento dinanzi alla Corte e se – malgrado l'obbligo espresso che incombe su di essa in virtù del regolamento – il ricorrente non la informa degli stessi, impedendole così di pronunciarsi sul caso con perfetta cognizione di causa, il suo ricorso può essere rigettato in quanto abusivo (*Hadrabová e altri c. Repubblica ceca** (dec.) e *Predescu c. Romania*, §§ 25-27).

141. L'intenzione dell'interessato di indurre la Corte in errore deve sempre essere stabilita con un grado sufficiente di certezza (*Melnik c. Ucraina**, §§ 58-60, *Nold c. Germania*, § 87, e *Miszczynski c. Polonia** (dec.)).

3. Linguaggio abusivo

142. Vi è abuso del diritto di ricorso quando il ricorrente utilizza, nella sua comunicazione con la Corte, delle espressioni particolarmente vessatorie, oltraggiose, minacciose o provocatorie – nei confronti del governo convenuto, del suo agente, delle autorità dello Stato convenuto, della Corte stessa, dei suoi giudici, della sua cancelleria o degli agenti di quest'ultima (*Řehák c. Repubblica ceca** (dec.), *Duringer e Grunge c. Francia* (dec.) e *Stamoulakatos c. Regno Unito* (dec.)).

143. Non basta che il linguaggio del ricorrente sia semplicemente vivace, polemico o sarcastico; esso deve eccedere «i limiti di una critica normale, civile e legittima» per essere definito abusivo (*Di Salvo c. Italia* (dec.); per un esempio contrario, si veda *Alexanian c. Russia**, §§ 116-118). Se, nel corso del procedimento, il ricorrente cessa di utilizzare le espressioni in questione dopo un ammonimento espresso da parte della Corte, le ritira esplicitamente o, meglio ancora, presenta le proprie scuse, il ricorso non sarà più rigettato in quanto abusivo (*Tchernitsine c. Russia**, §§ 25-28).

4. Violazione dell'obbligo di riservatezza della definizione amichevole

144. Una violazione intenzionale, da parte di un ricorrente, dell'obbligo di riservatezza delle negoziazioni della definizione amichevole, imposto alle parti dall'articolo 39 § 2 della Convenzione e dall'articolo 62 § 2 del regolamento, può essere definito un abuso del diritto di ricorso e portare al rigetto del ricorso stesso (*Miroľubovs e altri c. Lettonia*, § 66, *Hadrabová e altri c. Repubblica ceca** (dec.) e *Popov c. Moldova**, § 48).

145. Per sapere se il ricorrente è venuto meno al proprio obbligo di riservatezza, bisogna anzitutto definire i limiti di tale obbligo. In effetti, esso deve sempre essere interpretato alla luce del suo obiettivo generale, quello di agevolare la definizione amichevole tutelando le parti e la Corte da eventuali pressioni. Pertanto, se il fatto di comunicare a un terzo il contenuto dei documenti relativi alla definizione amichevole può in linea di principio costituire un abuso ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, non si può comunque trarre da ciò un divieto totale e incondizionato di mostrare tali documenti a un terzo qualsiasi o di parlargliene. In effetti, un'interpretazione così ampia e rigida rischierebbe di pregiudicare la difesa degli interessi legittimi del ricorrente – ad esempio, quando si tratta per lui di chiedere puntuali informazioni a un consulente esperto in una causa in cui è autorizzato a rappresentarsi personalmente dinanzi alla Corte. Del resto, sarebbe troppo difficile, se non impossibile, per la Corte controllare il rispetto di un simile divieto. Ciò che gli articoli 39 § 2 della Convenzione e 62 § 2 del regolamento vietano alle parti, è rendere pubbliche le informazioni in questione, sia per il tramite dei media, sia nell'ambito di una corrispondenza che possa essere letta da molte persone, sia in qualsiasi altro modo (*Miroľubovs e altri c.*

[Lettonia](#), § 68). È dunque questo genere di comportamento, che presenta un certo grado di gravità, ad essere abusivo.

146. Per essere definita abusiva, la divulgazione delle informazioni riservate deve essere intenzionale. La responsabilità diretta del ricorrente in tale divulgazione deve sempre essere stabilita con un grado sufficiente di certezza, poiché un semplice sospetto non è sufficiente a questo proposito ([ibidem](#), § 66 *in fine*). Per degli esempi concreti dell'applicazione di tale principio, si veda: per un esempio positivo, la causa [Hadrabová e altri c. Repubblica ceca](#)* (dec.), in cui i ricorrenti avevano esplicitamente citato le proposte di definizione amichevole formulate dalla cancelleria della Corte nella loro corrispondenza con il ministero della Giustizia del loro Paese, il che ha portato al rigetto del loro ricorso in quanto abusivo; e, per un esempio negativo, la causa [Miroľubovs e altri c. Lettonia](#), in cui non è stato stabilito con certezza che la diffusione delle informazioni riservate fosse dovuta a tutti e tre i ricorrenti, il che ha portato la Corte a rigettare l'eccezione preliminare del governo.

5. Ricorso manifestamente cavilloso o privo di una reale posta in gioco

147. È abusivo il fatto, per un ricorrente, di presentare ripetutamente, dinanzi alla Corte, ricorsi cavillosi e manifestamente infondati, analoghi a un suo ricorso già dichiarato irricevibile in passato ([M. c. Regno Unito](#)* (dec.) e [Philis c. Grecia](#)* (dec.)).

148. La Corte può anche dichiarare abusivo un ricorso manifestamente privo di una reale posta in gioco e/o che riguardi una somma di denaro irrisionaria. Nella causa [Bock c. Germania](#)* (dec.), il ricorrente si lamentava per la durata di un procedimento civile che egli aveva intentato per farsi rimborsare il prezzo di un integratore alimentare prescritto dal suo medico, prezzo che ammontava a 7,99 euro. La Corte ha sottolineato che il suo ruolo era sovraccarico di numerosissimi ricorsi pendenti che sollevavano gravi questioni relative ai diritti umani, e che il ricorrente aveva fatto un uso sproporzionato del sistema di protezione instaurato dalla Convenzione considerato, da una parte, il carattere irrisionario della somma in contestazione (ivi compreso rispetto all'ammontare del suo stipendio) e, dall'altra, il fatto che il procedimento riguardava non una medicina, ma un integratore alimentare. Essa ha inoltre osservato che i procedimenti simili a quest'ultimo contribuivano ad intasare le giurisdizioni interne e costituivano uno dei motivi della durata eccessiva dei procedimenti. Il ricorso è dunque stato rigettato in quanto abusivo. Dall'entrata in vigore del Protocollo n. 14, il 1° giugno 2010, questo tipo di ricorsi rientra piuttosto nell'ambito dell'articolo 35 § 3 b) della Convenzione (assenza di un pregiudizio importante).

6. Altre ipotesi

149. Può accadere che le sentenze e le decisioni della Corte, così come le cause ancora pendenti dinanzi ad essa, vengano utilizzate nell'ambito del discorso politico a livello nazionale degli Stati contraenti. Un ricorso ispirato da un desiderio di pubblicità o di propaganda non è, solo per questo motivo, abusivo ([McFeeley e altri c. Regno Unito](#) (dec.) e anche [Khadzialiyev e altri c. Russia](#), §§ 66-67). Tuttavia, vi può essere un abuso se il ricorrente, mosso da interessi di ordine politico, accorda alla stampa o alla televisione delle interviste in cui dimostra un atteggiamento irresponsabile e frivolo nei confronti del procedimento pendente dinanzi alla Corte ([Partito laburista georgiano c. Georgia](#)*).

7. L'atteggiamento da adottare da parte del governo convenuto

150. Se il governo convenuto considera che il ricorrente ha commesso un abuso del diritto di ricorso, deve avvisarne la Corte e comunicarle le informazioni di cui dispone in merito, affinché essa possa trarne le conclusioni appropriate. In effetti, è la Corte stessa, e non il

governo convenuto, che ha il dovere di vigilare sul rispetto degli obblighi procedurali imposti dalla Convenzione e dal suo regolamento alla parte ricorrente. In compenso, delle minacce, da parte del Governo e dei suoi organi, di avviare un'azione penale o disciplinare contro un ricorrente per una pretesa inosservanza ai suoi obblighi procedurali dinanzi alla Corte, potrebbero porre dei problemi dal punto di vista dell'articolo 34 *in fine* della Convenzione, che vieta ogni ostacolo all'esercizio efficace del diritto di ricorso individuale (*Miroslubovs e altri c. Lettonia*, § 70).

II. LE IRRICEVIBILITÀ BASATE SU MOTIVI DI COMPETENZA DELLA CORTE

A. Incompatibilità *ratione personae*

Articolo 35 § 3 a) – Condizioni di ricevibilità

«3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 se ritiene che:
a) il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli (...»

Articolo 32 – Competenza della Corte

«1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che siano sottoposte ad essa alle condizioni previste dagli articoli 33, 34, 46 e 47.
2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte che decide.»

1. Principi

151. La compatibilità *ratione personae* richiede che l'addotta violazione della Convenzione sia stata commessa da uno Stato Contraente o sia comunque ad esso imputabile.

152. Anche in assenza di obiezioni da parte dello Stato convenuto quanto alla competenza *ratione personae* della Corte, la questione esige un esame d'ufficio da parte della Corte (*Sejdić e Finci c. Bosnia-Erzegovina* [GC], § 27).

153. I diritti fondamentali tutelati dai trattati internazionali in materia di diritti umani devono essere garantiti agli individui che risiedono nel territorio dello Stato parte interessato, nonostante la dissoluzione o la susseguente successione di questo (*Bijelić c. Montenegro e Serbia*, § 69).

154. Una società di Stato dovrà godere di un'indipendenza istituzionale ed operativa nei confronti dello Stato sufficiente ad esonerare questo dalla responsabilità ai sensi della Convenzione per le sue azioni ed omissioni (*Mikhailenki ed altri c. Ucraina*, §§ 43-45; *Cooperativa Agricola Slobozia-Hanesei c. Moldova**, § 19).

155. I ricorsi saranno dichiarati incompatibili *ratione personae* per i seguenti motivi:

- se il ricorrente non è legittimato ad agire ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione (*Frazione comunale di Antilly c. Francia* (dec.); *Döşemealtı Belediyesi c. Turchia* (dec.); *Moretti e Benedetti c. Italia*);
- se egli non è in grado di dimostrare di essere vittima della violazione addotta;
- se il ricorso è rivolto contro un privato (*X c. Regno Unito* (dec.); *Durini c. Italia* (dec.));

- se il ricorso è rivolto contro uno Stato che non ha ratificato la Convenzione ([E.S. c. Repubblica federale di Germania](#) (dec.)); o direttamente contro un’organizzazione internazionale che non ha aderito alla Convenzione ([Stephens c. Cipro, Turchia e le Nazioni Unite](#)* (dec.), ultimo paragrafo);
- se il ricorso riguarda un Protocollo alla Convenzione che lo Stato convenuto non ha ratificato ([Horsham c. Regno Unito](#)* (dec.); [De Saedeleer c. Belgio](#), § 68).

2. Competenza

156. Una constatazione di incompetenza *ratione loci* non dispensa la Corte dall’accertare se i ricorrenti rientrino nella competenza di uno o più Stati contraenti ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione ([Drozd e Janousek c. Francia e Spagna](#), § 90). Di conseguenza, le eccezioni secondo le quali i ricorrenti non rientrano nella competenza di uno Stato convenuto devono in linea di principio essere sollevate sotto il profilo dell’incompatibilità *ratione personae* (si vedano le tesi difese dai governi convenuti nelle cause [Banković ed altri c. Belgio e altri 16 Stati contraenti](#) (dec.) [GC], § 35; [Ilașcu ed altri c. Moldova e Russia](#) [GC], § 300; e [Weber e Saravia c. Germania](#) (dec.)).

157. La compatibilità *ratione personae* esige inoltre che la violazione addotta sia imputabile ad uno Stato contraente ([Gentilhomme, Schaff-Benhadji e Zerouki c. Francia](#), § 20). Tuttavia, in cause recenti, le questioni di imputabilità/responsabilità sono state esaminate senza esplicativi riferimenti alla compatibilità *ratione personae* ([Assanidzé c. Georgia](#) [GC], §§ 144 e ss.; [Hussein c. Albania e altri 20 Stati contraenti](#)* (dec.); [Isaak ed altri c. Turchia](#)* (dec.); [Stephens c. Malta \(n. 1\)](#)*, § 45).

3. Responsabilità, imputabilità

158. Gli Stati possono essere ritenuti responsabili degli atti che promanano dalle loro autorità e dispieggano effetti fuori del loro territorio, siano essi compiuti all’interno o all’esterno delle frontiere nazionali ([Drozd e Janousek c. Francia e Spagna](#), § 91; [Soering c. Regno Unito](#), §§ 86 e 91; [Loizidou c. Turchia](#) (eccezioni preliminari), § 62). Ciò avverrà tuttavia in via eccezionale ([Ilașcu ed altri c. Moldova e Russia](#) [GC], § 314; [Banković ed altri c. Belgio e altri 16 Stati contraenti](#) (dec.) [GC], § 71). Ad esempio, quando uno Stato contraente eserciti un controllo effettivo o, perlomeno, un’influenza decisiva su un territorio ([Ilașcu ed altri c. Moldova e Russia](#) [GC], §§ 314-316 e 392, [Medvedyev ed altri c. Francia](#) [GC], §§ 63-64, e sul concetto di «controllo globale», §§ 315-316; [Banković ed altri c. Belgio e altri 16 Stati contraenti](#) (dec.) [GC], §§ 67 e ss., e §§ 79-82; [Cipro c. Turchia](#) [GC], §§ 75-81; [Loizidou c. Turchia](#) (eccezioni preliminari), § 52; [Markovic ed altri c. Italia](#) [GC], § 54).

159. Uno Stato può essere ritenuto responsabile di violazioni dei diritti, ai sensi della Convenzione, delle persone che, pur trovandosi nel territorio di un altro Stato, risultano essere sotto l’autorità o il controllo del primo di tali Stati tramite suoi agenti che operano – legalmente o illegalmente – nel secondo ([Issa ed altri c. Turchia](#)*, § 71; [Sánchez Ramírez c. Francia](#) (dec.); [Öcalan c. Turchia](#) [GC], § 91; [Medvedyev ed altri c. Francia](#) [GC], §§ 66-67).

Quanto agli atti verificatisi in una zona cuscinetto dell’ONU si veda [Isaak ed altri c. Turchia](#)* (dec.).

160. Per i territori che rientrano giuridicamente nella giurisdizione di uno Stato contraente, ma di fatto sono sottratti alla sua autorità o al suo controllo effettivo, il ricorso può essere considerato incompatibile con le disposizioni della Convenzione ([An ed altri c. Cipro](#)* (dec.)), ma è necessario tenere conto degli obblighi positivi dello Stato derivanti dalla

Convenzione ([*Ilașcu ed altri c. Moldova e Russia*](#) [GC], §§ 312-313, §§ 333 e ss., così come [*Stephens c. Cipro, Turchia e le Nazioni Unite*](#)* (dec.)).

161. Esistono eccezioni al principio secondo il quale la presenza fisica di un individuo nel territorio di una delle Parti contraenti ha per effetto di porre tale individuo sotto la giurisdizione dello Stato interessato. Ciò si verifica, ad esempio, quando uno Stato ospita la sede di un'organizzazione internazionale e il ricorrente intraprende un'azione contro quest'ultima. Il mero fatto che la sede e i locali del tribunale penale internazionale si trovino nei Paesi Bassi non è un motivo sufficiente per attribuire a tale Stato le azioni od omissioni denunciate contro quel tribunale internazionale che aveva condannato i ricorrenti ([*Galić c. Paesi Bassi*](#)* (dec.), e [*Blagojević c. Paesi Bassi*](#)* (dec.)). Per un ricorso rivolto contro lo Stato convenuto nella sua qualità di Stato ospitante la sede permanente di un'organizzazione internazionale si veda [*Lopez Cifuentes c. Spagna*](#) (dec.), §§ 25-26. Per l'accettazione di un'amministrazione civile internazionale sul proprio territorio si veda [*Berić ed altri c. Bosnia-Erzegovina*](#) (dec.), § 30.

162. La partecipazione di uno Stato ad un procedimento rivolto contro di esso in un altro Stato non comporta, è ovvio, l'esercizio extraterritoriale da parte dello stesso della sua giurisdizione ([*McElhinney c. Irlanda e Regno Unito*](#)* (dec.) [GC]; [*Treska c. Albania e Italia*](#) (dec.); [*Manoilescu e Dobrescu c. Romania e Russia*](#) (dec.), §§ 99-111).

163. Sebbene la responsabilità degli Stati contraenti per le azioni delle persone private sia di solito esaminata sotto il profilo della compatibilità *ratione personae*, essa può anche dipendere dal contenuto dei diritti individuali sanciti nella Convenzione e dalla portata degli obblighi positivi associati a tali diritti (si vedano, ad esempio, [*Siliadin c. Francia*](#), §§ 77-81; [*Beganović c. Croazia*](#), §§ 69-71). La responsabilità dello Stato può essere chiamata in causa, ai sensi della Convenzione, in caso di formale o tacita approvazione da parte delle autorità statali delle azioni di privati cittadini che violino i diritti, sanciti dalla Convenzione, di altri privati cittadini soggetti alla giurisdizione di tale Stato ([*Ilașcu ed altri c. Moldova e Russia*](#) [GC], § 318).

164. La Corte ha inoltre posto dei principi quanto alla responsabilità extraterritoriale per fatti di arresto e detenzione nell'ambito di una procedura di estradizione ([*Stephens c. Malta \(n. 1\)*](#)*), § 52).

4. Questioni relative all'eventuale responsabilità di Stati parte alla Convenzione per azioni od omissioni dipendenti dalla loro appartenenza ad un'organizzazione internazionale

165. La Convenzione non può essere interpretata nel senso di fare dipendere dal controllo della Corte le azioni ed omissioni degli Stati contraenti coperte da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e commesse prima o durante le missioni dell'ONU volte a preservare la pace e la sicurezza internazionali, in quanto ciò costituirebbe un'ingerenza nel compimento di una delle missioni fondamentali dell'ONU ([*Behrami e Behrami c. Francia e Saramati c. Francia, Germania e Norvegia*](#) (dec.) [GC], §§ 146-152).

166. Quanto alle decisioni di organi giurisdizionali internazionali, la Corte ha, per estensione, declinato la sua competenza *ratione personae* a conoscere di ricorsi riguardanti la procedura dinanzi allo stesso Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, creato in virtù di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ([*Galić c. Paesi Bassi*](#)* (dec.), e [*Blagojević c. Paesi Bassi*](#)* (dec.)). Per la revoca di funzionari con decisione dell'Alto Rappresentante per la Bosnia Erzegovina, la cui autorità si fonda sulle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, si veda [*Berić ed altri c. Bosnia-Erzegovina*](#) (dec.), §§ 26 e ss.).

167. Uno Stato contraente non può vedersi imputare un'addotta violazione della Convenzione a motivo di una decisione o misura promanante da un organo di un'organizzazione internazionale di cui sia membro, quando non sia stato accertato, e nemmeno affermato, che la tutela dei diritti fondamentali globalmente offerta da quella organizzazione internazionale non sarebbe «equivalente» a quella garantita dalla Convenzione, e lo Stato interessato non sia intervenuto né direttamente né indirettamente nella commissione dell'azione controversa ([*Gasparini c. Italia e Belgio*](#) (dec.)).

168. Così, la Corte ha declinato la sua competenza *ratione personae* per quanto riguarda le doglianze dirette contro decisioni individuali adottate dall'organo competente di un'organizzazione internazionale nell'ambito di una controversia di lavoro che si iscriva interamente nell'ordinamento giuridico interno dell'organizzazione internazionale con personalità giuridica diversa da quella dei suoi Stati membri, i quali non siano intervenuti affatto nella controversia e le cui azioni od omissioni in nessun caso chiamerebbero in causa la loro responsabilità ai sensi della Convenzione ([*Boivin c. 34 Stati membri del Consiglio d'Europa*](#) (dec.) – contenzioso individuale di lavoro in seno a Eurocontrol; [*Lopez Cifuentes c. Spagna*](#) (dec.) – procedimento disciplinare avviato in seno al Consiglio olivicolo internazionale, §§ 28 e 29; [*Beygo c. 46 Stati membri del Consiglio d'Europa*](#) (dec.) – procedimento disciplinare in seno al Consiglio d'Europa). Per quanto riguarda le addotte violazioni della Convenzione originate dalla revoca di un funzionario della Commissione europea e dalla procedura di ricorso dinanzi al tribunale di prima istanza delle Comunità europee e alla Corte di giustizia si veda [*Connolly c. 15 Stati membri dell'Unione europea*](#) (dec.). Inoltre, per un procedimento dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti si veda [*Rambus Inc. c. Germania*](#)* (dec.).

Si confronti con l'esame effettuato dalla Corte in merito alle denunce di lacune strutturali di un meccanismo interno ad un'organizzazione internazionale – che non garantirebbe ai diritti fondamentali una tutela «equivalente» a quella assicurata dalla Convenzione – alla quale gli Stati parte interessati abbiano trasferito una parte dei loro poteri sovrani ([*Gasparini c. Italia e Belgio*](#) (dec.)).

169. La Corte distingue le situazioni che implicano un intervento diretto o indiretto nella controversia in questione da parte dello Stato convenuto, di cui è chiamata in causa la responsabilità internazionale ([*Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda*](#) [GC], § 153 – si confronti con [*Behrami e Behrami c. Francia e Saramati c. Francia, Germania e Norvegia*](#) (dec.) [dec.], § 151), ad esempio:

- decisione di escludere la ricorrente dal corpo elettorale sulla base di un trattato elaborato nell'ambito delle Comunità europee ([*Matthews c. Regno Unito*](#) [GC]);
- applicazione al ricorrente di una legge francese che recepisce una direttiva comunitaria ([*Cantoni c. Francia*](#) [GC]);
- rifiuto di accesso opposto dai tribunali tedeschi ([*Beer e Regan c. Germania*](#) [GC] e [*Waite e Kennedy c. Germania*](#) [GC]);
- sequestro effettuato nel proprio territorio dalle proprie autorità, su provvedimento ministeriale, in virtù degli obblighi giuridici derivanti dal diritto comunitario ([*Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda*](#)) (regolamento comunitario adottato anch'esso in applicazione di una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, §§ 153-154);
- ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee da parte di un tribunale interno ([*Coöperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A. c. Paesi Bassi*](#)* (dec.)).

170. Così, per quanto riguarda l’Unione europea, i ricorsi rivolti contro Stati membri riguardo all’applicazione da parte di questi del diritto comunitario non saranno necessariamente irricevibili per tale motivo (*Bosphorus Airways c. Irlanda* [GC], § 137; (*Matthews c. Regno Unito* [GC], §§ 26-35).

171. Per quanto riguarda i ricorsi rivolti direttamente contro le istituzioni della Comunità europea, non parte alla Convenzione, una giurisprudenza più antica consente di dichiararli irricevibili *ratione personae* (*Confédération française démocratique du travail c. Comunità europea* (dec.), sussidiariamente: la collettività dei loro Stati membri e i loro Stati membri presi singolarmente, e gli altri riferimenti citati in *Bosphorus Airways c. Irlanda*, § 152; recentemente, *Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A. c. Paesi Bassi** (dec.)).

Questa giurisprudenza vale anche per l’Ufficio europeo dei brevetti (*Lenzing AG c. Germania** (dec.)).

172. Sulla questione se la responsabilità di un paese possa essere chiamata in causa in conseguenza del fatto che la Costituzione dello stesso è un allegato ad un trattato internazionale si veda *Sejdić e Finci c. Bosnia-Erzegovina* [GC], § 30.

B. Incompatibilità *ratione loci*

Articolo 35 § 3 a) – Condizioni di ricevibilità

«3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell’articolo 34 se ritiene che:
a) il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli (...»»

Articolo 32 – Competenza della Corte

«1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che siano sottoposte ad essa alle condizioni previste dagli articoli 33, 34, 46 e 47.
2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte che decide.»»

1. Principi

173. La compatibilità *ratione loci* esige che l’addotta violazione della Convenzione si sia verificata nella giurisdizione dello Stato convenuto o nel territorio da esso effettivamente controllato (*Cipro c. Turchia* [GC], §§ 75-81; *Drozd e Janousek c. Francia e Spagna*, §§ 84-90).

174. I ricorsi riguardanti fatti verificatisi in un territorio esterno a quello dello Stato contraente e senza alcun nesso con una qualsivoglia autorità che rientri nella giurisdizione dello Stato contraente saranno rigettati per incompatibilità *ratione loci*.

175. Per quanto riguarda i ricorsi relativi ad azioni svoltesi fuori del territorio di uno Stato contraente, il governo può sollevare un’eccezione preliminare riguardante l’incompatibilità *ratione loci* del ricorso (*Loizidou c. Turchia* (eccezioni preliminari), § 55; *Rantsev c. Cipro e Russia*, § 203). Una tale eccezione sarà esaminata ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione (sull’ampiezza del concetto di «giurisdizione» secondo tale articolo, si veda *Banković ed altri c. Belgio e altri 16 Stati contraenti* (dec.) [GC], § 75).

176. Capita che il governo convenuto sollevi l’irricevibilità di un ricorso per incompatibilità *ratione loci* con le disposizioni della Convenzione, motivando che, durante il procedimento, il ricorrente risiedeva in un altro Stato contraente e che egli ha avviato il

procedimento nello Stato convenuto a motivo di una disciplina più favorevole. La Corte esamina tali ricorsi anche sotto il profilo dell'articolo 1 (*Haas c. Svizzera* (dec.)).

177. E' tuttavia chiaro che uno Stato è responsabile delle azioni dei propri rappresentanti diplomatici e consolari all'estero e che non si può parlare di incompatibilità *ratione loci* riguardo alle missioni diplomatiche (*X c. Repubblica federale di Germania* (dec.); *W.M. c. Danimarca* (dec.), § 1, e riferimenti ivi contenuti). Uno Stato è responsabile anche delle azioni compiute a bordo di aeromobili in esso immatricolati o di navi battenti la sua bandiera (*Banković ed altri c. Belgio e altri 16 Stati contraenti* (dec.) [GC], § 73).

178. Infine, una constatazione d'incompetenza *ratione loci* non dispensa la Corte dall'accertare se i ricorrenti rientrino nella competenza di uno o più Stati contraenti ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione (*Drozd e Janousek c. Francia e Spagna*, § 90).

Di conseguenza, le eccezioni secondo le quali i ricorrenti non rientrano nella competenza di uno Stato convenuto saranno più normalmente sollevate invocando l'incompatibilità *ratione personae* (si vedano le tesi difese dai governi convenuti in *Banković ed altri c. Belgio e altri 16 Stati contraenti* (dec.) [GC], § 35; *Ilașcu ed altri c. Moldova e Russia* [GC], § 300; *Weber e Saravia c. Germania* (dec.)).

2. Casi specifici

179. Per quanto riguarda i ricorsi relativi a territori dipendenti, se lo Stato contraente non ha presentato alcuna dichiarazione ai sensi dell'articolo 56 (ex articolo 63) di estensione dell'applicazione della Convenzione ad un territorio, il ricorso sarà incompatibile *ratione loci* (*Gillow c. Regno Unito*, §§ 60-62; *Bui Van Thanh ed altri c. Regno Unito* (dec.); *Yonghong c. Portogallo* (dec.)). Per estensione, questa previsione si applica anche ai Protocolli alla Convenzione (*Quark Fishing Ltd c. Regno Unito** (dec.)).

Se lo Stato contraente presenta una tale dichiarazione ai sensi dell'articolo 56, non vi può essere incompatibilità al riguardo (*Tyrer c. Regno Unito*, § 23).

180. Se il territorio dipendente diventa indipendente, la dichiarazione perde automaticamente validità. I ricorsi presentati successivamente contro lo Stato metropolitano saranno dichiarati incompatibili *ratione personae* (*Chiesa di X. c. Regno Unito** (dec.)).

181. Quando il territorio dipendente sia incorporato nel territorio metropolitano di uno Stato contraente, la Convenzione si applica automaticamente a quel territorio anticamente dipendente (*Hingitaq 53 ed altri c. Danimarca* (dec.)).

C. Incompatibilità *ratione temporis*

Articolo 35 § 3 a) – Condizioni di ricevibilità

«3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 se ritiene che:
a) il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli (...)»

Articolo 32 – Competenza della Corte

«1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che siano sottoposte ad essa alle condizioni previste dagli articoli 33, 34, 46 e 47.
2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte che decide.»

1. Principi generali

182. Conformemente ai principi generali del diritto internazionale (principio di non retroattività dei trattati), le disposizioni della Convenzione non vincolano una Parte contraente né per quanto riguarda un’azione o un fatto precedente alla data di entrata in vigore della Convenzione nei confronti di detta Parte, né per quanto riguarda una situazione venuta meno prima di tale data (*Blečić c. Croazia* [GC], § 70; *Šilih c. Slovenia* [GC], § 140; *Varnava ed altri c. Turchia* [GC], § 130).

183. La competenza *ratione temporis* copre solo il periodo successivo alla ratifica della Convenzione o dei suoi Protocolli da parte dello Stato convenuto. Tuttavia, la Convenzione non impone agli Stati contraenti alcun obbligo specifico di riparare un’ingiustizia o un torto causato prima di tale data (*Kopecký c. Slovacchia* [GC], § 38).

184. A decorrere dalla data di ratifica, tutte le azioni ed omissioni che si presume siano imputabili allo Stato devono conformarsi alla Convenzione e ai suoi Protocolli, e i fatti successivi rientrano nella competenza della Corte, anche quando non siano altro che gli sviluppi di una situazione preesistente (*Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão ed altri c. Portogallo*, § 43). La Corte può tuttavia prendere in considerazione i fatti precedenti alla ratifica purché essi possano essere ritenuti all’origine di una situazione continua protrattasi oltre tale data o siano significativi per la comprensione dei fatti intervenuti dopo tale data (*Hutten-Czapska c. Polonia* [GC], §§ 147-153).

185. La Corte è tenuta ad accettare d’ufficio e in tutte le fasi del procedimento la sua competenza *ratione temporis*, poiché si tratta più di una questione di competenza della Corte che di una questione di ricevibilità in senso stretto (*Blečić c. Croazia* [GC], § 67).

2. Applicazione di questi principi

a) Data critica rispetto alla ratifica della Convenzione o all’accettazione della competenza degli organi della Convenzione

186. In linea di principio, la data critica per stabilire la competenza temporale della Corte è quella dell’entrata in vigore della Convenzione e dei suoi Protocolli quanto alla parte interessata (ad esempio, *Šilih c. Slovenia* [GC], § 164).

187. La Convenzione del 1950 prevedeva tuttavia la competenza della Commissione ad esaminare ricorsi individuali (articolo 25) nonché la competenza della Corte (articolo 46) in virtù delle dichiarazioni presentate a tale scopo dalle Parti contraenti. Tali dichiarazioni potevano infatti prevedere limitazioni, in particolar modo temporali. Per quanto riguarda i paesi autori di tali dichiarazioni successivamente alla data della ratifica della Convenzione da parte degli stessi, la Corte e la Commissione ammettono la limitazione temporale della loro competenza per i fatti intervenuti tra l’entrata in vigore della Convenzione e la dichiarazione pertinente (*X c. Italia* (dec.); *Stamoulakatos c. Grecia (n. 1)*, § 32).

188. In assenza di una tale limitazione temporale prevista dalla dichiarazione del governo (si veda la dichiarazione della Francia del 2 ottobre 1981), gli organi della Convenzione ammettono l’effetto retroattivo dell’accettazione della loro competenza (*X c. Francia* (dec.)).

Le restrizioni temporali stabilite con tali dichiarazioni rimangono valide per la determinazione della competenza della Corte a conoscere i ricorsi individuali presentati ai sensi dell’attuale articolo 34 della Convenzione, in virtù dell’articolo 6 del Protocollo n. 11⁵ (*Blečić c. Croazia* [GC], § 72). La Corte, considerando il vecchio sistema nel suo complesso,

5. «Se, con la dichiarazione prevista dall’ex articolo 25 o dall’ex articolo 46 della Convenzione, un’Alta Parte contraente ha riconosciuto la competenza della Commissione o la giurisdizione della Corte unicamente per le cause successive o riguardanti fatti successivi a detta dichiarazione, tale restrizione continuerà ad applicarsi alla giurisdizione della Corte ai sensi del presente Protocollo».

ritiene di essere competente a decorrere dalla prima dichiarazione, di riconoscimento del diritto di ricorso individuale dinanzi alla Commissione, nonostante il tempo trascorso tra tale dichiarazione e il riconoscimento della competenza della Corte (*Cankocak c. Turchia*, § 26; *Yorgiyadis c. Turchia**, § 24; *Varnava ed altri c. Turchia* [GC], § 133).

b) Fatti istantanei precedenti o successivi all'entrata in vigore o alla dichiarazione

189. La competenza temporale della Corte deve essere determinata rispetto ai fatti costitutivi dell'ingerenza addotta. Per stabilire la competenza temporale della Corte, è essenziale individuare in ogni data causa l'esatta collocazione temporale dell'ingerenza addotta. Al riguardo, la Corte deve tenere conto sia dei fatti lamentati dal ricorrente sia della portata del diritto sancito dalla Convenzione di cui si adduce la violazione (*Blečić c. Croazia* [GC], § 82, e *Varnava ed altri c. Turchia* [GC], § 131).

190. Nell'applicare questo criterio alle diverse decisioni di giustizia precedenti e successive alla data critica, la Corte prende in considerazione la sentenza definitiva suscettibile di per sé di avere leso i diritti del ricorrente (sentenza della Corte suprema che delibera sulla rescissione del contratto d'affitto della ricorrente (*Blečić c. Croazia* [GC], § 85) o sentenza della corte d'appello (*Mrkić c. Croazia** (dec.))), nonostante l'esistenza di ricorsi successivi, il cui unico effetto è stato di consentire il protrarsi di tale ingerenza (sentenza successiva della Corte costituzionale, di conferma della sentenza della Corte suprema (*Blečić c. Croazia* [GC], § 85) o due sentenze pronunciate dalla Corte suprema e dalla Corte costituzionale (*Mrkić c. Croazia** (dec.))).

Il susseguente fallimento dei ricorsi presentati a fini di riparazione dell'ingerenza non può far rientrare questa nella competenza temporale della Corte (*Blečić c. Croazia* [GC], §§ 77-79). La Corte ha ribadito che i giudici nazionali non erano tenuti ad applicare retroattivamente la Convenzione nei confronti di violazioni intervenute prima della data critica (*Varnava ed altri c. Turchia* [GC], § 130).

191. Esempi di cause:

- ingerenze precedenti alla data critica e decisioni giudiziarie definitive successive (*Meltex Ltd c. Armenia** (dec.));
- ingerenze successive alla data critica (*Lepojić c. Serbia**, § 45; *Filipović c. Serbia**, § 33);
- utilizzo degli elementi di prova ottenuti mediante maltrattamenti precedenti alla data critica in decisioni giudiziarie successive (*Haroutyounian c. Armenia*, § 50);
- azione di annullamento di un titolo di proprietà avviata prima della data critica, ma terminata dopo (*Turgut ed altri c. Turchia*, § 73);
- data dell'annullamento definitivo di un titolo di proprietà (*Fener Rum Patrikligi (Patriarcato ecumenico) c. Turchia* (dec.));

192. Si vedano anche:

- condanna in contumacia pronunciata dai tribunali greci nei confronti di un ricorrente prima della dichiarazione formulata dalla Grecia ai sensi dell'articolo 25, nonostante l'esistenza di un ricorso, infine rigettato, di cui la condanna aveva formato oggetto dopo tale data (*Stamoulakatos c. Grecia (n. 1)*, § 33);
- tacita decisione di rigetto, emessa dalla Commissione elettorale centrale prima della ratifica della Convenzione, della domanda, presentata dal ricorrente, di firmare una petizione senza apposizione di un timbro sul suo passaporto, mentre il procedimento avviato in seguito all'azione del ricorrente si era svolto dopo tale data (*Kadikis c. Lettonia* (dec.));

- licenziamento del ricorrente e azione civile da questi avviata prima della ratifica e terminata con sentenza della Corte costituzionale emessa dopo tale data (*Jovanović c. Croazia* (dec.));
- decreto ministeriale che aveva trasferito la direzione dell’impresa dei ricorrenti ad un consiglio d’amministrazione nominato dal ministro dell’Economia privandoli del diritto di accesso ad un tribunale, mentre la sentenza della Corte suprema di rigetto del ricorso dei ricorrenti era stata pronunciata dopo la data critica (*Kefalas ed altri c. Grecia*, § 45);
- condanna di un ricorrente successiva alla dichiarazione pertinente presentata ai sensi dell’articolo 46, per dichiarazioni rilasciate a giornalisti prima di tale data (*Zana c. Turchia*, § 42);
- perquisizione dei locali dell’impresa del ricorrente e sequestro di documenti, nonostante che il susseguente procedimento fosse successivo alla ratifica (*Veeber c. Estonia (n. 1)*, § 55); si veda anche *Kikots e Kikota c. Lettonia* (dec.)).

193. Tuttavia, se il ricorrente presenta una doglianza separata riguardante la compatibilità dei procedimenti successivi con un articolo della Convenzione, la Corte può riconoscere la sua competenza *ratione temporis* per quanto riguarda quelle vie di ricorso (ricorso per cassazione dinanzi alla Corte suprema relativo alla decisione del tribunale di primo grado di porre fine alla produzione e alla distribuzione di un giornale, *Kerimov c. Azerbaidjan** (dec.)).

194. Il principio ed i criteri stabiliti nella sentenza *Blečić c. Croazia* [GC] sono di carattere generale; nell’applicazione di tali criteri, va presa in considerazione la specificità di alcuni diritti, quali quelli sanciti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione (*Šilih c. Slovenia* [GC], § 147).

3. Situazioni specifiche

a) Violazioni continue

195. Gli organi della Convenzione consentono l’estensione della loro competenza *ratione temporis* alle situazioni di violazione continua con inizio precedente all’entrata in vigore della Convenzione, ma prosecuzione successiva a tale data (*De Becker c. Belgio* (dec.)).

196. La Corte ha ribadito questo concetto in diverse cause relative al diritto di proprietà:

- occupazione illegittima e continua di un terreno appartenente ai ricorrenti da parte della Marina, senza indennizzo (*Papamichalopoulos ed altri c. Grecia*, § 40);
- impossibilità, per il ricorrente, di accedere al suo bene immobile situato nella parte nord di Cipro (*Loizidou c. Turchia* (eccezioni preliminari), §§ 46-47);
- assenza di indennizzo definitivo di beni nazionalizzati (*Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão ed altri c. Portogallo*, § 43);
- impossibilità continua, per la ricorrente, di rientrare in possesso del suo bene immobile e di percepire un affitto congruo per la locazione della sua casa, derivante da una legislazione in vigore prima e dopo la ratifica del Protocollo n. 1 da parte della Polonia (*Hutten-Czapska c. Polonia* [GC], §§ 152-153).

197. Limiti: il semplice fatto di privare una persona del proprio domicilio o del proprio bene costituisce tuttavia, in linea di principio, un «atto istantaneo», che non produce alcuna situazione continua di «privazione» di diritti (*Blečić c. Croazia* [GC], § 86 e rif.). Per il caso specifico degli spossessamenti successivi al 1945 in virtù di un regime precedente, si vedano i riferimenti citati in *Preussische Treuhand GmbH & Co. Kg a. A. c. Polonia** (dec.), §§ 55-62.

198. La continuazione di una violazione può essere constatata tenuto conto di ogni altro articolo della Convenzione (per quanto riguarda l'articolo 2 e la pena capitale alla quale erano stati condannati i ricorrenti prima della data critica, si veda [*Ilașcu ed altri c. Moldova e Russia*](#) [GC], §§ 406-408).

b) Obbligo procedurale «continuo» derivante dall'articolo 2 di indagare su scomparse verificatesi prima della data critica

199. La scomparsa non è un atto o un evento «istantaneo». Essa è, al contrario, secondo la Corte, un fenomeno distinto, caratterizzato da una situazione in cui i parenti sono continuamente alle prese con l'incertezza e la mancanza di spiegazioni e informazioni su quanto accaduto. Talvolta, infatti, gli elementi pertinenti al riguardo possono persino essere deliberatamente dissimulati od offuscati. Per giunta, l'ulteriore mancanza di spiegazioni sulla sorte della persona scomparsa e sul luogo in cui essa si trova genera una situazione continua. Quindi, fino a quando non sia fatta luce sulla sorte della persona scomparsa, sussiste potenzialmente l'obbligo procedurale di indagare; la perdurante assenza dell'indagine richiesta sarà ritenuta configurare una violazione continua, anche quando infine sia possibile presumere il decesso della persona scomparsa ([*Varnava ed altri c. Turchia*](#) [GC], §§ 148-149). In applicazione della giurisprudenza Varnava ([*Palić c. Bosnia-Erzegovina*](#), § 46).

c) Obbligo procedurale derivante dall'articolo 2 di indagare su un decesso: procedimenti collegati a fatti che sfuggono alla competenza temporale

200. La Corte distingue l'obbligo di indagare su un decesso sospetto o su un omicidio dall'obbligo di indagare su una scomparsa sospetta.

Essa considera quindi l'obbligo positivo di condurre un'inchiesta effettiva derivante dall'articolo 2 della Convenzione un obbligo a sé stante, capace di imporsi allo Stato anche quando il decesso sia precedente alla data critica ([*Šilih c. Slovenia*](#) [GC], § 159 – la causa riguarda un decesso precedente alla data critica, mentre le lacune od omissioni che hanno viziato le misure di indagine sono successive a tale data). La competenza temporale della Corte ad accettare l'osservanza di tali obblighi si esercita entro alcuni limiti stabiliti dalla stessa Corte tenuto conto del principio di sicurezza giuridica ([*Šilih c. Slovenia*](#) [GC], §§ 161-163). In primo luogo, solo le azioni e/o omissioni di natura procedurale successive alla data critica possono rientrare nella competenza temporale della Corte (§ 162). In secondo luogo, la Corte precisa che, perché diventino applicabili gli obblighi procedurali, deve esistere un collegamento vero e proprio tra il decesso e l'entrata in vigore della Convenzione nei confronti dello Stato convenuto. Deve quindi essere accertato che una parte importante delle misure procedurali – non soltanto un'inchiesta effettiva sul decesso della persona interessata, ma anche l'avvio di un procedimento adeguato volto a stabilire le cause del decesso e a costringere i responsabili a rispondere delle loro azioni – siano state o avrebbero dovuto essere poste in atto dopo la ratifica della Convenzione da parte del paese interessato. La Corte non esclude tuttavia che in alcune circostanze un tale collegamento possa fondarsi anche sulla necessità di verificare che le garanzie offerte dalla Convenzione e i valori ad essa sottesi siano tutelati in maniera reale ed effettiva (§ 163). Sull'ulteriore applicazione del criterio di «collegamento vero e proprio», si veda, ad esempio, [*Sandru ed altri c. Romania*](#), § 57. Per un'applicazione della sentenza Šilih, si veda [*Cakir ed altri c. Cipro*](#) (dec.).

201. Nella causa [*Tuna c. Turchia*](#), relativa ad un decesso sotto tortura, la Corte ha applicato per la prima volta i principi tratti dalla sentenza Šilih esaminando le doglianze procedurali dei ricorrenti sotto il profilo del combinato disposto degli articoli 2 e 3. La Corte ha così ricordato i principi quanto alla «separabilità» degli obblighi procedurali e, in particolare, quanto ai due criteri applicabili al fine di determinare la sua competenza *ratione temporis*, quando i fatti relativi al profilo materiale degli articoli 2 e 3 si collocano, come

nella presente causa, fuori del periodo coperto dalla sua competenza, mentre i fatti riguardanti il profilo procedurale, vale a dire il procedimento successivo, si collochino almeno in parte all'interno di tale periodo.

d) Presa in considerazione dei fatti precedenti

202. La Corte ritiene di potere «prendere in considerazione i fatti precedenti alla ratifica suscettibili di essere ritenuti all'origine di una situazione protrattasi oltre tale data o rilevanti ai fini della comprensione dei fatti intervenuti dopo tale data» (*Broniowski c. Polonia* (dec.) [GC], § 74).

e) Procedimento o detenzione in corso

203. Una situazione particolare è quella derivante dai motivi di ricorso relativi alla durata del procedimento giudiziario (articolo 6 § 1), avviato prima della ratifica, ma proseguito dopo tale data. Sebbene la sua competenza sia limitata al periodo successivo alla data critica, la Corte ha più volte preso in considerazione, per maggiore comprensione, fatti intervenuti prima di tale data (ad esempio, *Humen c. Polonia* [GC], §§ 58-59; *Foti ed altri c. Italia*, § 53).

Lo stesso dicasì delle cause riguardanti la custodia cautelare (articolo 5 § 3, *Klyakhin c. Russia**, §§ 58-59) o le condizioni detentive (articolo 3, *Kalachnikov c. Russia*, § 36).

204. Per quanto riguarda l'equità del procedimento, la Corte può accertare se le lacune del processo possano essere compensate dalle garanzie procedurali offerte dall'istruttoria condotta prima della data critica (*Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna*, §§ 61 e 84). Così facendo, i giudici di Strasburgo apprezzano il procedimento nel suo complesso (si veda anche *Kerojärvi c. Finlandia*, § 41).

205. Il motivo di ricorso procedurale relativo all'articolo 5 § 5 non può rientrare nella competenza temporale della Corte quando la privazione della libertà si sia verificata prima dell'entrata in vigore della Convenzione (*Korizno c. Lettonia* (dec.)).

f) Diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario

206. La Corte si è dichiarata competente a conoscere di un motivo di ricorso relativo all'articolo 3 del Protocollo n. 7 riguardante una condanna precedente alla data critica, in quanto l'annullamento di tale condanna era successivo alla data critica (*Matveïev c. Russia** , § 38).

D. Incompatibilità *ratione materiae*

Articolo 35 § 3 a) – Condizioni di ricevibilità

«3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 se ritiene che:
a) il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli (...)»

Articolo 32 – Competenza della Corte

«1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che siano sottoposte ad essa alle condizioni previste dagli articoli 33, 34, 46 e 47.
2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte che decide.»

207. La compatibilità *ratione materiae* di un ricorso o di una dogliananza con la Convenzione dipende dalla competenza materiale della Corte. Perché una dogliananza sia compatibile *ratione materiae* con la Convenzione, è necessario che il diritto invocato dal

ricorrente sia tutelato dalla Convenzione e dai suoi Protocolli entrati in vigore. Ad esempio, sono irricevibili i ricorsi relativi al diritto al rilascio di una patente di guida ([X c. Repubblica federale di Germania](#) (dec.)), al diritto all'autodeterminazione ([X c. Paesi Bassi](#) (dec.)), nonché al diritto di entrare e risiedere in uno Stato contraente per persone che non sono cittadine di quello Stato ([Peñafiel Salgado c. Spagna](#) (dec.)), diritti questi che non rientrano, come tali, tra i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione.

208. Sebbene la Corte non sia competente a prendere in esame le addotte violazioni dei diritti tutelati da altri strumenti internazionali, quando definisce il significato dei termini e dei concetti contenuti nel testo della Convenzione, essa può e deve tenere conto degli elementi di diritto internazionale diversi dalla Convenzione ([Demir e Baykara c. Turchia](#) [GC], § 85).

209. La Corte ha il dovere di accertarsi della sua competenza *ratione materiae* in ogni fase del procedimento, indipendentemente dalla decadenza o meno del governo dal diritto di sollevare un'eccezione al riguardo ([Tănase c. Moldova](#) [GC], § 131).

210. Sono dichiarati incompatibili *ratione materiae* i ricorsi relativi ad una disposizione della Convenzione che abbia formato oggetto di una riserva dello Stato convenuto (si veda, ad esempio, [Kozlova e Smirnova c. Lettonia](#) (dec.)), a condizione che la detta riserva sia ritenuta valida dalla Corte, ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione (si veda, per una dichiarazione interpretativa considerata non valida, [Belilos c. Svizzera](#)).

211. Del resto, la Corte non ha competenza *ratione materiae* a verificare se una Parte contraente si sia conformata agli obblighi che le sono imposti da una sentenza della Corte. Essa non può prendere in esame questo tipo di doglianze senza usurpare le competenze del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, il quale vigila sull'esecuzione delle sentenze della Corte in virtù dell'articolo 46 § 2 della Convenzione. Tuttavia, il fatto che il Comitato dei Ministri svolga un ruolo in questo campo non significa che le misure adottate da uno Stato convenuto per porre rimedio alla violazione constatata dalla Corte non possano sollevare un nuovo problema, sul quale la sentenza non ha deliberato e, quindi, formare oggetto di un nuovo ricorso di cui la Corte potrebbe dovere conoscere ([Verein gegen Tierfabriken Schweiz \(VgT\) c. Svizzera \(n. 2\)](#) [GC], § 62). In altri termini, la Corte può accogliere un motivo di ricorso secondo il quale la riapertura di un procedimento a livello interno, ai fini dell'esecuzione di una delle sue sentenze, abbia comportato una nuova violazione della Convenzione (*ibidem*; [Lyons c. Regno Unito](#) (dec.)).

212. Ciò premesso, la stragrande maggioranza delle decisioni d'irricevibilità per causa d'incompatibilità *ratione materiae* riguarda i limiti del campo di applicazione degli articoli della Convenzione o dei suoi Protocolli, in particolare l'articolo 6 (diritto ad un processo equo), l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza) e l'articolo 1 del Protocollo n. 1 (tutela della proprietà).

1. 1. Il concetto di «diritti ed obblighi di natura civile»

Articolo 6 § 1 – Diritto ad un processo equo

«1. Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...) il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)»

a) Condizioni generali di applicabilità dell'articolo 6 § 1

213. Il concetto di «diritti ed obblighi di natura civile» non può essere interpretato con mero riferimento al diritto interno dello Stato convenuto; si tratta di un concetto «autonomo» derivante dalla Convenzione. L'articolo 6 § 1 della Convenzione si applica indipendentemente dalla qualità delle parti così come dalla natura della legge che regge la «contestazione» e dall'autorità competente a decidere ([Georgiadis c. Grecia](#), § 34).

214. Tuttavia, il principio secondo il quale i concetti autonomi contenuti nella Convenzione devono essere interpretati alla luce delle condizioni di vita attuali non autorizza la Corte ad interpretare l'articolo 6 § 1 come se l'aggettivo «civile», con i limiti posti necessariamente da questo aggettivo alla categoria dei «diritti ed obblighi» alla quale si applica l'articolo, non figurasse nel testo (*Ferrazzini c. Italia* [GC], § 30).

215. L'applicabilità dell'articolo 6 § 1 in materia civile è subordinata innanzitutto all'esistenza di una contestazione (in inglese «*dispute*»). Questa deve poi riferirsi a «diritti ed obblighi» che possano dirsi, almeno in modo difendibile, riconosciuti nel diritto interno. Infine, questi «diritti ed obblighi» devono avere «natura civile» ai sensi della Convenzione, sebbene l'articolo 6 non garantisca loro di per sé alcun contenuto materiale determinato nell'ordinamento giuridico degli Stati contraenti.

b) Il termine «contestazione»

216. E' opportuno dare del termine «contestazione» una definizione materiale piuttosto che formale (*Le Compte, Van Leuven e De Meyere c. Belgio*, § 40). Occorre, al di là delle apparenze e del vocabolario utilizzato, sforzarsi di delimitare la realtà quale emerge dalle circostanze di ciascuna causa (*ibidem*, e *Gorou c. Grecia (n. 2)* [GC], §§ 27 e 29). L'articolo 6 non si applica ad un procedimento non contenzioso e unilaterale riservato unicamente a casi di assenza di controversia su diritti, quindi senza interessi contraddittori in gioco (*Alaverdyan c. Armenia** (dec.), § 33).

217. La «contestazione» deve essere reale e seria (*Sporrong e Lönnroth c. Svezia*, § 81). Questa condizione esclude ad esempio un'azione civile rivolta contro l'amministrazione penitenziaria a causa della mera presenza in carcere di detenuti contagiati dall'HIV (*Skorobogatykh c. Russia* (dec.)). Per questo motivo, la Corte ha ritenuto vera una «contestazione» in una causa riguardante la domanda con la quale la ricorrente invitava il procuratore a proporre ricorso per cassazione; a suo avviso, tale passo faceva infatti parte integrante del complesso del procedimento finalizzato al risarcimento dell'interessata in quanto parte civile (*Gorou c. Grecia (n. 2)*, § 35).

218. La contestazione può riguardare tanto l'esistenza stessa di un diritto quanto l'ampiezza o le modalità di esercizio di questo (*Bentham c. Paesi Bassi*, § 32). Essa può riguardare anche punti di fatto.

219. L'esito del procedimento deve essere direttamente determinante per il diritto in questione (ad esempio *Ulyanov c. Ucraina* (dec.)). Di conseguenza, un legame sottile o ripercussioni lontane non bastano a fare entrare in gioco l'articolo 6 § 1. Ad esempio, la Corte ha ritenuto che il ricorso con cui i ricorrenti avevano contestato la legittimità della proroga della licenza di sfruttamento di una centrale nucleare non rientrasse nel campo di applicazione dell'articolo 6 § 1, in quanto il nesso tra il provvedimento di proroga della licenza e il diritto dei ricorrenti alla tutela della vita, della loro integrità fisica e dei loro beni era «troppo tenue e lontano», non avendo gli interessati dimostrato di trovarsi personalmente esposti ad una minaccia non solo precisa, ma soprattutto imminente (*Balmer-Schafroth ed altri c. Svizzera*, § 40; *Athanassoglou ed altri c. Svizzera* [GC], §§ 46-55; si veda, più recentemente, *Sdruzeni Jihoceske Matky c. Repubblica ceca* (dec.); per un ricorso riguardante una fabbrica dalle emissioni sonore limitate (*Zapletal c. Repubblica ceca* (dec.)), o l'ipotetico impatto ambientale dello sfruttamento di una fabbrica di trattamento di residui minerari (*Ivan Atanassov c. Bulgaria*, §§ 90-95)). Parimenti, il procedimento avviato da due funzionari del servizio pubblico per contestare la nomina di un loro collega poteva avere solo ripercussioni lontane sui loro diritti di natura civile (più precisamente, sul loro diritto ad una nomina, *Revel e Mora c. Francia* (dec.)).

220. In compenso, a giudizio della Corte, l'articolo 6 § 1 si applicava ad una causa riguardante la costruzione di una diga che avrebbe implicato l'inondazione del villaggio dei

ricorrenti (*Gorraiz Lizarraga ed altri c. Spagna*, § 46) e ad una causa relativa alla concessione di un'autorizzazione allo sfruttamento di una miniera d'oro mediante il ricorso alla tecnica di lisciviazione al cianuro nelle vicinanze dei villaggi dei ricorrenti (*Taşkin ed altri c. Turchia*, § 133; si veda anche *Zander c. Svezia*, §§ 24-25). Più recentemente, in una causa riguardante il ricorso proposto da un'associazione locale di tutela dell'ambiente per l'annullamento di una concessione edilizia, la Corte ha ritenuto che la contestazione sollevata dalla persona giuridica in questione avesse un nesso sufficiente con il diritto dalla stessa rivendicato, tenuto conto in particolare della qualità della ricorrente e dei suoi membri fondatori, nonché del fine materialmente e geograficamente limitato da essa perseguito (*L'Erablière A.S.B.L. c. Belgio*, §§ 28-30).

c) Esistenza di un diritto riconosciuto in modo difendibile nel diritto interno

221. L'articolo 6 non garantisce ad un «diritto» un contenuto materiale determinato nell'ordinamento giuridico degli Stati contraenti e, in linea di principio, la Corte deve fare riferimento al diritto interno per stabilire l'esistenza di un diritto. La Corte può decidere che diritti quali il diritto alla vita, alla salute, ad un ambiente salubre e al rispetto dei beni siano riconosciuti nel diritto interno (*Athanassoglou ed altri c. Svizzera* [GC], § 44).

222. Il diritto in questione deve avere una base legale nell'ordinamento giuridico interno. La Corte non può creare, mediante interpretazione dell'articolo 6 § 1, un diritto materiale di natura civile che non abbia alcuna base legale nello Stato interessato (*Fayed c. Regno Unito*, § 65).

223. Tuttavia, l'esistenza o meno, in capo ad una persona, di una pretesa suscettibile di dare luogo ad un'azione in giustizia, a livello interno, può dipendere non solo dal contenuto materiale, in senso stretto, del diritto di natura civile in questione come definito dal diritto nazionale, ma anche dall'esistenza di barriere procedurali («*procedural bars*») che impediscono o limitino le possibilità di investire un organo giudiziario di potenziali denunce. In quest'ultima categoria di cause, l'articolo 6 § 1 della Convenzione può trovare applicazione (*Al-Adsani c. Regno Unito* [GC], §§ 46-47; *Fogarty c. Regno Unito* [GC], § 25). Tuttavia, in linea di principio, l'articolo 6 non può applicarsi alle limitazioni materiali di un diritto sancito dalla legislazione interna (*Roche c. Regno Unito* [GC], § 119).

224. Per valutare se esista un «diritto» di natura civile e stabilire quale sia la qualificazione – materiale o procedurale – da dare ad una restrizione, è innanzitutto necessario tenere conto del testo delle disposizioni del diritto nazionale e del modo in cui esse sono state interpretate dai giudici interni (*Masson e Van Zon c. Paesi Bassi*, § 49). E' necessario superare le apparenze e sforzarsi, da un lato, di prendere in esame il modo in cui la legge interna qualifica una particolare restrizione e, dall'altro, di delimitare la realtà (*Van Droogenbroeck c. Belgio*, § 38). Infine, una decisione giudiziaria definitiva non priva sempre retroattivamente le doglianze dei ricorrenti della loro difendibilità (*Le Calvez c. Francia*, § 56). Quindi, la portata limitata del controllo giurisdizionale su un atto di politica estera (i raid aerei della NATO sulla Serbia) non può privare retroattivamente le doglianze dei ricorrenti nei confronti dello Stato della loro difendibilità. I giudici interni erano infatti chiamati per la prima volta a pronunciarsi sulla questione (*Markovic ed altri c. Italia* [GC], §§ 100-102).

225. Applicando la distinzione tra restrizioni materiali ed ostacoli procedurali alla luce di questi criteri, ad esempio, la Corte ha riconosciuto che rientravano nel campo dell'articolo 6 § 1 le azioni civili per negligenza rivolte contro la polizia (*Osmán c. Regno Unito*) o contro le autorità locali (*Z. ed altri c. Regno Unito* [GC]) ed ha verificato se una particolare restrizione (immunità dall'azione giudiziaria o esonero dalla responsabilità) fosse proporzionata ai sensi dell'articolo 6 § 1. Del resto, essa ha affermato che l'esonero dalla responsabilità civile della Corona nei confronti dei membri delle forze armate derivava da una restrizione materiale e che il diritto interno non riconosceva quindi un «diritto» ai sensi dell'articolo 6 § 1 della

Convenzione ([Roche c. Regno Unito](#) [GC], § 124; si vedano anche [Hotter c. Austria](#) (dec.) e [Andronikashvili c. Georgia](#) (dec.)).

226. Inoltre, i ricorrenti devono potere rivendicare in modo difendibile i diritti riconosciuti nel diritto nazionale. La Corte ha ammesso che anche le associazioni potevano beneficiare della tutela dell'articolo 6 § 1 se impegnate nella difesa dei diritti e degli interessi specifici dei loro membri ([Gorraiz Lizarraga ed altri c. Spagna](#), § 45), e persino di specifici diritti di cui potevano invocare il rispetto in quanto persone giuridiche (quali il diritto dell'«opinione pubblica» all'informazione o alla partecipazione all'adozione di decisioni riguardanti l'ambiente – [Collectif national d'information et d'opposition à l'usine Melox – Collectif Stop Melox e Mox c. Francia](#) (dec.), o se promotrici di un'azione che non poteva passare per una *actio popularis* ([L'Erablière A.S.B.L. c. Belgio](#)).

227. Quando una legislazione subordina ad alcuni requisiti l'ammissione ad un impiego o ad una professione, l'interessato in possesso di quei requisiti ha un diritto di accesso all'impiego o alla professione in questione ([De Moor c. Belgio](#), § 43). Ad esempio, se un ricorrente può sostenere in modo difendibile di essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per essere iscritto all'albo dell'ordine dei medici, l'articolo 6 trova applicazione ([Chevrol c. Francia](#), § 55; si veda, *a contrario*, [Bouilloc c. Francia](#) (dec.)). Comunque sia, qualora la regolarità di una procedura relativa ad una questione di natura civile si prestasse ad un ricorso in giustizia, effettivamente esercitato dal ricorrente, sarebbe opportuno concludere che è sorta una «contestazione» relativa ad un «diritto di natura civile», anche se le autorità interne hanno infine ritenuto che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti richiesti (esempio: diritto di proseguire la specializzazione in medicina che la ricorrente aveva avviato all'estero [Kök c. Turchia](#), § 37).

d) Natura «civile» del diritto

228. E' riguardo non tanto alla qualificazione legale quanto al contenuto materiale e agli effetti ad esso attribuiti dal diritto interno dello Stato in questione che un diritto deve essere considerato o meno di natura civile alla luce della Convenzione. Spetta alla Corte, nell'esercizio del suo controllo, di tenere conto anche dell'oggetto e dello scopo della Convenzione, nonché degli ordinamenti giuridici interni degli altri Stati contraenti ([König c. Germania](#), § 89).

229. In linea di principio, l'applicabilità dell'articolo 6 § 1 a controversie tra privati definite civili nel diritto interno non è contestata dinanzi alla Corte (per una causa riguardante una separazione di fatto si veda [Airey c. Irlanda](#), § 21).

e) Diritto di natura privata: la dimensione patrimoniale

230. A giudizio della Corte, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 6 § 1 i procedimenti che, nel diritto interno, dipendono dal «diritto pubblico» e il cui esito è determinante per diritti ed obblighi di carattere privato. Questi procedimenti possono, ad esempio, riguardare l'autorizzazione a vendere un terreno ([Ringeisen c. Austria](#), § 94), lo sfruttamento di una clinica privata ([König c. Germania](#), §§ 94-95), una concessione edilizia (si veda, ad esempio, [Sporrong e Lönnroth c. Svezia](#), § 79), la proprietà e l'uso di un edificio religioso ([Parrocchia Greco-Cattolica Sâmbata Bihor c. Romania](#), § 65), un'autorizzazione amministrativa relativamente alle condizioni di esercizio di un'attività ([Bentham c. Paesi Bassi](#), § 36), una licenza di mescita di bevande alcoliche ([Tre Traktörer Aktiebolag c. Svezia](#), § 43), o una controversia volta ad ottenere il versamento di indennità in caso di malattia o di incidente per causa di servizio ([Chaudet c. Francia](#), § 30).

L'articolo 6 si applica, sulla stessa base, ai procedimenti disciplinari condotti dinanzi ad organi corporativi e nei quali sia in gioco il diritto di esercitare una professione ([Le Compte,](#)

[Van Leuven e De Meyere c. Belgio](#)), ad un’azione contro lo Stato per negligenza ([X c. Francia](#)), ad un’azione di annullamento di un provvedimento amministrativo lesivo dei diritti del ricorrente ([De Geouffre de la Pradelle c. Francia](#)), ad un procedimento amministrativo riguardante un divieto di pesca in zone di proprietà dei ricorrenti ([Alatulkila ed altri c. Finlandia](#)*, § 49) e ad una procedura di appalto in cui sia in gioco un diritto di natura civile, quale il diritto di non essere oggetto di discriminazione fondata su convinzioni religiose o su opinioni politiche in occasione di offerte per contratti di lavori pubblici ([Tinnelly & Sons Ltd ed altri e McElduff ed altri c. Regno Unito](#), § 61; si veda, *a contrario*, [I.T.C. Ltd c. Malta](#)* (dec.)).

231. L’articolo 6 § 1 si applica ad una denuncia con costituzione di parte civile ([Perez c. Francia](#) [GC], §§ 70-71), salvo nel caso di un’azione civile avviata unicamente a fini punitivi o di vendetta privata ([Sigalas c. Grecia](#), § 29; [Mihova c. Italia](#) (dec.)). La Convenzione non sancisce in quanto tale il diritto di fare perseguire o condannare penalmente terzi. Per dipendere dalla Convenzione, un tale diritto deve imperativamente andare di pari passo con l’esercizio da parte della vittima del diritto di intentare l’azione, per natura civile, offerta dal diritto interno, anche solo per ottenere una riparazione simbolica o la tutela di un diritto di natura civile, alla stregua, ad esempio, del diritto di godere di una «buona reputazione» ([Perez c. Francia](#) [GC], § 70; si veda anche, per una somma simbolica, [Gorou c. Grecia \(n. 2\)](#) [GC], § 24). Di conseguenza, l’articolo 6 si applica ad un procedimento con costituzione di parte civile a partire dal momento in cui la persona si costituisce parte civile, a meno che l’interessato non abbia rinunciato inequivocabilmente al diritto ad ottenere una riparazione.

232. L’articolo 6 § 1 trova applicazione anche in caso di azione civile di riparazione per maltrattamenti che si presumono commessi da agenti dello Stato ([Aksoy c. Turchia](#), § 92).

f) Estensione ad altri tipi di contestazioni

233. La Corte ha ritenuto l’articolo 6 § 1 applicabile a contestazioni riguardanti questioni sociali, in particolare ad un procedimento relativo al licenziamento di un impiegato da parte di un’impresa privata ([Buchholz c. Germania](#)), ad un procedimento riguardante la concessione di prestazioni previdenziali ([Feldbrugge c. Paesi Bassi](#)), o di sussidi di assistenza sociale, anche nell’ambito di un regime non contributivo ([Salesi c. Italia](#)), e ad un procedimento riguardante l’obbligo di pagare contributi sociali ([Schouten e Meldrum c. Paesi Bassi](#)). In queste cause, la Corte ha ritenuto che gli elementi di diritto privato prevalessero su quelli di diritto pubblico. Inoltre, essa ha ritenuto che esistessero similitudini tra il diritto ai sussidi di assistenza sociale e il diritto ad essere risarcito da una fondazione privata per persecuzioni naziste ([Woś c. Polonia](#), § 76).

234. Le contestazioni riguardanti i funzionari si collocano in linea di principio nel campo di applicazione dell’articolo 6 § 1. Nella sentenza [Pellegrin \(Pellegrin c. Francia](#) [GC], §§ 64-71), la Corte ha adottato un criterio «funzionale». Nella sua sentenza [Vilho Eskelinen ed altri c. Finlandia](#) [GC], §§ 50-62, essa ha deciso di seguire un nuovo approccio. Secondo il nuovo orientamento, si presumerà che l’articolo 6 trovi applicazione e spetterà allo Stato convenuto dimostrare, in primo luogo, che secondo il diritto interno un ricorrente funzionario non ha il diritto di avere accesso alla giustizia e, in secondo luogo, che l’esclusione dai diritti sanciti dall’articolo 6 è fondata per quanto riguarda quel funzionario. Se il ricorrente aveva accesso alla giustizia in virtù del diritto nazionale, l’articolo 6 trova applicazione (anche ad ufficiali militari in servizio e alle loro domande dinanzi agli organi giurisdizionali militari; si veda, al riguardo, [Pridatchenko ed altri c. Russia](#)*, § 47). Quanto al secondo criterio, l’esclusione deve fondarsi su «motivi oggettivi legati all’interesse dello Stato», il che comporta per lo Stato l’obbligo di dimostrare che l’oggetto della controversia in questione si riferisce all’esercizio dell’autorità pubblica o rimette in discussione lo speciale legame tra il

funzionario e lo Stato. Così, in linea di principio, niente giustifica l'esclusione dalle garanzie dell'articolo 6 di conflitti ordinari di lavoro – quali quelli vertenti sullo stipendio, su un'indennità o su altri diritti di questo tipo – a causa della specialità del rapporto tra il funzionario interessato e lo Stato in questione (si veda, ad esempio, la controversia riguardante il diritto del personale dei servizi di polizia ad un'indennità speciale nella causa *Vilho Eskelinen ed altri c. Finlandia* [GC]). Di recente, alla luce dei criteri formulati nella sentenza *Vilho Eskelinen*, la Corte ha dichiarato l'articolo 6 § 1 applicabile al procedimento per licenziamento illecito avviato da un'impiegata di ambasciata (segretaria e centralinista all'ambasciata di Polonia, si veda *Cudak c. Lituania* [GC], §§ 44-47), da un prefetto di polizia (*Šikić c. Croazia*, §§ 18-20) o da un ufficiale dell'esercito dinanzi agli organi giurisdizionali militari (*Vasilchenko c. Russia**, §§ 34-36), ad un procedimento riguardante il diritto ad un posto di assistente parlamentare (*Savino ed altri c. Italia*), ad un procedimento disciplinare condotto contro un giudice (*Olujić c. Croazia**), al ricorso di un procuratore avverso una decisione presidenziale di trasferimento (*Zalli c. Albania** (dec.) e gli altri riferimenti citati), ad un procedimento riguardante la carriera professionale di un amministratore delle dogane (diritto di concorrere ad una promozione interna (*Fiume c. Italia*, §§ 33-36)).

235. Le controversie portate dinanzi al giudice costituzionale possono rientrare anch'esse nel campo di applicazione dell'articolo 6 se il procedimento costituzionale incide in modo determinante sull'esito della controversia (riguardante un diritto «di natura civile») dinanzi ai giudici ordinari (*Ruiz-Mateos c. Spagna*). Non è il caso di contestazioni riguardanti un decreto presidenziale con cui si concede la cittadinanza a titolo eccezionale ad una persona straniera o volte a stabilire l'eventuale violazione del giuramento prestato dal presidente, contestazioni che non riguardano i diritti e gli obblighi di natura civile di questi (*Paksas c. Lituania* [GC], §§ 65-66). Per l'applicazione dell'articolo 6 § 1 ad una misura provvisoria adottata dalla Corte costituzionale (*Kiibler c. Germania**, §§ 47-48).

236. Infine, l'articolo 6 si applica anche ad altre questioni non strettamente patrimoniali, quali alcune questioni ambientali, riguardo alle quali possono sorgere contestazioni relative al diritto alla vita, alla salute o ad un ambiente salubre (*Taskin ed altri c. Turchia*), l'affidamento di bambini a case accoglienza (*McMichael c. Regno Unito*), le modalità di scolarizzazione di bambini (*Ellès ed altri c. Svizzera*, §§ 21-23), il diritto di vedere stabilire una paternità (*Alaverdyan c. Armenia** (dec.), § 33), il diritto alla libertà (*Ladin c. Francia (n. 2)*), le modalità di detenzione dei detenuti (ad esempio controversie riguardanti le restrizioni imposte ai detenuti assegnati a settori di elevata sicurezza (*Enea c. Italia* [GC], §§ 97-107) o posti in cella di sicurezza (*Stegarescu e Bahrin c. Portogallo*)), o un procedimento disciplinare sfociato in limitazioni delle visite in carcere dei familiari (*Gülmez c. Turchia**), il diritto di godere di buona reputazione (*Helmers c. Svezia*), il diritto di accesso a documenti amministrativi (*Loiseau c. Francia* (dec.)), o un ricorso avverso l'iscrizione in uno schedario della polizia con ripercussioni sul diritto alla reputazione, il diritto alla tutela dei beni e la possibilità di trovare un impiego e quindi di guadagnarsi da vivere (*Pocius c. Lituania*, §§ 38-46, e *Užukauskas c. Lituania**, §§ 32-40), il diritto di far parte di un'associazione (*Sakellaropoulos c. Grecia* (dec.)); parimenti, un procedimento relativo alla registrazione di un'associazione verte sui diritti di natura civile di questa, anche se, ai sensi della legislazione interna, la questione della libertà di associazione rientra nel campo del diritto pubblico (*APEH Üldözötteinek Szövetsége ed altri c. Ungheria*, §§ 34-35); e, infine, il diritto di proseguire studi superiori (*Emine Araç c. Turchia*, §§ 18-25), il che vale, a maggior ragione, per l'istruzione primaria (*Oršuš ed altri c. Croazia* [GC], § 104). L'estensione dell'applicazione dell'articolo 6 consente alla Corte di far dipendere dal profilo civile di tale disposizione non solo diritti patrimoniali ma anche diritti soggettivi.

g) Materie escluse

237. Dimostrare la natura «patrimoniale» di una controversia non è di per sé sufficiente a comportare l'applicabilità dell'articolo 6 § 1 sotto il profilo civile (*Ferrazzini c. Italia* [GC], § 25).

238. I procedimenti fiscali figurano tra le materie che esulano dal campo di applicazione dell'articolo 6: la materia fiscale costituisce ancora il nocciolo duro delle prerogative del potere pubblico. La natura pubblica del rapporto tra il contribuente e la collettività resta infatti predominante (*Ferrazzini c. Italia* [GC], § 29). Sono parimenti esclusi i procedimenti per direttissima relativi al pagamento di diritti doganali (*Emesa Sugar N.V. c. Paesi Bassi** (dec.)).

239. Lo stesso dicasi, in materia di immigrazione, per l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento degli stranieri, per quanto riguarda le procedure riguardanti la concessione dell'asilo politico o un'espulsione (domanda di annullamento di un decreto di espulsione (*Maaouia c. Francia* [GC], § 38); un'estradizione (*Peñafiel Salgado c. Spagna* (dec.) e *Mamatkulov e Askarov c. Turchia* [GC], §§ 81-83); un'azione di risarcimento danni avviata da un richiedente asilo per il rifiuto opposto alla sua domanda di asilo (*Panjeheighalehei c. Danimarca* (dec.))), nonostante eventuali gravi conseguenze sulla vita privata o familiare o sulle prospettive di impiego. L'inapplicabilità si estende alla segnalazione di uno straniero nello schedario del sistema informativo degli accordi di Schengen (*Dalea c. Francia* (dec.)). Il diritto al passaporto e il diritto alla nazionalità non sono diritti di natura civile ai fini dell'articolo 6 (*Smirnov c. Russia** (dec.)). Tuttavia, il diritto di uno straniero di chiedere un permesso di lavoro può rientrare nel campo dell'articolo 6, per quanto riguarda tanto il datore di lavoro quanto il richiedente, anche se, secondo il diritto interno, quest'ultimo non ha titolo a chiedere il permesso, a patto che in discussione vi sia unicamente un ostacolo procedurale senza alcuna incidenza sulla sostanza del diritto (*Jurisic e Collegium Mehrerau c. Austria**, §§ 54-62).

240. Stando alla sentenza *Vilho Eskelinens ed altri c. Finlandia* [GC], le controversie riguardanti i funzionari non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 6 quando siano soddisfatti i due criteri posti (precedente paragrafo 234). E' il caso di un militare destituito dall'esercito per atti d'insubordinazione, che si trovi nell'impossibilità di contestare il provvedimento di destituzione dinanzi ai giudici in quanto lo speciale legame esistente tra lui e lo Stato è messo in discussione (*Suküt c. Turchia* (dec.)). Lo stesso vale per una contestazione relativa al reintegro di un giudice dopo le sue dimissioni (*Apay c. Turchia* (dec.)).

241. Infine, i diritti politici quali il diritto di candidarsi alle elezioni e di conservare il proprio mandato (controversia elettorale: *Pierre-Bloch c. Francia*, § 50), il diritto alla pensione in quanto ex deputato (*Papon c. Francia** (dec.)), o il diritto di un partito politico a svolgere le proprie attività politiche (per il caso di scioglimento di un partito: *Refah Partisi (Partito della Prosperità) ed altri c. Turchia* (dec.)) non possono essere considerati diritti di natura civile ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione. Parimenti, il procedimento nell'ambito del quale un'organizzazione non governativa con compiti di osservazione delle elezioni legislative si sia vista rifiutare l'accesso a documenti che non contenevano informazioni sul ricorrente non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 6 § 1 (*Geraguyun Khorhurd Patgamavorakan Akumb c. Armenia** (dec.)).

Del resto, la Corte ha recentemente ribadito che il diritto di rendere conto di questioni dibattute in pubblica udienza non è di natura civile (*Mackay e BBC Scotland c. Regno Unito**, §§ 20-22).

h) Applicabilità dell'articolo 6 ad un procedimento diverso dal procedimento principale

242. Di solito, non si ritiene che i procedimenti preliminari quali i procedimenti per direttissima «decidano» su controversie su diritti od obblighi di natura civile. Pertanto, di norma, essi non godono della tutela dell'articolo 6 (si vedano, in particolare, *Verlagsgruppe News GmbH c. Austria** (dec.) e *Libert c. Belgio* (dec.)). Tuttavia, di recente, la Corte ha preso le distanze dalla sua giurisprudenza precedente per adottare un nuovo approccio. Nella sentenza *Micallef c. Malta* [GC], §§ 83-86, essa ha stabilito che l'applicabilità dell'articolo 6 alle misure provvisorie dipende dal rispetto di alcune condizioni. In primo luogo, il diritto in questione tanto nel procedimento in via principale quanto nel procedimento ingiuntivo deve essere di «natura civile» ai sensi della Convenzione. In secondo luogo, devono essere esaminati attentamente la natura, l'oggetto e lo scopo della misura provvisoria, nonché i suoi effetti sul diritto in questione. Ognqualvolta una misura sia ritenuta determinante per il diritto o l'obbligo di natura civile in questione, indipendentemente dalla durata del periodo in cui essa è stata in vigore, trova applicazione l'articolo 6.

L'articolo 6 si applica ad un procedimento provvisorio avente lo stesso oggetto del procedimento in via principale pendente, quando l'ordinanza per direttissima sia immediatamente esecutiva e miri a pronunciarsi sullo stesso diritto (*RTBF c. Belgio*, §§ 64-65).

243. Procedimenti penali e civili consecutivi. Se il diritto interno di uno Stato prevede un procedimento in due fasi - quella in cui il giudice decide sull'esistenza del diritto al risarcimento dei danni, poi quella in cui il giudice fissa l'importo di tale risarcimento -, è ragionevole ritenere che, ai fini dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, il diritto di natura civile risulti «determinato» solo una volta precisato detto importo. Determinare un diritto significa infatti pronunciarsi non solo sulla sua esistenza, ma anche sulla sua ampiezza o sulle sue modalità di esercizio, il che ovviamente comprende la quantificazione dei danni (*Torri c. Italia*, § 19).

244. Esecuzione delle decisioni giudiziarie. L'articolo 6 § 1 della Convenzione si applica a tutte le fasi dei procedimenti giudiziari volti a risolvere «contestazioni su diritti ed obblighi di natura civile», senza eccezione delle fasi successive alle decisioni sul merito. L'esecuzione di una sentenza, quale che sia il giudice da cui promana, deve essere quindi ritenuta parte integrante del «processo» ai fini dell'articolo 6 (*Hornsby c. Grecia*, § 40); *Romaníczyk c. Francia*, § 53, quanto all'esecuzione di una sentenza che autorizza il recupero di un credito alimentare). Indipendentemente dall'applicabilità dell'articolo 6 al procedimento iniziale, non è assolutamente necessario che il titolo esecutivo con cui si decide una contestazione su diritti di natura civile risulti da un procedimento al quale si applica l'articolo 6 (*Buj c. Croazia**, § 19). L'*exequatur* di un'ordinanza di confisca pronunciata da un giudice straniero rientra nel campo di applicazione dell'articolo 6, unicamente sotto il suo profilo civile (*Saccoccia c. Austria* (dec.)).

245. Domande di riapertura del procedimento. L'articolo 6 non si applica al procedimento in cui sia esaminata una domanda volta alla revisione di un processo civile terminato con una decisione definitiva (*Sablon c. Belgio*, § 86). Lo stesso vale per una domanda di revisione presentata in seguito ad una sentenza della Corte che conclude per una violazione (*Verein gegen Tierfabriken Schwei^z (VgT) c. Svizzera (n. 2)* [GC], § 24). All'infuori del caso eccezionalissimo in cui il procedimento di revisione, così denominato nell'ordinamento giuridico interno, fosse la sola via di diritto interno per tentare di rimediare alla violazione degli interessi civili al punto di far ritenere il suo esito determinante per i «diritti ed obblighi di natura civile» del ricorrente (*Melis c. Grecia*, §§ 19-20).

2. Il concetto di «accusa in materia penale»

Articolo 6 – Diritto ad un processo equo

«1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole, da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. (...»

a) Principi generali

246. Il concetto «di accusa in materia penale» ha portato «autonoma», indipendente dalle categorizzazioni utilizzate dagli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri ([Adolf c. Austria](#), § 30).

247. Il concetto «di accusa» deve essere inteso ai sensi della Convenzione. Può, quindi, essere definito come «la notifica ufficiale, promanante dall'autorità competente, della contestazione di un'infrazione penale», definizione che dipende anche dall'esistenza o meno di «ripercussioni importanti sulla situazione dell'[indiziato]» (si veda, ad esempio, [Deweerd c. Belgio](#), §§ 42 e 46, e [Eckle c. Germania](#), § 73). Così, ad esempio, le dichiarazioni rese da una persona durante un controllo stradale, senza essere stata informata del motivo dell'interrogatorio, della natura e della causa dei sospetti nei suoi confronti, né della possibilità che le sue dichiarazioni siano utilizzate contro di lei, possono avere avuto «ripercussioni importanti» sulla sua situazione, nonostante l'assenza di una formale imputazione nei suoi confronti ([Aleksandr Zaichenko c. Russia](#)*, § 43). Inoltre, a giudizio della Corte, una persona sottoposta a fermo e obbligata a prestare giuramento prima di essere interrogata in qualità di testimone formava già oggetto di un'«accusa in materia penale» e aveva il diritto di rimanere in silenzio ([Brusco c. Francia](#), §§ 46-50).

248. Per quanto riguarda il concetto autonomo di «penale», la Convenzione non si oppone al passaggio alla «depenalizzazione» in seno agli Stati contraenti. Tuttavia, le infrazioni classificate tra le infrazioni «regolamentari» in seguito alla depenalizzazione possono rientrare nel concetto autonomo di infrazione «penale». Lasciare agli Stati il potere di escludere tali infrazioni potrebbe avere conseguenze incompatibili con l'oggetto e lo scopo della Convenzione ([Öztürk c. Germania](#), § 49).

249. Il punto di partenza dell'esame dell'applicabilità del profilo penale dell'articolo 6 della Convenzione si fonda sui criteri enunciati nella sentenza [Engel ed altri c. Paesi Bassi](#) (§§ 82-83): (1) la qualificazione del diritto interno; (2) la natura dell'infrazione; (3) la severità della pena in cui la persona interessata rischia di incorrere.

250. Il primo criterio è di importanza relativa e serve solo come punto di partenza. Fondamentale è sapere se il diritto interno classifichi o meno una data infrazione tra le infrazioni penali. Se non lo fa, la Corte cercherà di capire i meccanismi alla base della classificazione nazionale prendendo in esame la realtà sostanziale del procedimento in questione.

251. Quanto al secondo criterio, ritenuto più importante ([Jussila c. Finlandia](#) [GC], § 38), possono essere presi in considerazione i seguenti fattori:

- accertare se la norma giuridica in questione si rivolga esclusivamente ad un gruppo specifico o se, invece, si imponga a tutti per natura ([Bendenoun c. Francia](#), § 47);
- accertare se l'azione sia avviata da un'autorità pubblica in virtù di poteri legali di esecuzione ([Benham c. Regno Unito](#) [GC], § 56);
- accertare se la norma giuridica abbia una funzione repressiva o dissuasiva ([Öztürk c. Germania](#), § 53; [Bendenoun c. Francia](#), § 47);
- accertare se la condanna ad una qualsiasi pena dipenda dalla constatazione di colpevolezza ([Benham c. Regno Unito](#) [GC], § 56);

- verificare quale classificazione ricevano procedimenti analoghi in altri Stati membri del Consiglio d'Europa (*Öztürk c. Germania*, § 53);
- il fatto che un reato non comporti l'iscrizione nel casellario giudiziale può costituire un elemento importante, ma non decisivo, in quanto si tratta in genere di una conseguenza della classificazione interna (*Ravnsborg c. Svezia*, § 38).

252. Il terzo criterio è stabilito con riferimento alla pena massima edittale (*Campbell e Fell c. Regno Unito*, § 72; *Demicoli c. Malta*, § 34).

253. Il secondo e il terzo criterio enunciati nella sentenza *Engel ed altri c. Paesi Bassi* sono alternativi e non necessariamente cumulativi: per ritenere applicabile l'articolo 6, è sufficiente che l'infrazione in questione sia, per natura, considerata «penale» dal punto di vista della Convenzione o renda la persona passibile di una sanzione generalmente rientrante, per natura e grado di severità, nella sfera «penale» (*Öztürk c. Germania*, § 54; *Lutz c. Germania*, § 55). Un approccio cumulativo può tuttavia essere adottato quando l'analisi distinta di ogni criterio non consenta di giungere a conclusioni chiare quanto all'esistenza di un'accusa in materia penale (*Bendenoun c. Francia*, § 47).

254. Le espressioni «accusa in materia penale» e «accusato di un reato» utilizzate nei tre paragrafi dell'articolo 6 fanno riferimento a situazioni identiche. Di conseguenza, il criterio dell'applicabilità dell'articolo 6 sotto il profilo penale è lo stesso per i tre paragrafi.

b) Applicazione dei principi generali

Procedimenti disciplinari

255. Le infrazioni alla disciplina militare, che comportano l'assegnazione ad un'unità disciplinare per un periodo di alcuni mesi, rientrano nel profilo penale dell'articolo 6 della Convenzione (*Engel ed altri c. Paesi Bassi*, § 85). In compenso, gli arresti di rigore per due giorni sono stati giudicati di durata troppo breve per rientrare nella sfera del «diritto penale» (*ibidem*).

256. L'articolo 6 della Convenzione si applica chiaramente ai procedimenti davanti ad una corte marziale (*Findlay c. Regno Unito*, § 69).

257. Per quanto riguarda i procedimenti in materia di disciplina professionale, la questione rimane aperta. La Corte ha infatti giudicato inutile deliberare in materia, avendo concluso che il procedimento rientra nella sfera civile (*Albert e Le Compte c. Belgio*, § 30). Quanto al procedimento disciplinare che abbia comportato il pensionamento d'ufficio di un funzionario, la Corte non ne ha riconosciuto il carattere «penale» ai sensi dell'articolo 6, se le autorità hanno saputo mantenere la loro decisione entro limiti meramente amministrativi (*Mouillet c. Francia* (dec.)).

258. Pur tenendo «debitamente conto» del contesto penitenziario e dello speciale regime disciplinare esistente all'interno delle carceri, l'articolo 6 può applicarsi alle infrazioni alla disciplina penitenziaria, in ragione della natura delle accuse nonché della natura e della gravità delle pene (l'accusa di minacce di morte nei confronti di un operatore sociale del servizio penitenziario per l'affidamento in prova e l'accusa di vie di fatto nei confronti di una guardia penitenziaria hanno infatti comportato rispettivamente ulteriori quaranta giorni di detenzione e sette giorni di detenzione nella causa *Ezeh e Connors c. Regno Unito* [GC], § 82; si veda *a contrario* *Štitic c. Croazia**, §§ 51-63, in cui l'articolo 6 non è stato ritenuto applicabile a procedimenti disciplinari all'esito dei quali è stata irrogata la pena di sette giorni di isolamento e sono state imposte limitazioni, per tre mesi, degli spostamenti del ricorrente all'interno del carcere, senza prolungamento del periodo detentivo).

259. Tuttavia, il contenzioso penitenziario in quanto tale non rientra nel profilo penale dell'articolo 6. Così, ad esempio, l'assegnazione di un detenuto ad un settore ad elevato grado

di vigilanza non riguarda la fondatezza di un'accusa in materia penale; l'accesso alla giustizia per contestare una tale misura e le restrizioni suscettibili di accompagnarla devono essere esaminati sotto il profilo civile dell'articolo 6 § 1 (*Enea c. Italia* [GC], § 98).

260. Le misure disposte da un tribunale in virtù di norme che sanzionano i comportamenti sconvenienti in udienza (oltraggio all'autorità giudiziaria) sono ritenute non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 6 in quanto presentano molti punti in comune con l'esercizio di poteri disciplinari (*Ravnsborg c. Svezia*, § 34; *Putz c. Austria*, §§ 33-37). Tuttavia, la natura dell'infrazione e la severità della pena possono rendere l'articolo 6 applicabile ad una condanna per oltraggio all'autorità giudiziaria classificata secondo il diritto interno tra le condanne penali (*Kyprianou c. Cipro* [GC], §§ 61-64, in cui era in discussione una sanzione di cinque giorni di reclusione) o tra le contravvenzioni amministrative (*Zaicevs c. Lettonia*, §§ 31-36, in cui era in discussione una detenzione amministrativa di tre giorni).

261. Per quanto riguarda la violazione del segreto istruttorio, una distinzione va fatta tra, da un lato, le persone tenute, per eccellenza, al segreto istruttorio, quali i giudici, gli avvocati e tutte le persone strettamente coinvolte nel funzionamento degli organi giudiziari e, dall'altro, le parti non rientranti nella sfera disciplinare del sistema giudiziario (*Weber c. Svizzera*, §§ 33 e 34).

262. Quanto all'oltraggio al Parlamento, la Corte stabilisce una distinzione tra i poteri di un corpo legislativo nell'adottare i propri procedimenti in materia di lesione di privilegi nei confronti dei suoi membri, da un lato, ed una competenza estesa consistente nel sanzionare i terzi per atti commessi altrove, dall'altro. I primi potrebbero essere considerati poteri disciplinari per natura, mentre i secondi sono, per la Corte, poteri penali, tenuto conto dell'applicazione generale e della severità della pena irrogabile (reclusione fino a sessanta giorni nonché multa nella causa *Demicoli c. Malta*, § 32).

Procedimenti amministrativi, fiscali, doganali e in materia di diritto della concorrenza

263. Le seguenti infrazioni amministrative possono rientrare nel profilo penale dell'articolo 6:

- le infrazioni alla circolazione stradale passibili di ammende, restrizioni relative alla patente di guida, quali il ritiro di punti o la sospensione o l'annullamento della patente di guida (*Lutz c. Germania*, § 182; *Schmautzer c. Austria*; *Malige c. Francia*);
- le contravvenzioni per disturbo del vicinato (*Lauko c. Slovacchia*);
- infrazioni alla legislazione sulla previdenza sociale (omessa dichiarazione di impiego, nonostante la lieve entità della pena pecuniaria inflitta, *Hüseyin Turan c. Turchia*, §§ 18-21).

264. In compenso, a giudizio della Corte, l'articolo 6 non si applica ad una misura di prudenza quale il ritiro immediato della patente di guida (*Escoubet c. Belgio* [GC]).

265. L'articolo 6 è stato ritenuto applicabile ai procedimenti relativi alle maggiorazioni d'imposta, sulla base dei seguenti elementi: (1) la legge che stabiliva le pene si applicava a tutti i cittadini nella loro veste di contribuenti; (2) la maggiorazione non era destinata a costituire una riparazione pecuniaria del danno causato, bensì, fondamentalmente, a punire per impedire la reiterazione dell'infrazione; (3) la maggiorazione è stata imposta in virtù di una norma generale volta al tempo stesso a dissuadere e a reprimere; (4) la maggiorazione aveva ampiezza considerevole (*Bendenoun c. Francia*). La natura penale dell'infrazione può bastare a rendere applicabile l'articolo 6, nonostante il modesto importo della maggiorazione d'imposta (10% del debito fiscale riparato nella causa *Jussila c. Finlandia* [GC], § 38).

266. Tuttavia, l'articolo 6 non si estende né ai procedimenti riguardanti «puramente» una riparazione fiscale né ai procedimenti relativi a interessi di mora, se questi sono destinati essenzialmente a riparare il danno pecuniario subito dalle autorità fiscali piuttosto che ad impedire la reiterazione dell'infrazione (*Mieg de Boofzheim c. Francia* (dec.)).

267. L'articolo 6, nel suo profilo penale, è stato ritenuto applicabile al diritto doganale (*Salabiaku c. Francia*), al diritto della concorrenza (*Société Stenuit c. Francia*) e alle pene inflitte da un tribunale competente nelle questioni finanziarie (*Guisset c. Francia*).

Questioni politiche

268. Le sanzioni elettorali, quali la pena dell'ineleggibilità e l'obbligo di pagare all'Erario una somma equivalente all'importo dell'eccedenza di spese elettorali, non rientrano nel profilo penale dell'articolo 6 (*Pierre-Bloch c. Francia*, §§ 53-60).

269. I procedimenti relativi allo scioglimento dei partiti politici riguardano i diritti politici e, quindi, non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 6 § 1 (*Refah Partisi (Partito della Prosperità) ed altri c. Turchia* (dec.)).

270. L'articolo 6 è stato ritenuto non applicabile alle commissioni parlamentari d'inchiesta. Questi organi indagano infatti su questioni d'interesse generale e pubblico (*Montera c. Italia* (dec.)).

271. Quanto ai procedimenti di lustrazione, di recente, la Corte ha concluso che la predominanza degli aspetti aventi connotazioni penali (natura dell'infrazione – falsa dichiarazione di lustrazione – natura e severità della pena – interdizione dall'esercizio di alcune professioni per un lungo periodo) può collocare questi procedimenti nel campo di applicazione del profilo penale dell'articolo 6 della Convenzione (*Matyjek c. Polonia* (dec.); si veda *a contrario* *Sidabras e Džiautas c. Lituania** (dec.)).

272. L'articolo 6 è stato ritenuto non applicabile sotto il profilo penale ad un procedimento di *impeachment* del presidente della Repubblica per violazione grave della Costituzione (*Paksas c. Lituania* [GC], §§ 66-67).

Espulsione ed estradizione

273. I procedimenti di espulsione degli stranieri non rientrano nel profilo penale dell'articolo 6, nonostante possano essere avviati nell'ambito di azioni penali (*Maaouia c. Francia* [GC], § 39). Lo stesso approccio esclusivo si applica ai procedimenti di estradizione (*Peñafiel Salgado c. Spagna* (dec.)) e ai procedimenti relativi al mandato di arresto europeo (*Monedero Angora c. Spagna* (dec.)).

274. Ma, al contrario, la sostituzione di una pena detentiva con l'espulsione e l'interdizione dal territorio per un periodo di dieci anni, senza che l'interessato sia stato sentito e siano state prese in considerazione circostanze diverse dall'applicazione quasi automatica di una nuova disposizione penale, deve essere considerata una pena allo stesso titolo di quella fissata al momento della condanna iniziale (*Gurguchiani c. Spagna*, §§ 40 e 47-48).

Differenti fasi dei procedimenti penali, delle procedure annesse e dei ricorsi successivi

275. Le misure adottate per impedire disordini o atti criminali non sono coperte dalle garanzie dell'articolo 6 (una vigilanza speciale da parte della polizia, *Raimondo c. Italia*, § 43; o l'avvertimento dato dalla polizia ad un minore responsabile di offese al pudore nei confronti di studentesse della sua scuola, *R. c. Regno Unito** (dec.)).

276. L'articolo 6 della Convenzione può trovare applicazione in caso di esercizio della forza per ottenere deposizioni anche in assenza di qualsiasi altro procedimento, o in caso di assoluzione del ricorrente nell'ambito del procedimento nel merito (ad esempio quando una persona registrata come il proprietario di un veicolo sia condannata ad una pena pecuniaria

per essersi rifiutata di fornire informazioni utili all'identificazione del conducente in caso di accusa di infrazione al codice della strada, sebbene il procedimento nel merito non abbia mai avuto un seguito (*O'Halloran e Francis c. Regno Unito* [GC], § 35).

277. In linea di principio, l'articolo 6 § 1 non entra in gioco sotto il profilo penale nelle procedure di richiesta di assistenza giudiziaria gratuita (*Gutfreund c. Francia*, §§ 36-37).

278. In teoria, le misure di confisca lesive dei diritti di proprietà di terzi, in assenza di minaccia di azioni penali contro questi ultimi, non equivalgono alla «determinazione della fondatezza di un'accusa in materia penale» (sequestro di un aereo *Air Canada c. Regno Unito*, § 54; confisca di monete d'oro, *AGOSI c. Regno Unito*, §§ 65-66). In compenso, un avvertimento amministrativo e la confisca di una pubblicazione (contenente incitazioni all'odio etnico), per il loro carattere dissuasivo, lo scopo punitivo e la severità della sanzione, rientrano nel campo penale (*Balsytė-Lideikienė c. Lituania*, § 61).

279. Quanto alla fase preliminare al processo (inchiesta, istruttoria), la Corte considera i procedimenti penali come un tutto. Di conseguenza, alcuni requisiti previsti dall'articolo 6, quali il termine ragionevole o il diritto della difesa, possono essere pertinenti anche a questo stadio del procedimento, quando l'equità del processo possa risultare gravemente viziata da un'iniziale inosservanza di tali requisiti (*Imbrioscia c. Svizzera*, § 36). Tuttavia, le modalità di applicazione di queste garanzie durante l'inchiesta preliminare dipendono dalle caratteristiche del procedimento e dalle circostanze del caso (*John Murray c. Regno Unito* [GC], § 62).

280. Il giudice istruttore non è chiamato a pronunciarsi sulla fondatezza di un'«accusa in materia penale». Ciononostante gli atti da lui compiuti influiscono direttamente sulla condotta e sull'equità del procedimento successivo, ivi compreso il processo propriamente detto. Pertanto, l'articolo 6 § 1 può essere ritenuto applicabile al procedimento istruttorio condotto da un giudice istruttore, anche se alcune delle garanzie processuali previste dall'articolo 6 § 1 possono non trovare applicazione (*Vera Fernández-Huidobro c. Spagna*, §§ 108-114).

281. Sospensione dei procedimenti penali per immunità parlamentare. Se è vero che l'articolo 6 della Convenzione non sancisce il diritto ad ottenere un determinato risultato al termine di un processo penale né, di conseguenza, il diritto alla pronuncia di un'esplicita decisione di condanna o di assoluzione sulle accuse formulate, è altrettanto vero che esso riconosce incontestabilmente ad ogni accusato il diritto a vedere la propria causa giudicata da un tribunale entro un termine ragionevole, una volta avviato il processo giudiziario. Pertanto, l'impossibilità per un deputato di ottenere la rimozione dell'immunità parlamentare per difendersi dai procedimenti penali avviati nei suoi confronti, sospesi fino alla scadenza del suo mandato, rientra nel campo di applicazione dell'articolo 6 § 1 (*Kart c. Turchia* [GC], §§ 67-70).

282. L'articolo 6 § 1 si applica dall'inizio alla fine del procedimento ai fini della determinazione della fondatezza di ogni «accusa in materia penale», compresa la fase di fissazione della pena (ad esempio, i procedimenti di confisca che consentono ai giudici nazionali di valutare l'importo al quale dovrebbe essere fissata l'ordinanza di confisca, nella causa *Phillips c. Regno Unito*, § 39). Sotto il suo profilo penale, l'articolo 6 può applicarsi anche ad un processo che comporti la demolizione di una casa costruita senza concessione edilizia, misura questa che può essere qualificata come «pena» (*Hamer c. Belgio*, § 60; si veda, rispetto all'articolo 7, la confisca di terreni per illecita lottizzazione in riva al mare nella causa *Sud Fondi Srl ed altri c. Italia* (dec.)). Tuttavia, esso non si applica ad un procedimento riguardante la messa in conformità della condanna originaria con il nuovo codice penale più favorevole (*Nourmagomedov c. Russia*, § 50).

283. Le procedure riguardanti l'esecuzione delle pene, quali le procedure di richiesta di amnistia (*Montcornet de Caumont c. Francia* (dec.)), le procedure di liberazione condizionale (*Aldrian c. Austria* (dec.)), le procedure di trasferimento coperte dalla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (*Szabó c. Svezia* (dec.), ma si veda *a contrario* *Buijen*

c. Germania, §§ 40-45, tenuto conto delle particolari circostanze della causa), o le procedure relative all'*exequatur* di un'ordinanza di confisca emessa da un giudice straniero (*Saccoccia c. Austria* (dec.)) non rientrano nel campo penale di applicazione dell'articolo 6.

284. Le garanzie dell'articolo 6 si applicano, in linea di principio, ai ricorsi per cassazione (*Meftah ed altri c. Francia* [GC], § 40) e ai procedimenti costituzionali (*Gast e Popp c. Germania*, §§ 65-66; *Caldas Ramírez de Arrellano c. Spagna* (dec.)) quando essi costituiscano una fase ulteriore del relativo procedimento penale e i loro esiti possano essere decisivi per le persone condannate.

285. Infine, l'articolo 6 non si applica alla procedura volta alla riapertura di un procedimento. La persona che, dopo il passaggio in giudicato della propria condanna, chiede la suddetta riapertura non è infatti «accusata di un reato» ai sensi di detto articolo (*Fischer c. Austria* (dec.)). Solo i nuovi procedimenti, dopo l'autorizzazione alla riapertura del procedimento, possono essere ritenuti riguardanti la determinazione della fondatezza di un'accusa in materia penale (*Löffler c. Austria**, §§ 18-19). Nello stesso senso, l'articolo 6 non si applica ad una domanda di riapertura di un procedimento penale a seguito di constatazione di violazione da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo (*Öcalan c. Turchia* (dec.)). Tuttavia, i procedimenti di revisione che comportano la modifica di una decisione emessa in ultimo grado rientrano nel profilo penale dell'articolo 6 (*Vaniante c. Russia**, § 58).

c) Rapporto con altri articoli della Convenzione o con i suoi Protocolli

286. Il comma c) dell'articolo 5 § 1 consente esclusivamente le privazioni di libertà disposte nell'ambito di un procedimento penale. E' quanto emerge dalla sua formulazione, da leggersi in combinato con, da un lato, il comma a) e, dall'altro, il paragrafo 3, con il quale forma un tutt'uno (*Ciulla c. Italia*, § 38). Di conseguenza, il concetto «di accusa in materia penale» è pertinente anche all'applicabilità delle garanzie dell'articolo 5 §§ 1 a) e c) e 3 (si veda, ad esempio, *Steel ed altri c. Regno Unito*, § 49). Ne consegue che le procedure relative alla detenzione, unicamente per uno dei motivi degli altri commi dell'articolo 5 § 1, quali la detenzione di un alienato (comma e)), non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 6 sotto il suo profilo penale (*Aerts c. Belgio*, § 59).

287. Sebbene esista un legame stretto tra l'articolo 5 § 4 e l'articolo 6 § 1 nel campo dei procedimenti penali, occorre tenere ben presente che i due articoli persegono scopi diversi e, quindi, il profilo penale dell'articolo 6 non si applica alle procedure di controllo della legalità della detenzione che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 5 § 4, il quale costituisce una *lex specialis* rispetto all'articolo 6 (*Reinprecht c. Austria*, §§ 36, 39, 48 e 55).

288. Anche il concetto di «pena» in virtù dell'articolo 7 della Convenzione ha portata autonoma (*Welch c. Regno Unito*, § 27). La Corte ritiene che il punto di partenza di ogni valutazione sull'esistenza di una «pena» consista nello stabilire se la misura in questione sia stata disposta a seguito di una condanna per una «infrazione penale». Al riguardo, va adottato il triplice criterio stabilito nella causa *Engel ed altri* (*Brown c. Regno Unito** (dec.)).

289. Infine, i concetti di «infrazione penale» e di «pena» possono essere pertinenti anche all'applicabilità degli articoli 2 e 4 del Protocollo n. 7 (*Grecu c. Romania*, § 81; *Sergueï Zolotoukhine c. Russia* [GC], §§ 52-57).

3. I concetti di «vita privata» e di «vita familiare»

Articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare

- «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare(...)
2. Non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di questo diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla tutela della salute o della morale, o alla tutela dei diritti e delle libertà altrui.»

a) Il campo di applicazione dell'articolo 8

290. Sebbene l'articolo 8 miri a tutelare quattro campi dell'autonomia della persona - la vita privata, la vita familiare, il domicilio e la corrispondenza -, questi campi non si escludono reciprocamente e una misura può costituire un'ingerenza al tempo stesso nella vita privata e nella vita familiare ([Mentes ed altri c. Turchia](#), § 73; [Stjerna c. Finlandia](#), § 37; [López Ostra c. Spagna](#), § 51; [Burghartz c. Svizzera](#), § 24; [Ploski c. Polonia](#)*, § 32).

b) La sfera della «vita privata»

291. Non esiste una definizione esaurente del concetto di vita privata ([Niemietz c. Germania](#), § 29). Si tratta di un concetto ampio ([Peck c. Regno Unito](#), § 57; [Pretty c. Regno Unito](#), § 61) che comprende i seguenti elementi:

- l'integrità fisica e psicologica o morale di una persona ([X e Y c. Paesi Bassi](#), § 22), comprese le cure mediche e le visite psichiatriche ([Glass c. Regno Unito](#), §§ 70-72; [Y.F. c. Turchia](#), § 33, per quanto riguarda una visita ginecologica forzata; [Matter c. Slovacchia](#)*, § 64; [Worwa c. Polonia](#), § 80) e la salute mentale ([Bensaid c. Regno Unito](#), § 47); l'integrità fisica delle donne incinte, nel campo dell'aborto ([Tysiąc c. Polonia](#), §§ 107 e 110, e [A, B e C c. Irlanda](#) [GC], §§ 244-246), e l'integrità fisica e psicologica delle vittime di violenze domestiche ([Hajduová c. Slovacchia](#), § 46);
- aspetti dell'identità fisica e sociale di un individuo (ad esempio, il diritto di ottenere informazioni per scoprire le proprie origini e l'identità dei genitori ([Mikulić c. Croazia](#), § 53, e [Odièvre c. Francia](#) [GC], § 29)); per quanto riguarda il sequestro di documenti necessari per provare la propria identità ([Smirnova c. Russia](#), §§ 95-97);
- il cognome e il nome delle persone fisiche ([Mentzen c. Lettonia](#) (dec.); [Burghartz c. Svizzera](#), § 24; [Guillot c. Francia](#), §§ 21-22; [Güzel Erdagöz c. Turchia](#), § 43; [Losonci Rose e Rose c. Svizzera](#), § 26);
- lo status maritale di una persona in quanto parte integrante dell'identità personale e sociale della stessa ([Dadouch c. Malta](#)*, § 48);
- la determinazione del regime giuridico dei rapporti tra padre e figlio putativo, ad esempio, nelle cause di contestazione di paternità ([Rasmussen c. Danimarca](#), § 33, e [Yildirim c. Austria](#) (dec.));
- il diritto all'immagine e le fotografie di un individuo ([Von Hannover c. Germania](#), §§ 50-53; [Sciaccia c. Italia](#), § 29; [Reklos e Davourlis c. Grecia](#), § 40);
- la reputazione ([Chauvy ed altri c. Francia](#), § 70; [Pfeifer c. Austria](#), § 35; [Petrina c. Romania](#), § 28; [Polanco Torres e Movilla Polanco c. Spagna](#), § 40) e l'onore ([A. c. Norvegia](#), § 64) di un individuo;
- l'identità sessuale ([B. c. Francia](#), §§ 43-63), compreso il diritto al riconoscimento giuridico dei transessuali operati ([Christine Goodwin c. Regno Unito](#) [GC], § 77);

- l'orientamento sessuale (*Dudgeon c. Regno Unito*, § 41);
- la vita sessuale (*ibidem; Laskey, Jaggard e Brown c. Regno Unito*, § 36; *A.D.T. c. Regno Unito*, §§ 21-26);
- il diritto di stabilire ed allacciare rapporti con i propri simili e il mondo esterno (*Niemietz c. Germania*, § 29);
- i legami sociali tra gli immigrati radicati e la comunità in cui vivono, indipendentemente dall'esistenza o meno di una vita familiare (*Üner c. Paesi Bassi* [GC], § 59);
- i rapporti affettivi tra due persone dello stesso sesso (*Mata Estevez c. Spagna* (dec.));
- il diritto allo sviluppo personale e all'autonomia personale (*Pretty c. Regno Unito*, §§ 61 e 67, quanto alla scelta di una persona di evitare ciò che, ai propri occhi, costituirebbe una fine vita brutta e non dignitosa), che tuttavia non tutela ogni attività pubblica alla quale una persona intenderebbe dedicarsi con altri (ad esempio, la caccia ai mammiferi selvatici servendosi di una muta, *Friend ed altri c. Regno Unito** (dec.), §§ 40-43);
- il diritto di un individuo di decidere il modo e il momento in cui debba cessare la propria vita, a condizione di essere in grado di forgiare liberamente la propria volontà al riguardo e di agire di conseguenza (*Haas c. Svizzera*, § 51);
- il diritto al rispetto della decisione di diventare o di non diventare genitore, nel significato genetico del termine (*Evans c. Regno Unito* [GC], § 71), ivi compreso il diritto di scegliere le circostanze in cui diventare genitore (*Ternovszky c. Ungheria**, § 22, quanto al parto a domicilio). In compenso, la Corte ha lasciato aperta la questione se il diritto di adottare rientri o meno nel campo di applicazione dell'articolo 8 preso isolatamente, pur riconoscendo che il diritto di una persona non sposata di chiedere l'autorizzazione all'adozione conformemente alla legislazione nazionale ricade «nella sfera d'influenza» dell'articolo 8 (*E.B. c. Francia* [GC], §§ 46 e 49; si veda anche, per quanto riguarda la procedura di accesso all'adozione, *Schvizgebel c. Svizzera*, § 73). La Convenzione non garantisce alla persona che abbia adottato un bambino di porre fine all'adozione (*Gofia c. Romania* (dec.));
- le attività professionali o commerciali (*Niemietz c. Germania*, § 29; *Halford c. Regno Unito*, § 44; *Özpinar c. Turchia*, § 46); nonché le restrizioni all'accesso ad alcune professioni o ad un impiego (*Sidabras e Džiautas c. Lituania*, §§ 47-50; *Bigaeva c. Grecia*, §§ 22-25);
- i fascicoli o i dati di natura personale o pubblica (ad esempio, informazioni relative all'attività politica di una persona) raccolti e conservati dai servizi di sicurezza o da altri organi dello Stato (*Rotaru c. Romania* [GC], §§ 43 e 44; *Amann c. Svizzera* [GC], §§ 65-67; *Leander c. Svezia*, § 48; per quanto riguarda i profili del DNA, i campioni di cellule e le impronte digitali (*S. e Marper c. Regno Unito* [GC], §§ 68-86); per quanto riguarda l'iscrizione in uno schedario giudiziario nazionale di autori di reati sessuali (*Gardel c. Francia*, § 58));
- le informazioni relative alla salute di una persona (ad esempio, le informazioni relative alla propria sieropositività, *Z. c. Finlandia*, § 71, e *C.C. c. Spagna*, § 33, o le informazioni relative alle proprie capacità riproduttive, *K.H. ed altri c. Slovacchia**, § 44), nonché le informazioni sui rischi per la propria salute (*McGinley e Egan c. Regno Unito*, § 97; *Guerra ed altri c. Italia*, § 60);
- l'identità etnica (*S. e Marper c. Regno Unito* [GC], § 66; *Ciubotaru c. Moldova**, § 53) e il diritto dei membri di una minoranza nazionale di conservare la loro identità e di condurre

una vita privata e familiare conforme a tale tradizione (*Chapman c. Regno Unito* [GC], § 73);

- le informazioni relative alle convinzioni religiose e filosofiche personali (*Folgerø ed altri c. Norvegia* [GC], § 98);
- alcuni diritti dei disabili: l'articolo 8 è stato ritenuto applicabile all'obbligo per una persona dichiarata inabile di versare la tassa di esenzione dal servizio militare (*Glor c. Svizzera*, § 54), ma non al diritto di un disabile di accedere alla spiaggia e al mare durante le vacanze (*Botta c. Italia*, § 35).

292. Tra le possibili ingerenze nel diritto al rispetto della vita privata, si possono citare:

- le perquisizioni ed i sequestri (*McLeod c. Regno Unito*, § 36; *Funke c. Francia*, § 48);
- il fermo per accertamenti e la perquisizione personale di una persona sulla pubblica via (*Gillan e Quinton c. Regno Unito*, §§ 61-65);
- l'intercettazione delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche (*Halford c. Regno Unito*, § 44; *Weber e Saravia c. Germania* (dec.), §§ 76-79), ma non necessariamente il ricorso ad agenti infiltrati (*Liidi c. Svizzera*, § 40);
- la videosorveglianza di luoghi pubblici quando i dati visivi siano registrati, memorizzati e divulgati al pubblico (*Peck c. Regno Unito*, §§ 57-63);
- la sorveglianza GPS di una persona nonché il trattamento e l'utilizzo dei dati così ottenuti (*Uzun c. Germania*, § 52);
- la videosorveglianza di un dipendente da parte del datore di lavoro (*Köpke c. Germania* (dec.), per quanto riguarda una cassiera di supermercato sospettata di furto);
- i danni all'ambiente suscettibili di ripercuotersi sul benessere di una persona e di privarla del godimento del suo domicilio così da nuocere alla sua vita privata e familiare (*López Ostra c. Spagna*, § 51; *Tătar c. Romania*, § 97), compresi i miasmi provenienti da una discarica situata nei pressi di un carcere, che infetidiscono la cella di un detenuto, per lui unico «spazio vitale» da anni (*Brânduse c. Romania*, §§ 64-67), e l'inquinamento acustico (*Deés c. Ungheria**, §§ 21-24, quanto al rumore da traffico stradale; *Mileva ed altri c. Bulgaria*, § 97, quanto ad un internet point fonte di inquinamento in un edificio);
- questioni relative alla sepoltura dei familiari alle quali pure si applica l'articolo 8, talvolta senza che la Corte precisi se l'ingerenza sia relativa al concetto di vita privata o a quello di vita familiare: l'eccessivo ritardo delle autorità nel restituire il corpo di un bambino al termine di un'autopsia (*Pannullo e Forte c. Francia*, § 36); il rifiuto di autorizzare il trasferimento dell'urna contenente le ceneri del marito della ricorrente (*Elli Poluhas Dödsbo c. Svezia*, § 24); l'interrogativo se una madre fosse in diritto di assistere alla sepoltura del figlio nato morto, eventualmente accompagnata da una cerimonia, e di far trasportare il corpo all'interno di un veicolo appropriato (*Hadri-Vionnet c. Svezia*, § 52);
- il divieto di aborto per motivi di salute e/o di benessere, senza tuttavia che l'articolo 8 possa interpretarsi nel senso di sancire il diritto all'aborto (*A, B e C c. Irlanda* [GC], §§ 214 e 216);
- l'arbitrario diniego di cittadinanza ad alcune condizioni, sebbene il diritto ad acquisire la cittadinanza non sia sancito, come tale, dalla Convenzione (*Karashev e famiglia c. Finlandia* (dec.)).

293. Pur garantendo all'individuo una sfera favorevole allo sviluppo e alla fioritura della personalità (*Brüggemann e Scheuten c. Germania* (dec.), § 55), l'articolo 8 non si limita alle misure che interessano una persona nel suo domicilio o nei suoi locali privati. Esiste infatti una zona d'interazione tra l'individuo e gli altri che, persino in un contesto pubblico, può rientrare nella vita privata (*P.G. e J.H. c. Regno Unito*, §§ 56 e 57).

294. Gli atti pregiudizievoli per l'integrità fisica e morale di una persona non comportano necessariamente una violazione del diritto al rispetto della vita privata. Tuttavia, un trattamento di gravità non sufficiente a rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 3 può violare l'articolo 8 negli aspetti riguardanti la vita privata, quando abbia sufficienti conseguenze pregiudizievoli sull'integrità fisica e morale (*Costello-Roberts c. Regno Unito*, § 36). Possono verificarsi situazioni in cui l'articolo 8 potrebbe offrire una tutela per quanto riguarda le condizioni detentive che non raggiungono la gravità richiesta dall'articolo 3 (*Raninen c. Finlandia*, § 63).

c) La sfera della «vita familiare»

295. Il concetto di vita familiare è un concetto autonomo (*Marckx c. Belgio*, sentenza della Corte, § 31, e *Marckx c. Belgio*, rapporto della Commissione, § 69). Di conseguenza, la questione dell'esistenza o della non esistenza di una «vita familiare» è essenzialmente una questione di fatto dipendente dall'esistenza reale nella pratica di legami personali stretti (*K. c. Regno Unito* (dec.)). La Corte esaminerà quindi i legami familiari *de facto*, quali la convivenza dei ricorrenti, in assenza di un qualsiasi riconoscimento legale di una vita familiare (*Johnston ed altri c. Irlanda*, § 56). Gli altri elementi comprenderanno la durata della relazione e, nel caso di coppie, l'eventuale nascita di figli a suggerito dell'impegno assunto l'uno nei confronti dell'altro (*X, Y e Z c. Regno Unito* [GC], § 36). Anche in questo caso, malgrado l'assenza di una definizione esauriente della sfera della vita familiare, nella giurisprudenza della Corte questa comprende i seguenti elementi:

Diritto di diventare genitore

296. Così come il concetto di «vita privata», il concetto di «vita familiare» ingloba il diritto al rispetto delle decisioni di diventare genitori genetici (*Dickson c. Regno Unito* [GC], § 66). Pertanto, il diritto di una coppia di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita rientra nel campo di applicazione dell'articolo 8, in quanto espressione della vita privata e familiare (*S.H. ed altri c. Austria**, § 60). Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 8 prese isolatamente non garantiscono né il diritto di fondare una famiglia né il diritto di adottare (*E.B. c. Francia* [GC]).

Quanto ai figli

297. Il legame naturale tra una madre e il proprio figlio (*Marckx c. Belgio*, § 31; *Kearns c. Francia*, § 72).

298. Un figlio nato da un'unione maritale s'inserisce di pieno diritto in questa relazione; pertanto, dal momento e per il solo fatto della sua nascita, esiste tra lui e i genitori un vincolo costitutivo di «vita familiare» suscettibile di essere rotto solo in circostanze eccezionali (*Ahmut c. Paesi Bassi*, § 60; *Gül c. Svizzera*, § 32; *Berrehab c. Paesi Bassi*, § 21; *Hokkanen c. Finlandia*, § 54).

299. Per un padre naturale e il proprio figlio nato fuori del matrimonio, gli elementi pertinenti possono comprendere la convivenza, la natura della relazione tra i genitori e il proprio interessamento per il figlio (*Keegan c. Irlanda*, §§ 42-45; *M.B. c. Regno Unito* (dec.); *Nylund c. Finlandia* (dec.); *L. c. Paesi Bassi*, §§ 37-40; *Chavdarov c. Bulgaria*, § 40).

300. Tuttavia, in genere, la convivenza non è un requisito *sine qua non* per una vita familiare tra genitori e figli (*Berrehab c. Paesi Bassi*, § 21).

301. I figli adottati e i loro genitori adottivi ([X c. Francia](#) (dec.); [X c. Belgio e Paesi Bassi](#) (dec.); [Pini ed altri c. Romania](#), §§ 139-140 e 143-148). Un'adozione legale e non fittizia può essere costitutiva di una «vita familiare», anche in assenza di convivenza o di un qualsiasi legame concreto tra un figlio adottato ed i genitori adottivi (*ibidem*, §§ 143-148).

302. La Corte può riconoscere l'esistenza di una «vita familiare» *de facto* tra una famiglia affidataria ed un bambino affidato, tenuto conto del tempo vissuto insieme, della qualità dei rapporti nonché del ruolo assunto dall'adulto nei confronti del bambino ([Moretti e Benedetti c. Italia](#), §§ 48-52).

303. I legami tra il bambino ed i parenti stretti, quali i legami tra nonni e nipoti, in quanto tali parenti possono svolgere un ruolo molto importante nella vita familiare ([Price c. Regno Unito](#) (dec.); [Bronda c. Italia](#), § 51).

304. La vita familiare non viene meno con l'affidamento di un bambino ai servizi sociali ([Johansen c. Norvegia](#), § 52) o se i genitori divorziano ([Mustafa e Armağan Akin c. Turchia*](#), § 19).

305. Nei casi di immigrazione, non vi sarà vita familiare tra genitori e figli adulti a meno che essi non possano fornire la prova di ulteriori elementi di dipendenza, diversi dai normali vincoli affettivi ([Slivenko c. Lettonia](#) [GC], § 97; [Kwakye-Nti e Dufie c. Paesi Bassi](#) (dec.)). Tuttavia, tali vincoli possono essere presi in considerazione sotto il profilo della «vita privata» ([Slivenko c. Lettonia](#) [GC], § 97). In un certo numero di cause riguardanti giovani adulti che non si erano ancora creati una propria famiglia, la Corte ha ammesso che anche i loro legami con i genitori ed altri parenti stretti costituiscono una «vita familiare» ([Maslov c. Austria](#) [GC], § 62).

Quanto alle coppie

306. Il concetto di «famiglia» di cui all'articolo 8 non si limita ai soli rapporti fondati sul matrimonio, ma può comprendere altri «legami familiari» *de facto*, quando le parti convivono al di fuori di qualsiasi vincolo maritale ([Johnston ed altri c. Irlanda](#), § 56).

307. Persino in assenza di convivenza possono esistere legami sufficienti a costituire una vita familiare ([Kroon ed altri c. Paesi Bassi](#), § 30).

308. I matrimoni non conformi al diritto nazionale non impediscono una vita familiare ([Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito](#), § 63). Una coppia sposata unicamente con rito religioso non riconosciuto dal diritto nazionale può rientrare nel concetto di «vita familiare» ai sensi dell'articolo 8. Tuttavia, questa disposizione non può essere interpretata nel senso di imporre allo Stato l'obbligo di riconoscere il matrimonio religioso, in particolare in materia di diritti successori e di pensione di reversibilità ([Serife Yiğit c. Turchia](#) [GC], §§ 97-98 e 102).

309. Il fidanzamento non è sufficiente a creare una vita familiare ([Wakefield c. Regno Unito](#) (dec.)).

310. Una coppia di omosessuali che vive una relazione stabile rientra nel concetto di «vita familiare» allo stesso titolo di una coppia di eterosessuali ([Schalk e Kopf c. Austria](#), §§ 92-94; [P.B. e J.S. c. Austria*](#), § 30).

Quanto alle altre relazioni

311. La vita familiare può esistere anche tra fratelli e sorelle ([s c. Belgio](#), § 36; [Mustafa e Armağan Akin c. Turchia*](#), § 19), tra zie e zii e nipoti ([Boyle c. Regno Unito*](#), §§ 41-47). Tuttavia, l'approccio tradizionale è che le relazioni strette al di fuori della «vita familiare» in genere rientrano nella sfera della «vita privata» ([Znamenskaia c. Russia*](#), § 27, e i riferimenti ivi contenuti).

Interessi materiali

312. La «vita familiare» non comprende solo rapporti di natura sociale, morale o culturale, ma anche interessi materiali. Lo dimostrano, in particolare, gli obblighi alimentari e il posto attribuito alla riserva ereditaria nell'ordinamento giuridico interno della maggioranza degli Stati contraenti. La Corte ha quindi ammesso che i diritti successori tra genitori e figli, nonché tra nonni e nipoti, sono così strettamente legati alla vita familiare da ricadere nella sfera d'influenza dell'articolo 8 (*Marckx c. Belgio*, § 52; *Pla e Puncernau c. Andorra*, § 26). Tuttavia, l'articolo 8 non esige che un figlio abbia diritto ad essere riconosciuto, a fini successori, come erede di una persona deceduta (*Haas c. Paesi Bassi*, § 43).

313. La Corte ha già giudicato che l'assegnazione del sussidio per famiglia numerosa è uno dei modi con cui lo Stato «testimonia il suo rispetto per la vita familiare» ai sensi dell'articolo 8 e rientra, quindi, nel campo di applicazione di quest'ultimo (*Fawsie c. Grecia*, § 28).

314. Il concetto di «vita familiare» non è applicabile ad un'azione di indennizzo, promossa nei confronti di un terzo, conseguente al decesso della fidanzata del ricorrente (*Hofmann c. Germania** (dec.)).

4. I concetti di «domicilio» e di «corrispondenza»

Articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto (...) del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

a) Il campo di applicazione dell'articolo 8

315. Sebbene l'articolo 8 miri a tutelare quattro campi dell'autonomia della persona - la vita privata, la vita familiare, il domicilio e la corrispondenza -, questi campi non si escludono reciprocamente e una misura può costituire al tempo stesso un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e familiare e nel diritto al rispetto del domicilio e della corrispondenza (*Menteş ed altri c. Turchia*, § 73; *Klass ed altri c. Germania*, § 41; *López Ostra c. Spagna*, § 51; *Margareta e Roger Andersson c. Svezia*, § 72).

b) La portata del concetto di «domicilio»

316. Quello di domicilio è un concetto autonomo, anche se la risposta alla domanda se una certa abitazione costituisca un «domicilio» rientrante nella tutela dell'articolo 8 § 1 dipende dalle circostanze di fatto, in particolare dall'esistenza di legami sufficienti e continui con un determinato luogo (*Prokopovitch c. Russia*, § 36; *Gillow c. Regno Unito*, § 46; *McKay-Kopecka c. Polonia** (dec.)). Inoltre, il termine «home» utilizzato nella versione inglese dell'articolo 8 non è di stretta interpretazione. L'equivalente francese «*domicile*» ha infatti una connotazione più ampia (*Niemietz c. Germania*, § 30). Il concetto:

- si applica all'occupazione di una casa di proprietà altrui se protratta per lunghi periodi ogni anno (*Menteş ed altri c. Turchia*, § 73). Non è necessario che un ricorrente sia proprietario del «domicilio» ai fini dell'articolo 8;
- non è limitato alle residenze stabilite legalmente (*Buckley c. Regno Unito*, § 54; *Prokopovitch c. Russia*, § 36);

- può quindi applicarsi ad una casa popolare che il ricorrente occupava in qualità di locatario, anche se, secondo il diritto interno, il diritto di occupazione era venuto meno (*McCann c. Regno Unito**, § 46);
- non è limitato alle residenze tradizionali e comprende quindi, tra gli altri, i caravan e gli altri domicili non fissi (*Buckley c. Regno Unito* (rapporto della Commissione), § 64; *Chapman c. Regno Unito* [GC], §§ 71-74);
- può applicarsi anche alle residenze secondarie o alle case di vacanza (*Demades c. Turchia**, §§ 32-34);
- può applicarsi anche ai locali professionali in assenza di una chiara distinzione tra l'ufficio e la residenza privata o tra le attività private e quelle professionali (*Niemietz c. Germania*, §§ 29-31);
- si applica anche alla sede sociale, alle filiali e agli altri locali professionali di una società (*Société Colas Est ed altri c. Francia*, § 41);
- non si applica all'intenzione di costruire una casa su un terreno, né alla circostanza di avere le proprie radici in una particolare regione (*Loizidou c. Turchia*, § 66);
- non si applica ad un locale lavanderia, bene comune di un condominio, che si ritiene destinato ad un uso occasionale (*Chelu c. Romania*, § 45), al camerino di un artista (*Hartung c. Francia* (dec.)), o alle terre in cui i proprietari praticano uno sport o a quelle in cui ne autorizzano la pratica (ad esempio, la caccia, *Friend ed altri c. Regno Unito** (dec.), § 45).

Quando un ricorrente rivendica come proprio «domicilio» un luogo che non ha mai occupato o non ha occupato gran che o ancora che non occupa più da lunghissimo tempo, può darsi che i suoi legami con quel luogo siano così sottili da privarlo della possibilità di sollevare una questione, perlomeno una questione separata, sotto il profilo dell'articolo 8 (si veda, ad esempio, *Andreou Papi c. Turchia**, § 54). La possibilità di ereditare la proprietà di quel bene non costituisce un legame concreto sufficiente a fare concludere per l'esistenza di un «domicilio» (*Demopoulos ed altri c. Turchia* (dec.) [GC], §§ 136-137).

c) Esempi di ingerenze

317. Tra le possibili ingerenze nel diritto al rispetto del domicilio, si possono citare:
- la deliberata distruzione del domicilio (*Selçuk e Asker c. Turchia*, § 86);
 - il rifiuto di autorizzare i profughi a tornare al loro domicilio (*Cipro c. Turchia* [GC], §§ 165-177);
 - le perquisizioni (*Murray c. Regno Unito*, § 88; *Chappell c. Regno Unito*, §§ 50 e 51; *Funke c. Francia*, § 48) ed altre indagini domiciliari effettuate dalla polizia (*Evcen c. Paesi Bassi** (dec.); *Kanthak c. Germania* (dec.));
 - le decisioni in materia di pianificazione territoriale (*Buckley c. Regno Unito*, § 60) e i decreti di espropriazione (*Howard c. Regno Unito* (dec.));
 - i problemi ambientali (*López Ostra c. Spagna*, § 51); *Powell e Rayner c. Regno Unito*, § 40; *Deés c. Ungheria**, §§ 21-24);
 - le intercettazioni telefoniche (si veda *Klass ed altri c. Germania*, § 41);

- la mancanza di tutela di beni personali facenti parte del domicilio (*Novosseletski c. Ucraina*).

318. Tuttavia, alcune misure che interessano il godimento del domicilio vanno esaminate sotto il profilo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. Può trattarsi in particolare:

- delle classiche cause di espropriazione (*Mehmet Salih e Abdülsamet Çakmak c. Turchia*, § 22; *Mutlu c. Turchia**, § 23);
- di alcuni aspetti degli affitti quali il livello dei canoni d'affitto (*Langborger c. Svezia*, § 39).

319. Parimenti, alcune misure costitutive di violazione dell'articolo 8 non portano necessariamente alla constatazione di una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Surugiu c. Romania*).

320. Quanto agli obblighi positivi, il rispetto del domicilio può implicare anche l'adozione da parte delle autorità pubbliche di misure volte a fare rispettare tale diritto anche nei rapporti tra gli individui, soprattutto per evitare le intrusioni e le ingerenze nel domicilio del ricorrente (*ibidem*, § 59, e riferimenti ivi contenuti; *Novosseletski c. Ucraina**, § 68).

d) La portata del concetto di «corrispondenza»

321. Il diritto al rispetto della corrispondenza mira a tutelare la riservatezza delle comunicazioni private (*B.C. c. Svizzera* (dec.)) e, in quanto tale, è stato interpretato nel senso di applicarsi ai seguenti campi:

- alla corrispondenza tra individui, anche quando il mittente o il destinatario sia un detenuto (*Silver ed altri c. Regno Unito*, § 84; *Mehmet Nuri Özen ed altri c. Turchia*, § 41), nonché ai pacchi sequestrati dagli agenti delle dogane (*X c. Regno Unito* (dec.));
- alle conversazioni telefoniche (*Klass ed altri c. Germania*, §§ 21 e 41; *Malone c. Regno Unito*, § 64; *Margareta e Roger Andersson c. Svezia*, § 72), comprese le informazioni riguardanti tali conversazioni, soprattutto la loro data e durata nonché i numeri composti (*P.G. e J.H. c. Regno Unito*, § 42);
- ai messaggi attraverso il cercapersone (*Taylor-Sabori c. Regno Unito*)*;
- alle forme più vecchie di comunicazione elettronica quali i telex (*Christie c. Regno Unito* (dec.));
- ai messaggi elettronici (e-mail), così come ai dati raccolti attraverso la sorveglianza dell'uso che una persona fa di Internet (*Copland c. Regno Unito*, §§ 41-42);
- ad una radio privata (*X e Y c. Belgio* (dec.)), ma non quando sia su una frequenza pubblica, quindi accessibile ad altri (*B.C. c. Svizzera* (dec.));
- alla corrispondenza intercettata nell'ambito di attività professionali o proveniente da locali professionali (*Kopp c. Svizzera*, § 50; *Halford c. Regno Unito*, §§ 44-46);
- ai dati elettronici sequestrati in occasione di una perquisizione presso un avvocato (*Wieser e Bicos Beteiligungen GmbH c. Austria*, § 45).

322. Il contenuto della corrispondenza non influisce in alcun modo sulla questione dell'ingerenza (*A. c. Francia*, §§ 35-37; *Frérot c. Francia*, § 54).

323. Non esiste alcun principio *de minimis* perché vi sia ingerenza: basta che sia stata aperta una sola missiva (*Narinen c. Finlandia**, § 32).

324. Fino ad ora, la Corte ha accettato di prendere in considerazione i seguenti obblighi positivi espressamente nell'ambito della corrispondenza:

- l'obbligo di impedire la divulgazione di conversazioni private all'opinione pubblica (*Craxi c. Italia (n. 2)**¹, §§ 68-76);
- l'obbligo di aiutare i detenuti a scrivere fornendo loro il necessario (*Cotlet c. Romania*, §§ 60-65).

5. Il concetto di «beni»

Articolo 1 del Protocollo n. 1 – Protezione della proprietà

«1. Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni (...»

a) Beni tutelati

325. Un ricorrente può addurre una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 solo quando le decisioni da lui contestate si riferiscano ai suoi «beni» ai sensi di tale disposizione. Il concetto di «beni» può comprendere tanto i «beni attuali» quanto i valori patrimoniali, compresi i crediti, in virtù dei quali il ricorrente può sostenere di avere almeno una «speranza legittima» di ottenere il godimento effettivo di un diritto di proprietà (*J.A. Pye (Oxford) Ltd e J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Regno Unito* [GC], § 61; *Maltzan ed altri c. Germania* (dec.) [GC], § 74 c); *Kopecký c. Slovacchia* [GC], § 35 c)).

Una «speranza» è «legittima» quando è fondata su una disposizione legislativa o su un atto giuridico riguardante l'interesse patrimoniale in questione (*Saghhinadze ed altri c. Georgia**², § 103).

b) Portata autonoma

326. Il concetto di «beni» previsto dalla prima parte dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 ha una portata autonoma, non limitata alla proprietà dei beni materiali ed indipendente rispetto alle qualificazioni formali del diritto interno. Anche alcuni altri diritti ed interessi che costituiscono degli attivi possono essere considerati «diritti di proprietà», quindi «beni» ai sensi di questa disposizione. Quel che importa è accertare se le circostanze di una determinata causa, considerate nel loro complesso, possano avere reso il ricorrente titolare di un interesse sostanziale tutelato dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Depalle c. Francia* [GC], § 62; *Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo* [GC], § 63; *Öneryildiz c. Turchia* [GC], § 124; *Broniowski c. Polonia* [GC], § 129; *Beyeler c. Italia* [GC], § 100; *Iatridis c. Grecia* [GC], § 54).

Nel caso di beni immateriali, in particolare, la Corte ha cercato di accettare se la situazione giuridica in questione desse luogo a diritti ed interessi finanziari ed avesse quindi un valore economico (*Paeffgen GmbH c. Germania* (dec.)).

c) Beni attuali

327. L'articolo 1 del Protocollo n. 1 si applica solo ai beni attuali (*Marckx c. Belgio*, § 50; *Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo* [GC], § 64). Esso non sancisce il diritto di acquisire beni (*Slivenko ed altri c. Lettonia* (dec.) [GC], § 121; *Kopecký c. Slovacchia* [GC], § 35 b)).

328. Una persona che denuncia una violazione del diritto al rispetto dei propri beni deve innanzitutto dimostrare l'esistenza di tale diritto (*Pištorová c. Repubblica ceca**³, § 38; *Des Fours Walderode c. Repubblica ceca* (dec.); *Zhigalev c. Russia**⁴, § 131).

329. Quando sia controversa l'esistenza di un interesse patrimoniale del ricorrente tutelato dall'articolo 1 del Protocollo n. 1, la Corte è chiamata a definire la situazione giuridica

dell'interessato (*J.A. Pye (Oxford) Ltd e J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Regno Unito* [GC], § 61).

d) Crediti

330. Quando l'interesse patrimoniale in questione è rappresentato da un credito, esso può essere considerato un «valore patrimoniale» solo se ha una base sufficiente nel diritto interno, ad esempio quando sia confermato da una ben consolidata giurisprudenza degli organi giudicanti (*Plechanow c. Polonia*, § 83; *Vilho Eskelinen ed altri c. Finlandia* [GC], § 94; *Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo* [GC], § 65; *Kopecký c. Slovacchia* [GC], § 52; *Draon c. Francia* [GC], § 68).

331. Un credito riconosciuto da una decisione giudiziaria costituisce un «bene» se è sufficientemente provato da essere esigibile (*Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c. Grecia*, § 59; *Bourdov c. Russia*, § 40).

332. La giurisprudenza della Corte non considera l'esistenza di una «contestazione reale» o di una «pretesa difendibile» come un criterio per giudicare se sussista una «speranza legittima» tutelata dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Kopecký c. Slovacchia* [GC], § 52; *Vilho Eskelinen ed altri c. Finlandia* [GC], § 94).

333. Non si può concludere per l'esistenza di una speranza legittima quando vi sia controversia sull'interpretazione e sull'applicazione del diritto interno e le argomentazioni svolte dal ricorrente al riguardo siano in definitiva rigettate dai giudici nazionali (*Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo* [GC], § 65; *Kopecký c. Slovacchia* [GC], § 50).

e) Restituzione di beni

334. L'articolo 1 del Protocollo n. 1 non può essere interpretato nel senso di imporre agli Stati contraenti un obbligo generale di restituire i beni ad essi trasferiti prima della loro ratifica della Convenzione. Parimenti, l'articolo 1 del Protocollo n. 1 non impone agli Stati contraenti alcuna restrizione alla loro libertà di determinare il campo di applicazione delle legislazioni da essi adottabili in materia di restituzione di beni e di scegliere le condizioni alle quali accettare di restituire un diritto di proprietà alle persone che ne siano state spossessate.

335. In particolare, gli Stati contraenti dispongono di un ampio margine di apprezzamento quanto all'opportunità di escludere alcune categorie di ex proprietari dal diritto alla restituzione. In caso di esclusione di alcune categorie di proprietari, una domanda di restituzione proveniente da una persona appartenente ad una di tali categorie non è idonea a fornire la base di una «speranza legittima» tutelata dall'articolo 1 del Protocollo n. 1.

336. In compenso, quando uno Stato contraente, dopo avere ratificato la Convenzione, compreso il Protocollo n. 1, adotta una legislazione che prevede la restituzione totale o parziale di beni confiscati in virtù di un regime precedente, si può ritenere che una tale legislazione generi un nuovo diritto di proprietà tutelato dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 in capo alle persone in possesso dei requisiti per la restituzione. Lo stesso principio può applicarsi nei confronti dei dispositivi di restituzione o di indennizzo stabiliti in virtù di una legislazione adottata prima della ratifica della Convenzione se una tale legislazione rimane in vigore dopo la ratifica del Protocollo n. 1 (*Maltzan ed altri c. Germania* (dec.) [GC], § 74 d); *Kopecký c. Slovacchia* [GC], § 35 d)).

337. La speranza di vedere riconosciuto un diritto di proprietà impossibile da esercitare effettivamente non può essere ritenuta un «bene» ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. Lo stesso dicesi di un credito condizionale che si estingue per il mancato verificarsi della condizione (*Malhous c. Repubblica ceca* (dec.) [GC]; *Kopecký c. Slovacchia* [GC], § 35 c)).

338. La convinzione del ricorrente che una legge precedentemente in vigore sarebbe stata cambiata a suo favore non può essere ritenuta una forma di speranza legittima ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. Esiste una differenza tra una mera speranza, per quanto

comprendibile, e una speranza legittima, la quale deve essere di natura più concreta e fondarsi su una disposizione di legge o su un atto giuridico, quale una decisione giudiziaria (*Gratzinger e Gratzingerova c. Repubblica ceca* (dec.) [GC], § 73; *Maltzan ed altri c. Germania* (dec.) [GC], § 112).

f) Redditi futuri

339. I redditi futuri costituiscono «beni» solo una volta realizzati o se esiste nei loro confronti un credito sanzionabile in giustizia (*Ian Edgar (Liverpool) Ltd c. Regno Unito* (dec.); *Wendenburg ed altri c. Germania* (dec.); *Levänen ed altri c. Finlandia** (dec.); *Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo* [GC], § 64).

g) Clientela

340. L'articolo 1 del Protocollo n. 1 si applica alle libere professioni e alla loro clientela, in quanto entità di un certo valore. Rivestendo sotto molti aspetti il carattere di un diritto privato, esse costituiscono un valore patrimoniale, quindi un bene ai sensi della prima frase dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Lederer c. Germania* (dec.); *Buzescu c. Romania**, § 81; *Wendenburg ed altri c. Germania* (dec.); *Olbertz c. Germania* (dec.); *Döring c. Germania* (dec.); *Van Marle ed altri c. Paesi Bassi*, § 41).

h) Licenze di sfruttamento di un'attività commerciale

341. Una licenza di sfruttamento di un'attività commerciale costituisce un bene; il suo ritiro configura una violazione del diritto al rispetto dei beni quale sancito dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Megadat.com SRL c. Moldova*, §§ 62-63; *Bimer S.A. c. Moldova**, § 49; *Rosenzweig e Bonded Warehouses Ltd c. Polonia**, § 49; *Capital Bank AD c. Bulgaria*, § 130; *Tre Traktörer Aktiebolag c. Svezia*, § 53).

i) Inflazione

342. L'articolo 1 del Protocollo n. 1 non crea un obbligo generale per gli Stati di mantenere, mediante una sistematica indicizzazione del risparmio, il potere d'acquisto delle somme depositate presso organismi finanziari (*Rudzińska c. Polonia* (dec.); *Gayduk ed altri c. Ucraina* (dec.); *Riabykh c. Russia*, § 63).

Né obbliga lo Stato a mantenere il valore dei crediti o ad applicare a crediti privati un tasso di interessi moratori tenendo conto dell'inflazione (*Todorov c. Bulgaria** (dec.)).

j) Proprietà intellettuale

343. L'articolo 1 del Protocollo n. 1 si applica alla proprietà intellettuale in quanto tale (*Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo* [GC], § 72).

344. Esso si applica anche alla domanda di registrazione di un marchio (*ibidem*, § 78).

k) Azioni

345. Le azioni aventi valore economico possono essere considerate beni (*Olczak c. Polonia* (dec.), § 60; *Sovtransavto Holding c. Ucraina*, § 91).

l) Prestazioni previdenziali

346. E' ingiustificata la distinzione tra prestazioni contributive e prestazioni non contributive ai fini dell'applicabilità dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

347. L'articolo 1 del Protocollo n. 1 non comporta un diritto a percepire prestazioni sociali, quale che sia la loro natura. Tuttavia, quando uno Stato contraente adotta una

legislazione che prevede l'erogazione automatica di una prestazione sociale – indipendentemente dal previo versamento o meno di contributi – tale legislazione è da ritenersi suscettibile di generare un interesse patrimoniale rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 per le persone in possesso dei requisiti da essa previsti (*Stec ed altri c. Regno Unito* (dec.) [GC], §§ 53-55; *Andrejeva c. Lettonia* [GC], § 77; *Moskal c. Polonia**, § 38).

III. LE IRRICEVIBILITÀ BASATE SU MOTIVI DI MERITO

A. Manifesta infondatezza

Articolo 35 § 3 a) – Condizioni di ricevibilità

«3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 se ritiene che:

- a) il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; (...)»

1. Introduzione generale

348. Anche nel caso in cui un ricorso sia compatibile con la Convenzione e tutte le condizioni formali di ricevibilità siano soddisfatte, la Corte può tuttavia dichiararne l'irricevibilità per motivi derivanti dall'esame del merito. Fra questi motivi, l'ipotesi maggiormente ricorrente è il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. È vero che l'uso del termine « manifestamente » nell'articolo 35 § 3 a) potrebbe generare confusione: intendendolo in senso letterale, si potrebbe pensare che detto motivo di irricevibilità si applichi ai ricorsi il cui carattere fantasioso o infondato sia immediatamente evidente al lettore medio. Tuttavia, risulta dalla giurisprudenza costante e molto abbondante degli organi della Convenzione (vale a dire della Corte e, prima del 1º novembre 1998, della Commissione europea dei diritti dell'uomo) che il termine in questione deve essere interpretato in modo più ampio, nel senso dell'esito finale della causa. In effetti, è « manifestamente infondato » ogni ricorso che, a seguito di un esame preliminare del suo contenuto materiale, non lasci ravvisare alcuna parvenza di violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione, così da poterne dichiarare immediatamente l'irricevibilità, senza passare allo stadio formale dell'esame del merito della causa (che condurrebbe di norma ad una sentenza).

349. Il fatto che, per accertare la manifesta infondatezza, la Corte abbia talvolta bisogno di raccogliere le osservazioni delle parti e di esporre nella decisione un lungo e minuzioso ragionamento non cambia nulla al carattere « manifestamente » infondato del ricorso (*Mentzen c. Lettonia* (dec.)).

350. L'assoluta maggioranza dei ricorsi manifestamente infondati viene dichiarata irricevibile *de plano* da un giudice monocratico o da un collegio di tre giudici (articoli 27 e 28 della Convenzione). Tuttavia, alcuni ricorsi di questo genere vengono esaminati dalle camere o addirittura – in casi eccezionali – dalla Grande Camera (*Gratzinger e Gratzingerova c. Repubblica ceca* (dec.) [GC]; *Demopoulos e altri c. Turchia* (dec.) [GC]).

351. Quando si parla di un ricorso « manifestamente infondato », può trattarsi sia dell'intero ricorso, sia di un motivo di ricorso specifico, formulato nel più ampio contesto di una causa. Così, in alcuni casi, una parte del ricorso può essere rigettata perché implicherebbe un giudizio di quarta istanza, mentre il resto del ricorso può essere dichiarato ricevibile e condurre eventualmente ad una constatazione di violazione della Convenzione. È dunque più esatto parlare di « motivi di ricorso manifestamente infondati ».

352. Al fine di comprendere il senso e la portata della nozione di manifesta infondatezza, bisogna ricordare che uno dei principi fondamentali che informano l'intero sistema della Convenzione è quello della sussidiarietà. Nel contesto specifico della Corte europea dei diritti dell'uomo, esso implica che il compito di garantire il rispetto dei diritti sanciti dalla Convenzione, la loro attuazione e la loro sanzione spettano in primo luogo alle autorità degli Stati contraenti e non alla Corte. Quest'ultima può intervenire solo in caso di inattività delle autorità nazionali (*Scordino c. Italia (nº 1)* [GC], § 140). È dunque preferibile che le indagini sui fatti oggetto della causa e l'esame delle questioni dai medesimi sollevate siano condotti, per quanto possibile, a livello nazionale, affinché le autorità interne adottino le misure volte a porre rimedio alle dedotte inosservanze della Convenzione, dal momento che esse, stando a contatto diretto e costante con le forze vive del loro paese, sono le più adatte ad assolvere questo compito (*Varnava e altri c. Turchia* [GC], § 164).

353. I motivi di ricorso manifestamente infondati possono essere classificati in quattro distinte categorie: motivi di « quarta istanza », motivi di ricorso per i quali apparentemente o evidentemente non si ravvisano violazioni, motivi di ricorso non supportati, e, infine, motivi di ricorso confusi e fantasiosi.

2. « Quarta istanza »

354. Una particolare categoria di motivi di ricorso presentati alla Corte è comunemente definita come motivi di ricorso di « quarta istanza ». Questo termine – che non si trova nel testo della Convenzione ed è stato introdotto dalla giurisprudenza degli organi della Convenzione (*Kemmache c. Francia (nº 3)*, § 44) – è un po' paradossale, perché insiste su ciò che la Corte *non* è: essa non è un'autorità giudiziaria di appello, di cassazione o di revisione rispetto alle autorità giudiziarie degli Stati parte della Convenzione e non può riesaminare la causa nello stesso modo in cui lo farebbe un'autorità giudiziaria nazionale suprema. Le cause di quarta istanza derivano dunque da una concezione erronea, da parte dei ricorrenti, del ruolo della Corte e della natura del meccanismo giudiziario instaurato dalla Convenzione.

355. In effetti, malgrado le sue particolarità, la Convenzione resta un trattato internazionale soggetto alle medesime norme che disciplinano gli altri trattati interstatali, ossia le norme della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (*Demir e Baykara c. Turchia* [GC], § 65). La Corte non può dunque oltrepassare i limiti delle competenze generali che gli Stati contraenti, per loro volontà sovrana, le hanno delegato. Orbene, detti limiti sono definiti dall'articolo 19 della Convenzione, che dispone:

« Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi Protocolli, è istituita una Corte europea dei diritti dell'uomo (...) »

356. Di conseguenza, la competenza della Corte si limita alla vigilanza sul rispetto, da parte degli Stati contraenti, degli impegni dai medesimi assunti con l'adesione alla Convenzione (ed ai suoi Protocolli) in materia di diritti dell'uomo. Inoltre, non disponendo di poteri di intervento diretto negli ordinamenti giuridici degli Stati contraenti, essa deve rispettare l'autonomia di detti ordinamenti. Ciò implica che la Corte non è competente a valutare gli errori di fatto o di diritto eventualmente commessi da un'autorità giudiziaria interna, se non nel caso e nella misura in cui esse possano aver pregiudicato i diritti e le libertà salvaguardati dalla Convenzione. Essa non può giudicare da sé gli elementi di fatto o di diritto che hanno condotto un'autorità giudiziaria nazionale ad adottare una certa decisione piuttosto che un'altra, altrimenti essa si ergerebbe a giudice di terza o quarta istanza, disconoscendo i limiti del suo compito (*García Ruiz c. Spagna* [GC], § 28; *Perlala c. Grecia*, § 25).

357. Tenuto conto di ciò che precede, di norma la Corte non può contestare le seguenti constatazioni e conclusioni, formulate dalle autorità nazionali:

- a) l'accertamento dei fatti di causa;
- b) l'interpretazione e l'applicazione del diritto interno;
- c) l'ammissibilità e la valutazione delle prove al processo;
- d) la sostanziale equità dell'esito di una controversia civile;
- e) la colpevolezza o meno di un imputato in un procedimento penale.

358. La Corte può eccezionalmente rimettere in discussione tali constatazioni e conclusioni nella sola ipotesi in cui esse siano viziate da arbitrarietà flagrante ed evidente, contraria alla giustizia ed al buon senso, la quale comporti di per sé una violazione della Convenzione ([*Syssoyeva e altri c. Lettonia*](#) (cancellazione) [GC], § 89).

359. Un motivo di ricorso di quarta istanza può essere formulato ai sensi di qualsiasi disposizione materiale della Convenzione, in qualunque settore del diritto coinvolto dalla controversia promossa a livello nazionale. La dottrina di quarta istanza si applica, tra l'altro, alle cause che seguono:

- a) civili ([*García Ruiz c. Spagna*](#) [GC], § 28, e [*Pla e Puncernau c. Andorra*](#), § 26) ;
- b) penali ([*Perlala c. Grecia*](#), § 25, nonché [*Khan c. Regno Unito*](#), § 34) ;
- c) fiscali ([*Dukmedjian c. Francia*](#), § 71) ;
- d) previdenziali ([*Marion c. Francia*](#), § 22) ;
- e) amministrative ([*Agathos e altri c. Grecia*](#), § 26) ;
- f) elettorali ([*Ādamsons c. Lettonia*](#), § 118) ;
- g) concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento di stranieri ([*Syssoyeva e altri c. Lettonia*](#) (cancellazione) [GC]).

360. Tuttavia, i motivi di ricorso di quarta istanza sono formulati per lo più in relazione all'articolo 6 § 1 della Convenzione sul diritto ad un « processo equo » in materia civile e penale. Occorre tenere a mente – perché qui è la fonte di numerosi malintesi da parte dei ricorrenti – che l'« equità » voluta dall'articolo 6 § 1 non è l'equità « sostanziale », nozione che sta al limite tra il diritto e l'etica e che solo il giudice di merito può valutare. L'articolo 6 § 1 garantisce solo l'equità « procedurale », che, sul piano pratico, si traduce in un procedimento in contraddittorio, nel quale le parti vengono ascoltate e poste su un piano di parità dinanzi al giudice ([*Star Cage Epilekta Gevmata e altri c. Grecia*](#) (dec.)).

361. Di conseguenza, qualora un motivo di ricorso di quarta istanza venga formulato ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, la Corte lo rigetta, constatando che il ricorrente ha beneficiato di un procedimento in contraddittorio; che egli ha potuto presentare, nei vari stadi del medesimo, gli argomenti e le prove giudicate pertinenti per la difesa della sua causa; che egli ha effettivamente potuto contestare gli argomenti e le prove prodotte dalla parte avversa; che tutti gli argomenti obiettivamente pertinenti per la soluzione della controversia sono stati debitamente ascoltati ed esaminati dal tribunale ; che la decisione contestata è ampiamente motivata sia in fatto sia in diritto; e che, di conseguenza, il procedimento in questione risulta nel complesso essere equo ([*García Ruiz c. Spagna*](#) [GC], e [*Khan c. Regno Unito*](#)).

3. Assenza apparente o evidente di violazione

362. Si ravvisa una manifesta infondatezza quando il motivo di ricorso proposto dal ricorrente, che soddisfi tutte le condizioni formali di ricevibilità, che sia compatibile con la Convenzione e che non costituisca un caso di quarta istanza, non rivelì tuttavia nessuna parvenza di violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione. In questo caso, il compito della Corte consiste nell'esame del merito del ricorso, nell'accertamento dell'assenza di ogni parvenza di violazione e nella dichiarazione di irricevibilità del motivo di ricorso, senza ulteriori obblighi. È possibile distinguere tre tipi di motivi di ricorso che implicano tale procedura.

a) Assenza di qualsiasi arbitrarietà o iniquità

363. Secondo il principio di sussidiarietà, spetta in primo luogo alle autorità nazionali assicurare il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione. Di conseguenza, in linea generale, l'accertamento dei fatti di causa e l'interpretazione del diritto interno rientrano nella competenza esclusiva delle autorità giudiziarie e delle altre autorità nazionali, le cui constatazioni e conclusioni in questi campi sono vincolanti per la Corte. Tuttavia, secondo il principio dell'effettività dei diritti attinenti a tutto il sistema della Convenzione, la Corte può e deve assicurarsi che il processo decisionale, che ha condotto all'atto denunciato dal ricorrente, sia stato equo e non arbitrario (il processo decisionale in questione può essere, a seconda dei casi, amministrativo, giudiziario o entrambe le cose).

364. Di conseguenza, la Corte può dichiarare manifestamente infondato un motivo di ricorso che, in sostanza, sia stato esaminato dalle competenti autorità nazionali nel corso di un procedimento, il quale abbia *a priori* soddisfatto le seguenti condizioni (ed in assenza di indizi che dimostrino il contrario):

- a) il procedimento si è svolto dinanzi ad organi a ciò abilitati da norme di diritto nazionale;
- b) il procedimento si è svolto conformemente alle norme procedurali del diritto nazionale;
- c) la parte interessata ha potuto esporre argomenti e produrre elementi di prova, che sono stati debitamente ascoltati dall'autorità in questione;
- d) gli organi competenti hanno esaminato e preso in considerazione ogni elemento di fatto e di diritto oggettivamente pertinente ai fini della soluzione equa della causa;
- e) il procedimento ha condotto ad una decisione sufficientemente motivata

b) Assenza di qualsiasi sproporzione tra scopi e mezzi

365. Quando il diritto invocato ai sensi della Convenzione non è assoluto, ma si presta a limitazioni esplicite (espressamente enunciate dalla Convenzione) o implicite (definite dalla giurisprudenza della Corte), la Corte si occupa dell'analisi della proporzionalità dell'ingerenza denunciata.

366. Tra le disposizioni che elencano espressamente le restrizioni ammesse, occorre distinguere un sottogruppo di quattro articoli: l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), l'articolo 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione), l'articolo 10 (libertà di espressione), l'articolo 11 (libertà di riunione e di associazione). Tutti i citati articoli presentano la medesima struttura: il paragrafo 1 enuncia il diritto fondamentale in questione, mentre il paragrafo 2 prevede le condizioni in cui lo Stato può limitare l'esercizio del diritto stesso. Il testo del secondo paragrafo non è identico in tutti i casi, ma possiede la medesima struttura. Ad esempio, nel caso del diritto al rispetto della vita privata e familiare, l'articolo 8 § 2 dispone:

« Non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine ed alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. »

L'articolo 2 del Protocollo n. 4 (libertà di circolazione) appartiene a sua volta a detta categoria di norme, poiché il suo paragrafo 3 denota la stessa struttura.

367. Quando la Corte è chiamata ad esaminare un caso di ingerenza dei pubblici poteri nell'esercizio di uno dei diritti summenzionati, essa effettua sempre un'analisi in tre tempi. Se viene effettivamente ravvisata una « ingerenza » da parte dello Stato (tale questione preliminare deve essere esaminata separatamente, giacché la risposta non risulta sempre evidente), la Corte tenta di rispondere a tre domande consecutive:

a) L'ingerenza è prevista da una « legge » sufficientemente accessibile e prevedibile?

b) In caso affermativo, l'ingerenza persegue almeno uno degli « scopi legittimi » esaustivamente indicati (il cui elenco varia leggermente a seconda dell'articolo)?

c) In caso affermativo, l'ingerenza è « necessaria in una società democratica » ai fini del legittimo scopo perseguito? In altri termini, sussiste un rapporto di proporzionalità tra lo scopo e le restrizioni in questione?

368. Solo in caso di risposta affermativa a queste tre domande, l'ingerenza può essere considerata conforme alla Convenzione, mentre una risposta negativa implica una constatazione di violazione. Nell'esame dell'ultima domanda, la Corte deve tener conto del margine di valutazione di cui lo Stato dispone e la cui entità varia sensibilmente a seconda delle circostanze, della natura del diritto tutelato e della natura dell'ingerenza ([Stoll c. Svizzera](#) [GC], § 105; [Demir e Baykara c. Turchia](#) [GC], § 119; [S. e Marper c. Regno Unito](#) [GC], § 102; [Mentzen c. Lettonia](#) (dec.)).

369. Il medesimo schema si applica non solo agli articoli summenzionati, ma anche alla maggioranza delle altre disposizioni della Convenzione – anche quando si tratti di limitazioni implicite, non contenute nel testo dell'articolo in questione. Ad esempio, il diritto di accesso ad un tribunale, riconosciuto dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, non è assoluto: esso si presta a limitazioni implicitamente ammesse, in quanto per sua natura richiede una regolamentazione da parte dello Stato. Gli Stati contraenti dispongono al riguardo di un certo margine di valutazione. Spetta invece alla Corte deliberare in ultima istanza sul rispetto delle esigenze della Convenzione; essa deve verificare che le limitazioni applicate non restringano l'accesso garantito all'individuo in modo o ad un punto tale da pregiudicare la stessa sostanza del diritto. Inoltre, tale limitazione al diritto di accesso ad un tribunale è compatibile con l'articolo 6 § 1 solo se essa è finalizzata ad uno scopo legittimo e se esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito ([Cudak c. Lituania](#) [GC], § 55).

370. Se, durante l'esame preliminare del ricorso, la Corte perviene al convincimento che sussistano le condizioni summenzionate e che, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti della causa, non si ravvisi un'evidente sproporzione tra gli scopi perseguiti dall'ingerenza statale ed i mezzi impiegati, essa dichiara irricevibile il motivo di ricorso in questione per manifesta infondatezza. La motivazione della decisione di irricevibilità è dunque identica o simile a quella che la Corte adotterebbe in una sentenza che accerti nel merito una non violazione ([Mentzen c. Lettonia](#) (dec.)).

c) Altre questioni relativamente semplici attinenti al merito

371. Anche al di fuori dei casi sopra descritti, la Corte dichiara manifestamente infondato un motivo di ricorso, qualora essa pervenga al convincimento che, per ragioni attinenti al merito, non sussiste alcuna parvenza di violazione della disposizione della Convenzione invocata. Ciò avviene specificamente in due casi:

- a) quando esiste una giurisprudenza costante e abbondante della Corte, formulata in cause identiche o simili, che permetta di giungere alla conclusione che nel caso di specie non vi è stata violazione della Convenzione (*Galev e altri c. Bulgaria** (dec.)) ;
- b) quando, pur in assenza di una giurisprudenza che riguardi in modo diretto e preciso la questione sollevata, gli elementi giurisprudenziali esistenti permettono di concludere che non sussiste alcuna parvenza di violazione della Convenzione (*Hartung c. Francia* (dec.)).

372. Nei due casi summenzionati, la Corte può esaminare a lungo ed in dettaglio i fatti di causa e tutti gli altri elementi di fatto che siano pertinenti (*Collins e Akaziebie c. Svezia* (dec.)).

4. Motivi di ricorso non supportati: assenza di prova

373. La procedura dinanzi alla Corte avviene in contraddittorio. Di conseguenza le parti – vale a dire il ricorrente ed il governo convenuto – devono supportare le loro tesi sia in fatto (fornendo alla Corte i necessari elementi fattuali di prova), sia in diritto (spiegando perché, a loro avviso, la disposizione della Convenzione invocata è stata ovvero non è stata violata).

374. Nelle parti pertinenti, l'articolo 47 del regolamento della Corte, che disciplina il contenuto dei ricorsi individuali, dispone:

- « 1. Ogni ricorso depositato ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione è presentato sul formulario fornito dalla cancelleria, salvo che il presidente della sezione competente decida diversamente. Il formulario indica :
- (...)
- d) una breve esposizione dei fatti ;
- e) una breve esposizione della dedotta violazione o delle dedotte violazioni della Convenzione e degli argomenti pertinenti ;
- (...)
- g) l'oggetto del ricorso ;
- ed è corredato :
- h) da copie di tutti i documenti pertinenti ed in particolare delle decisioni, giudiziarie o di altra natura, concernenti l'oggetto del ricorso.
- (...)

4. In caso di inosservanza degli obblighi previsti [dal paragrafo] 1 (...) del presente articolo, il ricorso non potrà essere esaminato dalla Corte. »

375. Inoltre, ai sensi dell'articolo 44C § 1 del regolamento della Corte,

« Quando una parte omette di presentare le prove o le informazioni richieste dalla Corte o di divulgare di propria volontà informazioni pertinenti, o quando essa dimostra una mancanza di partecipazione effettiva al procedimento, la Corte può trarre dal suo comportamento le conclusioni che ritiene appropriate.»

376. Qualora non ricorrano le condizioni di cui sopra, la Corte dichiara irricevibile il ricorso per manifesta infondatezza. In particolare, ciò può avvenire nei seguenti casi:

- a) quando il ricorrente si limita a citare una o più disposizioni della Convenzione senza spiegare in che modo le medesime siano state violate, a meno che ciò non emerga in maniera evidente dai fatti di causa (*Trofimchuk c. Ucraina* (dec.) ; *Baillard c. Francia* (dec.)) ;
- b) quando il ricorrente omette o rifiuta di produrre prove documentali a sostegno delle sue affermazioni (si tratta in particolare di decisioni dei tribunali e di altre autorità nazionali), a meno che non sussistano circostanze eccezionali indipendenti dalla sua

volontà che gli abbiano impedito di farlo (per esempio, quando l'amministrazione di un penitenziario proibisce ad un detenuto di trasmettere dei documenti del fascicolo alla Corte).

5. Motivi di ricorso confusi o fantasiosi

377. La Corte rigetta, in quanto manifestamente infondati, quei motivi di ricorso che siano confusi al punto da rendere oggettivamente impossibile alla Corte la comprensione dei fatti denunciati dal ricorrente e delle doglianze che il medesimo intende esporre. Lo stesso avviene per i motivi di ricorso fantasiosi, vale a dire relativi a fatti oggettivamente impossibili, manifestamente inventati o contrari al buon senso. In questi casi, l'assenza di qualsiasi parvenza di violazione della Convenzione è evidente ad ogni osservatore medio, anche se privo di formazione giuridica.

B. Assenza di un danno rilevante

Articolo 35 § 3 b) – Condizioni di ricevibilità

«3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 se ritiene che:

(...)

b) il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno.»

1. Contesto di adozione del nuovo criterio

378. Con l'entrata in vigore del Protocollo n. 14, il 1º giugno 2010, è stato aggiunto un nuovo criterio di ricevibilità ai criteri previsti dall'articolo 35. Ai sensi dell'articolo 20 del Protocollo, la nuova disposizione si applica a tutti i ricorsi pendenti dinanzi alla Corte, ad eccezione dei ricorsi dichiarati ricevibili prima dell'entrata in vigore del Protocollo. Ad oggi, la Corte ha applicato il nuovo criterio in nove decisioni sulla ricevibilità ([Ionescu c. Romania](#) (dec.), §§ 28-41 ; [Korolev c. Russia](#) (dec.) ; [Vasilchenko c. Russia*](#), §§ 49-51 ; [Rinck c. Francia](#) (dec.) ; [Holub c. Repubblica ceca](#) (dec.) ; [Bratři Zátkové, A.S. c. Repubblica ceca](#) (dec.) ; [Gaftoniuc c. Romania*](#) (dec.) ; [Matoušek c. Repubblica ceca](#) (dec.), e [Čavajda c. Repubblica ceca*](#) (dec.)).

Inoltre, in due sentenze, la Corte ha rigettato un'eccezione di irricevibilità sollevata dal governo sulla base del nuovo criterio ([Gaglione e altri c. Italia](#), §§ 14-19, e [Sancho Cruz e altre 14 cause « Riforma agraria » c. Portogallo](#), §§ 22-36).

L'introduzione del nuovo criterio è stata reputata necessaria a causa del carico di lavoro costantemente crescente della Corte. Detto criterio fornisce a quest'ultima uno strumento supplementare, al fine di consentirle di concentrarsi sulle cause che implicano l'esame del merito. In altri termini, esso permette alla Corte di rigettare le cause giudicate « *minori* » in applicazione del principio, secondo il quale i giudici non dovrebbero occuparsi di tali cause (« *de minimis non curat praetor* »).

379. La nozione ‘*de minimis*’, pur non essendo contenuta formalmente nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo prima del 1º giugno 2010, è stata tuttavia citata all'interno di varie opinioni divergenti di membri della Commissione ([Eyoum-Priso c. Francia](#) (dec) ; [H.F. K.-F. c. Germania*](#) (dec.) ; [Lechesne c. Francia](#) (dec.)) e di giudici della Corte (si vedano, per esempio, [Dudgeon c. Regno Unito](#); [O'Halloran e Francis c. Regno Unito](#) [GC], e [Micallef](#)

[c. Malta](#) [GC]), nonché nelle osservazioni presentate dai governi alla Corte (si veda, ad esempio, [Koumoutsea e altri c. Grecia](#) (dec.)).

2. Oggetto

380. L'articolo 35 § 3 b) implica tre elementi distinti. In primo luogo, esso enuncia il criterio stesso di ricevibilità: la Corte può dichiarare irricevibili i ricorsi individuali, qualora ritenga che il ricorrente non abbia subito un danno rilevante. Seguono poi due clausole di salvaguardia. In primo luogo, la Corte non può dichiarare irricevibile un ricorso, qualora il rispetto dei diritti dell'uomo ne esiga l'esame nel merito. In secondo luogo, essa non può rigettare, sulla base del nuovo criterio, una causa che non sia stata debitamente esaminata da un tribunale interno.

381. Solo la Corte è competente ad interpretare ed applicare tale nuova condizione di ricevibilità. Nei due anni successivi all'entrata in vigore del Protocollo, l'applicazione del nuovo criterio spetterà alle camere ed alla Grande Camera (articolo 20 § 2 del Protocollo n. 14), che definiranno dei principi giurisprudenziali chiari in relazione al funzionamento del nuovo criterio in casi concreti.

3. Sulla questione di appurare se il ricorrente abbia subito un danno rilevante

382. L'espressione « *danno rilevante* » può e deve essere oggetto di un'interpretazione, che stabilisca criteri oggettivi mediante l'evoluzione progressiva della giurisprudenza della Corte. Essa fornisce alla Corte una maggiore flessibilità rispetto a quella già garantita dai criteri di ricevibilità esistenti (si veda il rapporto esplicativo del Protocollo n. 14, STCE n. 194, §§ 78 e 80). Il nuovo criterio si basa sull'idea che la violazione di un diritto, indipendentemente dal suo accertamento da un punto di vista puramente giuridico, deve raggiungere un livello minimo di gravità, affinché il suo esame da parte di un'autorità giudiziaria internazionale risulti giustificato ([Korolev c. Russia](#) (dec.)).

383 La formulazione del criterio tiene conto del danno già subito dal ricorrente a livello nazionale. Tra i fattori che possono essere presi in considerazione figura, anche se non esclusivamente, la ripercussione finanziaria sul ricorrente ([Bock c. Germania](#)* (dec.) per un esempio recente di causa dichiarata irricevibile a causa dell'entità minima dell'importo contestato). Nella causa [Ionescu c. Romania](#) (dec.), la Corte ha espresso il parere che il danno finanziario subito dal ricorrente non fosse importante. In effetti, il danno ammontava a 90 euro e nulla faceva ritenere che la perdita di tale somma avesse ripercussioni significative sulla vita personale del ricorrente. Nella causa [Korolev c. Russia](#) (dec.), i motivi di ricorso presentati dal ricorrente si limitavano espressamente al mancato pagamento da parte dell'autorità convenuta di una somma equivalente a meno di un euro, che era stata concessa all'interessato da un'autorità giudiziaria interna. Nella causa [Vasilchenko c. Russia](#)*, il ricorrente lamentava la mancata esecuzione di una decisione, con la quale gli era stato concesso un indennizzo di 12 euro. Nella causa [Rinck c. Francia](#) (dec.), nella quale il danno contestato ammontava a 150 euro, oltre a 22 euro di spese processuali, la Corte ha ritenuto che nulla lasciasse supporre che il pagamento di detta somma avrebbe comportato ripercussioni significative sulla vita personale del ricorrente. Nella causa [Gaftoniuc c. Romania](#)* (dec.), la ricorrente avrebbe dovuto percepire 25 euro. Tuttavia, la Corte terrà in considerazione il fatto che le ripercussioni di una perdita materiale non devono essere misurate in modo astratto; anche un danno materiale modico può risultare rilevante alla luce della situazione specifica della persona e della situazione economica del paese o della regione in cui essa vive.

384. Ciò premesso, la Corte è al contempo consapevole del fatto che l'aspetto patrimoniale non costituisce il solo elemento da tenere in considerazione, al fine di stabilire se il ricorrente abbia subito un danno importante. In effetti, una violazione della Convenzione può riguardare importanti questioni di principio e di conseguenza cagionare un danno rilevante, senza ledere per questo un interesse patrimoniale (*Korolev c. Russia* (dec.)). Il sentimento soggettivo del ricorrente rispetto agli effetti della dedotta violazione deve poter essere giustificato da motivi oggettivi. Così, nella causa *Rinck c. Francia* (dec.), la Corte ha ritenuto che la decurtazione di un punto dalla patente di guida non fosse sufficiente per giungere alla conclusione che l'esito della controversia avesse comportato conseguenze significative sulla situazione personale dell'interessato, anche se per questi si trattava di una questione di principio.

Nelle cause *Holub c. Repubblica ceca* (dec.), *Matoušek c. Repubblica ceca* (dec.), e *Čavajda c. Repubblica ceca** (dec.), la Corte ha basato le sue decisioni sul fatto che le osservazioni delle altre parti, non comunicate ai ricorrenti, non contenevano alcun elemento nuovo o pertinente e che, in ogni causa, la Corte costituzionale non si era basata su tali osservazioni, di modo che i ricorrenti non avevano subito un danno importante ai sensi dell'articolo 35 § 3 b).

Invece, nella causa *Gaglione e altri c. Italia*, la Corte non ha accolto l'argomento del governo, secondo il quale i ricorrenti non avevano subito un danno importante, dal momento che il ritardo nel versamento degli indennizzi era pari o superiore a diciannove mesi nel 65 % dei casi. Allo stesso modo, nella causa *Sancho Cruz e altre 14 cause «Riforma agraria» c. Portogallo*, essa ha ritenuto che, nei due casi in cui il governo aveva sollevato un'eccezione basata sul nuovo criterio, i ricorrenti avessero subito un danno importante, tenuto conto dell'importo elevato degli indennizzi in questione.

4. Due clausole di salvaguardia

a) Sulla questione di appurare se il rispetto dei diritti dell'uomo esiga l'esame del merito del ricorso

385. Il secondo elemento è una clausola di salvaguardia (rapporto esplicativo, § 81) in virtù della quale il ricorso non sarà dichiarato irricevibile, qualora il rispetto dei diritti dell'uomo garantito dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga l'esame del merito del ricorso. La formulazione di questo secondo elemento si ispira al secondo periodo dell'articolo 37 § 1 della Convenzione, dove assolve un'analogia funzione nel contesto della decisione relativa alla cancellazione di un ricorso dal ruolo. La medesima formulazione è altresì impiegata nell'articolo 39 § 1, come presupposto per una composizione amichevole tra le parti.

386. Gli organi della Convenzione hanno sempre interpretato tali disposizioni come un obbligo a proseguire l'esame di una causa, nonostante una composizione amichevole tra le parti o l'esistenza di un altro motivo di cancellazione del ricorso dal ruolo. La Corte ha reputato necessario procedere ad un esame più approfondito in una causa che sollevava questioni di carattere generale attinenti al rispetto della Convenzione (*Tyrrer c. Regno Unito*, § 2).

387. Tali questioni di carattere generale si pongono, ad esempio, qualora si debbano precisare gli obblighi degli Stati rispetto alla Convenzione o invitare lo Stato convenuto a risolvere un problema strutturale, che coinvolga altre persone nella stessa situazione del ricorrente. La Corte ha spesso dovuto verificare, sotto il profilo della precedente versione degli articoli 37 e 38⁶, se il problema generale sollevato dalla causa fosse stato regolamentato ovvero stesse per esserlo e se analoghe questioni giuridiche fossero state risolte dalla Corte in

⁶ Testo della Convenzione applicato prima dell'entrata in vigore del Protocollo n. 14.

altre cause (si vedano, tra molte altre, *Can c. Austria*, §§ 15-18, e *Léger c. Francia* (cancellazione) [GC], § 51). Così, quando la Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sull'applicazione di norme di procedura da parte delle autorità interne e quando il motivo di ricorso presenta un interesse puramente storico, il rispetto dei diritti dell'uomo non impone l'ulteriore esame del motivo di ricorso stesso (*Ionescu c. Romania* (dec.)). Nella causa *Holub c. Repubblica ceca* (dec.), la questione sollevata, ossia la mancata comunicazione al ricorrente delle osservazioni delle altre parti in relazione al procedimento dinanzi alla Corte costituzionale, era già stata esaminata in cause precedenti (si veda, ad esempio, *Milatová e altri c. Repubblica ceca*; *Mareš c. Repubblica ceca*, e *Vokoun c. Repubblica ceca*). Nella decisione emessa nella causa *Korolev c. Russia* (dec.), la Corte non ha ravvisato alcuna ragione imperativa di ordine pubblico che giustificasse l'esame del merito della causa. La Corte è pervenuta a questa conclusione, in primo luogo, perché in numerose occasioni essa si è pronunciata su questioni analoghe a quelle sollevate nella causa di cui sopra, e, in secondo luogo, perché la Corte ed il Comitato dei Ministri avevano affrontato il problema strutturale della mancata esecuzione delle sentenze emesse dalle autorità giudiziarie interne della Federazione Russa.

b) Sulla questione di appurare se la causa sia stata debitamente esaminata da un tribunale interno

388. La Corte non potrà mai rigettare un ricorso per la sua banalità, se la causa non è stata debitamente esaminata da un tribunale interno. Tale disposizione riflette il principio di sussidiarietà, sancito in particolare dall'articolo 13 della Convenzione, il quale esige che l'ordinamento interno offra un ricorso effettivo, qualora vengano contestate delle violazioni (*Korolev c. Russia* (dec.)). Nella causa *Holub c. Repubblica ceca* (dec.), la Corte ha precisato che il tribunale interno deve aver debitamente esaminato « la causa » (« *case* » in inglese) in senso lato e non « il ricorso » (« *application* » in inglese) presentato dinanzi alla medesima.

389. Quanto all'interpretazione del termine « debitamente », questo nuovo criterio non sarà oggetto di un'interpretazione rigorosa come nel caso dell'esigenza di un processo equo, prevista dall'articolo 6 della Convenzione (*Ionescu c. Romania* (dec.)).

INDICE DELLE SENTENZE E DECISIONI

(i numeri si riferiscono alle pagine)

La Corte emette le proprie sentenze e decisioni in inglese o in francese, le sue due lingue ufficiali. I collegamenti ipertestuali delle cause citate nella guida rinviano al testo originale della sentenza o della decisione. Il lettore è invitato a consultare, attraverso il sito internet della Corte (www.echr.coe.int), la banca dati sulla giurisprudenza della Corte (chiamata HUDOC) che contiene in particolare il testo integrale di tutte le sentenze e decisioni emesse da quest'ultima. La banca dati HUDOC dà anche accesso a traduzioni in una ventina di lingue non ufficiali, oltre a quelle ufficiali, di alcune delle principali cause della Corte. Inoltre, contiene dei link a un centinaio di raccolte giurisprudenziali on line prodotte da terzi.

—A—

A, B e C c. Irlanda [GC], n. 25579/05, CEDU 2010	16, 20, 21, 60, 63
A. c. Francia, 23 novembre 1993, serie A n. 277-B	68
A. c. Norvegia, n. 28070/06, 9 aprile 2009	60
A. c. Regno Unito, 23 settembre 1998, <i>Recueil des arrêts et décisions</i> 1998-VI.....	9
A.D.T. c. Regno Unito, n. 35765/97, CEDU 2000-IX	61
Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito, 28 maggio 1985, serie A n. 94	64
Adam e altri c. Germania (dec.), n. 290/03, 1° settembre 2005	26
Ādamsons c. Lettonia, n. 3669/03, 24 giugno 2008.....	73
Adesina c. Francia (dec.), n. 31398/96, 13 settembre 1996	29
Adolf c. Austria, 26 marzo 1982, serie A n. 49.....	54
Aerts c. Belgio, 30 luglio 1998, <i>Recueil</i> 1998-V	59
Agathos e altri c. Grecia, n. 19841/02, 23 settembre 2004	73
Agbovi c. Germania (dec.), n. 71759/01, 25 settembre 2006	17
AGOSI c. Regno Unito, 24 ottobre 1986, serie A n. 108	58
Agrotxim e altri c. Grecia, 24 ottobre 1995, serie A n. 330-A.....	13
Ahmet Sadik c. Grecia, 15 novembre 1996, <i>Recueil</i> 1996-V	17
Ahmut c. Paesi Bassi, 28 novembre 1996, <i>Recueil</i> 1996-VI	64
Ahtinen c. Finlandia (dec.), n. 48907/99, 31 maggio 2005	23
Air Canada c. Regno Unito, 5 maggio 1995, serie A n. 316-A	58
Airey c. Irlanda, 9 ottobre 1979, serie A n. 32	49
Akdivar e altri c. Turchia [GC], 16 settembre 1996, <i>Recueil</i> 1996-IV.....	10, 18, 20
Aksoy c. Turchia, 18 dicembre 1996, <i>Recueil</i> 1996-VI	19, 50
Al-Adsani c. Regno Unito [GC], n. 35763/97, CEDU 2001-XI.....	48
Alatulkkila e altri c. Finlandia, n. 33538/96, 28 luglio 2005	50
Alaverdyan c. Armenia (dec.), n. 4523/04, 24 agosto 2010.....	47, 51
Albert e Le Compte c. Belgio, 10 febbraio 1983, serie A n. 58	55
Aldrian c. Austria, n. 16266/90, decisione della Commissione del 7 maggio 1990, Décisions et rapports (DR) 65	59
Aleksandr Zaichenko c. Russia, n. 39660/02, 18 febbraio 2010	54
Alexanian c. Russia, n. 46468/06, 22 dicembre 2008	33
Aliev c. Georgia, n. 522/04, 13 gennaio 2009	9
Allan c. Regno Unito (dec.), n. 48539/99, 28 agosto 2001	25, 26
Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão e altri c. Portogallo, nn. 29813/96 e 30229/96, CEDU 2000-I.....	40, 43
Al-Moayad c. Germania (dec.), n. 35865/03, 20 febbraio 2007	11
Al-Nashif c. Bulgaria, n. 50963/99, 20 giugno 2002.....	32
Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito, n. 61498/08, CEDU 2010	11
Amann c. Svizzera [GC], n. 27798/95, CEDU 2000-II.....	61
Amuur c. Francia, 25 giugno 1996, <i>Recueil</i> 1996-III.....	12
An e altri c. Cipro, n. 18270/91, decisione della Commissione dell'8 ottobre 1991	36
Andrášik e altri c. Slovacchia (dec.), nn. 57984/00 e altri, CEDU 2002-IX.....	16, 19, 21
Andrejeva c. Lettonia [GC], n. 55707/00, CEDU 2009.....	71
Andreou Papi c. Turchia, n. 16094/90, 22 settembre 2009	66

<i>Andronikashvili c. Georgia</i> (dec.), n. 9297/08, 22 giugno 2010.....	49
<i>Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo</i> [GC], n. 73049/01, CEDU 2007-I.....	68, 69, 70, 71
<i>Annunziata c. Italia</i> , n. 24423/03, 7 luglio 2009	30
<i>Apay c. Turchia</i> (dec.), n. 3964/05, 11 dicembre 2007.....	52
<i>APEH Üldözötteinek Szövetsége e altri c. Ungheria</i> , n. 32367/96, CEDU 2000-X	52
<i>Aquilina c. Malte</i> [GC], n. 25642/94, CEDU 1999-III	17
<i>Arat c. Turchia</i> , n. 10309/03, 10 novembre 2009.....	14
<i>Arslan c. Turchia</i> (dec.), n. 36747/02, CEDU 2002-X	25
<i>Assanidzé c. Georgia</i> [GC], n. 71503/01, CEDU 2004-II	36
<i>Associazione I testimoni di Geova c. Francia</i> (dec.), n. 8916/05, 21 settembre 2010	17
<i>Athanassoglou e altri c. Svizzera</i> [GC], n. 27644/95, CEDU 2000-IV	48
<i>Ayuntamiento de Mula c. Spagna</i> (dec.), n. 55346/00, CEDU 2001-I.....	9
<i>Azinas c. Cipro</i> [GC], n. 56679/00, CEDU 2004-III	17

—B—

<i>B. c. Francia</i> , 25 marzo 1992, serie A n. 232-C.....	61
<i>B.C. c. Svizzera</i> (dec.), n° 21353/93, decisione della Commissione del 27 febbraio 1995	67
<i>Bagheri e Maliki c. Paesi Bassi</i> (dec.), n. 30164/06, 15 maggio 2007	32
<i>Baillard c. Francia</i> (dec.), n. 6032/04, 25 settembre 2008.....	77
<i>Balmer-Schafroth e altri c. Svizzera</i> , 26 agosto 1997, <i>Recueil</i> 1997-IV	48
<i>Balsytė-Lideikienė c. Lituania</i> , n. 72596/01, 4 novembre 2008.....	58
<i>Banković e altri c. Belgio e altri 16 Stati contraenti</i> (dec.) [GC], n. 52207/99, CEDU 2001-XII	36, 39
<i>Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna</i> , 6 dicembre 1988, serie A n. 146.....	45
<i>Baumann c. Francia</i> , n. 33592/96, CEDU 2001-V	20
<i>Bazorkina c. Russia</i> , n. 69481/01, 27 luglio 2006.....	12
<i>Beer e Regan c. Germania</i> [GC], n. 28934/95, 18 febbraio 1999.....	38
<i>Beganović c. Croazia</i> , n. 46423/06, 25 giugno 2009.....	37
<i>Behrani e Behrani c. Francia e Saramati c. Francia, Germania e Norvegia</i> (dec.) [GC], nn. 71412/01 e 78166/01, 2 maggio 2007	37, 38
<i>Belaousof e altri c. Grecia</i> , n. 66296/01, 27 maggio 2004	23
<i>Belilos c. Svizzera</i> , 29 aprile 1988, serie A n. 132.....	46
<i>Ben Salah Adraoui e Dhaime c. Spagna</i> (dec.), n. 45023/98, CEDU 2000-IV	17
<i>Bendenoun c. Francia</i> , 24 febbraio 1994, serie A n. 284	54, 55, 57
<i>Benet Praha, spol. s r.o., c. Repubblica ceca</i> (dec.), n. 38354/06, 28 settembre 2010	24
<i>Benham c. Regno Unito</i> [GC], 10 giugno 1996, <i>Recueil</i> 1996-III	54, 55
<i>Bensaid c. Regno Unito</i> , n. 44599/98, CEDU 2001-I.....	60
<i>Benthem c. Paesi Bassi</i> , 23 ottobre 1985, serie A n. 97	47, 50
<i>Berdzenichvili c. Russia</i> (dec.), n. 31697/03, CEDU 2004-II	23
<i>Berić e altri c. Bosnia Erzegovina</i> (dec.), nn. 36357/04 e altri, 16 ottobre 2007.....	36, 37
<i>Bernardet c. Francia</i> (dec.), n. 31406/96, 27 novembre 1996.....	29
<i>Berrehab c. Paesi Bassi</i> , 21 giugno 1988, serie A n. 138.....	64
<i>Beyeler c. Italia</i> [GC], n. 33202/96, CEDU 2000-I.....	68
<i>Beygo c. 46 Stati membri del Consiglio d'Europa</i> (dec.), n. 36099/06, 16 giugno 2009	37
<i>Bigaeva c. Grecia</i> , n. 26713/05, 28 maggio 2009	61
<i>Bijelić c. Montenegro e Serbia</i> , n. 11890/05, 28 aprile 2009	35
<i>Bimer S.A. c. Moldova</i> , n. 15084/03, 10 luglio 2007	70
<i>Blagojević c. Paesi Bassi</i> (dec.), n. 49032/07, 9 giugno 2009.....	36, 37
<i>Blečić c. Croazia</i> [GC], n. 59532/00, CEDU 2006-III	40, 41, 42, 43
« <i>Blondje</i> » c. <i>Paesi Bassi</i> (dec.), n. 7245/09, CEDU 2009.....	26
<i>Bock c. Germania</i> (dec.), n. 22051/07, 19 gennaio 2010.....	34, 78
<i>Boicenco c. Moldova</i> , n. 41088/05, 11 luglio 2006	10, 11
<i>Boivin c. 34 Stati membri del Consiglio d'Europa</i> (dec.), n. 73250/01, CEDU 2008.....	37
<i>Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda</i> [GC], n. 45036/98, CEDU 2005-VI.....	38
<i>Botta c. Italia</i> , 24 febbraio 1998, <i>Recueil</i> 1998-I	62
<i>Bottaro c. Italia</i> (dec.), n. 56298/00, 23 maggio 2002.....	21
<i>Bouglane c. Belgio</i> (dec.), n. 16147/08, 2 marzo 2010.....	14
<i>Bouilloc c. Francia</i> (dec.), n. 34489/03, 28 novembre 2006	49
<i>Bourdov c. Russia</i> (n° 2), n. 33509/04, CEDU 2009	15, 22
<i>Bourdov c. Russia</i> , n. 59498/00, CEDU 2002-III.....	14, 69
<i>Bowman c. Regno Unito</i> , 19 febbraio 1998, <i>Recueil</i> 1998-I.....	13
<i>Boyle c. Regno Unito</i> , 28 febbraio 1994, parere della Commissione, serie A n. 282-B	65
<i>Božinovski c. «ex-Repubblica jugoslava di Macedonia»</i> (dec.), n. 68368/01, 1° febbraio 2005	26
<i>Brândușe c. Romania</i> , n. 6586/03, 7 aprile 2009.....	62
<i>Bratří Zátkové, A.S. c. Repubblica ceca</i> (dec.), n. 20862/06, 8 febbraio 2011	77
<i>Bronda c. Italia</i> , 9 giugno 1998, <i>Recueil</i> 1998-IV	64
<i>Broniowski c. Polonia</i> (dec.) [GC], n. 31443/96, CEDU 2002-X	45

<i>Broniowski c. Polonia</i> [GC], n. 31443/96, CEDU 2004-V.....	68
<i>Brown c. Regno Unito</i> (dec.), n. 38644/97, 24 novembre 1998.....	59
<i>Brudnicka e altri c. Polonia</i> , n. 54723/00, CEDU 2005-II.....	13
<i>Brüggemann e Scheuten c. Germania</i> , n. 6959/75, rapporto della Commissione del 12 luglio 1977, DR 10.....	63
<i>Brumărescu c. Romania</i> [GC], n. 28342/95, CEDU 1999-VII.....	12, 14
<i>Brusco c. Francia</i> , n. 1466/07, 14 ottobre 2010.....	54
<i>Brusco c. Italia</i> (dec.), n. 69789/01, CEDU 2001-IX.....	19, 21
<i>Buchholz c. Germania</i> , 6 maggio 1981, serie A n. 42	50
<i>Buckley c. Regno Unito</i> , 25 settembre 1996, parere della Commissione, <i>Recueil</i> 1996-IV.....	66
<i>Buckley c. Regno Unito</i> , 25 settembre 1996, <i>Recueil</i> 1996-IV.....	67
<i>Bui Van Thanh e altri c. Regno Unito</i> , n. 16137/90, decisione della Commissione del 12 marzo 1990, DR 65	40
<i>Buijen c. Germania</i> , n. 27804/05, 1° aprile 2010	59
<i>Buj c. Croazia</i> , n. 24661/02, 1° giugno 2006	53
<i>Bulinwar OOD e Hrusanov c. Bulgaria</i> , n. 66455/01, 12 aprile 2007	25
<i>Burden c. Regno Unito</i> [GC], n. 13378/05, CEDU 2008.....	9, 13, 16
<i>Burghartz c. Svizzera</i> , 22 febbraio 1994, serie A n. 280-B.....	60
<i>Büyükdere e altri c. Turchia</i> , nn. 6162/04 e altri, 8 giugno 2010.....	24
<i>Buzescu c. Romania</i> , n. 61302/00, 24 maggio 2005	70

—C—

<i>C.C. c. Spagna</i> , n. 1425/06, 6 ottobre 2009.....	61
<i>C.W. c. Finlandia</i> , n. 17230/90, decisione della Commissione del 9 ottobre 1991	31
<i>Çakıcı c. Turchia</i> [GC], n. 23657/94, CEDU 1999-IV	12, 13
<i>Çakır e altri c. Cipro</i> (dec.), n. 7864/06, 29 aprile 2010	44
<i>Calcerrada Fornieles e Cabeza Mato c. Spagna</i> (dec.), n. 17512/90, 6 luglio 1992.....	31
<i>Caldas Ramirez de Arrellano c. Spagna</i> (dec.), n. 68874/01, CEDU 2003-I (estratti).....	59
<i>Camberrow MM5 AD c. Bulgaria</i> (dec.), n. 50357/99, 1° aprile 2004.....	13
<i>Campbell e Fell c. Regno Unito</i> , 28 giugno 1984, serie A n. 80	55
<i>Can c. Austria</i> , 30 settembre 1985, serie A n. 96	80
<i>Cankoçak c. Turchia</i> , nn. 25182/94 e 26956/95, 20 febbraio 2001	41
<i>Cantoni c. Francia</i> [GC], 15 novembre 1996, <i>Recueil</i> 1996-V	38
<i>Capital Bank AD c. Bulgaria</i> , n. 49429/99, CEDU 2005-XII (estratti).....	70
<i>Carson e altri c. Regno Unito</i> [GC], n. 42184/05, CEDU 2010.....	20
<i>Castells c. Spagna</i> , 23 aprile 1992, serie A n. 236	17
<i>Čavajda c. Repubblica ceca</i> (dec.), n. 17696/07, 29 marzo 2011.....	77, 79
<i>Çelik c. Turchia</i> (dec.), n. 52991/99, CEDU 2004-X	24
<i>Celník c. Grecia</i> , n. 21449/04, 5 luglio 2007.....	28, 30
<i>Cereceda Martín e altri c. Spagna</i> , n. 16358/90, decisione della Commissione del 12 ottobre 1992	31
<i>Chamaïev e altri c. Georgia e Russia</i> (dec.), n. 36378/02, 16 settembre 2003.....	27
<i>Chamaïev e altri c. Georgia e Russia</i> , n. 36378/02, CEDU 2005-III	12, 27
<i>Chapman c. Regno Unito</i> [GC], n. 27238/95, CEDU 2001-I	62, 66
<i>Chappell c. Regno Unito</i> , 30 marzo 1989, serie A n. 152-A	66
<i>Chappex c. Svizzera</i> (dec.), n. 20338/92, 12 ottobre 1994.....	28
<i>Charzyński c. Polonia</i> (dec.), n. 15212/03, CEDU 2005-V	21
<i>Chaudet c. Francia</i> , n. 49037/06, 29 ottobre 2009	50
<i>Chauvy e altri c. Francia</i> , n. 64915/01, CEDU 2004-VI	60
<i>Chavdarov c. Bulgaria</i> , n. 3465/03, 21 dicembre 2010.....	64
<i>Chelu c. Romania</i> , n. 40274/04, 12 gennaio 2010	66
<i>Chevanova c. Lettonia</i> (cancellazione) [GC], n. 58822/00, 7 dicembre 2007	15
<i>Chevrol c. Francia</i> , n. 49636/99, CEDU 2003-III.....	14, 49
<i>Christie c. Regno Unito</i> , n. 21482/93, decisione della Commissione del 27 giugno 1994, DR 78-B	67
<i>Christine Goodwin c. Regno Unito</i> [GC], n. 28957/95, CEDU 2002-VI	61
<i>Chitoukatourov c. Russia</i> , n. 44009/05, 27 marzo 2008	11
<i>Cipro c. Turchia</i> [GC], n. 25781/94, CEDU 2001-IV	36, 39, 66
<i>Çınar c. Turchia</i> (dec.), n. 28602/95, 13 novembre 2003	18
<i>Ciorap c. Moldova</i> (n. 2), n. 7481/06, 20 luglio 2010	15
<i>Ciubotaru c. Moldova</i> , n. 27138/04, 27 aprile 2010.....	62
<i>Ciulla c. Italia</i> , 22 febbraio 1989, serie A n. 148	59
<i>Ciupecescu c. Romania</i> , n. 35555/03, 15 giugno 2010	20
<i>Clinique Mozart Sarl c. Francia</i> (dec.), n. 46098/99, 1° luglio 2003	28
<i>Cocchiarella c. Italia</i> [GC], n. 64886/01, CEDU 2006-V	15, 21
<i>Colibaba c. Moldova</i> , n. 29089/06, 23 ottobre 2007	10
<i>Collectif national d'information et d'opposition à l'usine Melox – Collectif Stop Melox e Mox c. Francia</i> (dec.), n. 75218/01, 28 marzo 2006.....	49
<i>Collins e Akaziebie c. Svezia</i> (dec.), n. 23944/05, 8 marzo 2007.....	76
<i>Compagnia marittima della Repubblica islamica di Iran c. Turchia</i> , n. 40998/98, CEDU 2007-V.....	9

<i>Confederazione dei sindacati medici francesi e Federazione nazionale degli infermieri c. Francia</i> , n. 10983/84, decisione della Commissione del 12 maggio 1986, DR 47	27
<i>Confederazione francese democratica del lavoro c. Comunità europee</i> , n. 8030/77, decisione della Commissione del 10 luglio 1978, DR 13	38
<i>Connolly c. 15 Stati membri dell'Unione europea</i> (dec.), n. 73274/01, 9 dicembre 2008	38
<i>Constantinescu c. Romania</i> , n. 28871/95, CEDU 2000-VIII	14
<i>Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A. c. Paesi Bassi</i> (dec.), n. 13645/05, CEDU 2009	38
<i>Cooperativa Agricola Slobozia-Hanesei c. Moldova</i> , n. 39745/02, 3 aprile 2007	35
<i>Copland c. Regno Unito</i> , n. 62617/00, CEDU 2007-I	67
<i>Coscodar c. Romania</i> (dec.), n. 36020/06, 9 marzo 2010	28
<i>Costello-Roberts c. Regno Unito</i> , 25 marzo 1993, serie A n. 247-C	63
<i>Cotlet c. Romania</i> , n. 38565/97, 3 giugno 2003	10, 68
<i>Craxi c. Italia</i> (n. 2), n. 25337/94, 17 luglio 2003	68
<i>Cudak c. Lituania</i> [GC], n. 15869/02, CEDU 2010	51, 75
<i>Cvetković c. Serbia</i> , n. 17271/04, 10 giugno 2008	21

—D—

<i>D.B. c. Turchia</i> , n. 33526/08, 13 luglio 2010	11
<i>D.H. e altri c. Repubblica ceca</i> [GC], n. 57325/00, CEDU 2007-IV	16, 18
<i>D.J. e A.-K. R. c. Romania</i> (dec.), n. 34175/05, 20 ottobre 2009	14
<i>Dadouch c. Malta</i> , n. 38816/07, 20 luglio 2010	60
<i>Dalban c. Romania</i> [GC], n. 28114/95, CEDU 1999-VI	13, 14
<i>Dalea c. Francia</i> (dec.), n. 964/07, 2 febbraio 2010	52
<i>Dalia c. Francia</i> , 19 febbraio 1998, <i>Recueil</i> 1998-I	19
<i>De Becker c. Belgio</i> (dec.), n. 214/56, 9 giugno 1958	43
<i>De Geouffre de la Pradelles c. Francia</i> , 16 dicembre 1992, serie A n. 253-B	50
<i>De Moor c. Belgio</i> , 23 giugno 1994, serie A n. 292-A	49
<i>De Pace c. Italia</i> , n. 22728/03, 17 luglio 2008	30, 31
<i>De Saedeleer c. Belgio</i> , n. 27535/04, 24 luglio 2007	35
<i>De Wilde, Ooms e Versyp c. Belgio</i> , 18 giugno 1971, serie A n. 12	16
<i>Déés c. Ungheria</i> , n. 2345/06, 9 novembre 2010	62, 67
<i>Delle Cave e Corrado c. Italia</i> , n. 14626/03, 5 giugno 2007	15
<i>Demades c. Turchia</i> , n. 16219/90, 31 luglio 2003	66
<i>Demicoli c. Malta</i> , 27 agosto 1991, serie A n. 210	55, 56
<i>Demir e Baykara c. Turchia</i> [GC], n. 34503/97, CEDU 2008	46, 72, 75
<i>Demirbaş e altri c. Turchia</i> (dec.), nn. 1093/08 e altri, 9 novembre 2010	9
<i>Demopoulos e altri c. Turchia</i> (dec.) [GC], nn. 46113/99 e altri, CEDU 2010	16, 18, 20, 21, 22, 66, 72
<i>Dennis e altri c. Regno Unito</i> (dec.), n. 76573/01, 2 luglio 2002	24
<i>Depalle c. Francia</i> [GC], n. 34044/02, CEDU 2010	68
<i>Depauw c. Belgio</i> (dec.), n. 2115/04, 15 maggio 2007	21
<i>Des Fours Walderode c. Repubblica ceca</i> (dec.), n. 40057/98, CEDU 2004-V	69
<i>Deweert c. Belgio</i> , 27 febbraio 1980, serie A n. 35	54
<i>Di Giorgio e altri c. Italia</i> (dec.), n. 35808/03, 29 settembre 2009	23
<i>Di Salvo c. Italia</i> (dec.), n. 16098/05, 11 gennaio 2007	33
<i>Di Sante c. Italia</i> (dec.), n. 56079/00, 24 giugno 2004	19
<i>Dickson c. Regno Unito</i> [GC], n. 44362/04, CEDU 2007-V	63
<i>Dimitrescu c. Romania</i> , nn. 5629/03 e 3028/04, 3 giugno 2008	15
<i>Dinç c. Turchia</i> (dec.), n. 42437/98, 22 novembre 2001	28
<i>Dink c. Turchia</i> , nn. 2668/07 e altri, 14 settembre 2010	21
<i>Doran c. Irlanda</i> , n. 50389/99, CEDU 2003-X	19
<i>Döring c. Germania</i> (dec.), n. 37595/97, CEDU 1999-VIII	70
<i>Döşemealtı Belediyesi c. Turchia</i> (dec.), n. 50108/06, 23 marzo 2010	9, 35
<i>Draon c. Francia</i> [GC], n. 1513/03, 6 ottobre 2005	69
<i>Drijfhout c. Paesi Bassi</i> (dec.), n. 51721/09, 22 febbraio 2011	32
<i>Drozd e Janousek c. Francia e Spagna</i> , 26 giugno 1992, serie A n. 240	35, 36, 39
<i>Duclos c. Francia</i> (dec.), n. 23661/94, 6 aprile 1995	28
<i>Dudgeon c. Regno Unito</i> , 22 ottobre 1981, serie A n. 45	61, 78
<i>Duknedjian c. Francia</i> , n. 60495/00, 31 gennaio 2006	73
<i>Duringer e Grunge c. Francia</i> (dec.), nn. 61164/00 e 18589/02, CEDU 2003-II	32
<i>Durini c. Italia</i> , n. 19217/91, decisione della Commissione del 12 gennaio 1994, DR 76-B	35

—E—

<i>E.B. c. Francia</i> [GC], n. 43546/02, 22 gennaio 2008	61, 63
---	--------

<i>E.S. c. Repubblica federale di Germania</i> , n. 262/57, decisione della Commissione del 28 agosto 1957, <i>Annuaire</i> 1	35
<i>Eberhard e M. c. Slovenia</i> , nn. 8673/05 e 9733/05, 1° dicembre 2009	16
<i>Eckle c. Germania</i> , 15 luglio 1982, serie A n. 51	54
<i>Eglise de X. c. Regno Unito</i> , n. 3798/68, decisione della Commissione del 17 dicembre 1968, <i>Recueil de décisions</i> 29	40
<i>Emgez c. Cipro</i> , n. 30873/96, CEDU 2000-XII	18
<i>El Majjaoui e Stichting Touba Moskee c. Paesi Bassi</i> (cancellazione) [GC], n. 25525/03, 20 dicembre 2007	15
<i>Ellès e altri c. Svizzera</i> , n. 12573/06, 16 dicembre 2010	51
<i>Elli Poluhas Dödsbo c. Svezia</i> , n. 61564/00, CEDU 2006-I	62
<i>Emesa Sugar N.V. c. Paesi Bassi</i> (dec.), n. 62023/00, 13 gennaio 2005	52
<i>Emine Araç c. Turchia</i> , n. 9907/02, 23 settembre 2008	52
<i>Enea c. Italia</i> [GC], n. 74912/01, CEDU 2009	51, 56
<i>Engel e altri c. Paesi Bassi</i> , 8 giugno 1976, serie A n. 22	54, 55
<i>Enoukidze e Guirgviani c. Georgia</i> , n. 25091/07, 26 aprile 2011	12
<i>Epözdemir c. Turchia</i> (dec.), n. 57039/00, 31 gennaio 2002	20
<i>Escoubet c. Belgio</i> [GC], n. 26780/95, CEDU 1999-VII	56
<i>Evans c. Regno Unito</i> [GC], n. 6339/05, CEDU 2007-I	61
<i>Evcen c. Paesi Bassi</i> (dec.), n. 32603/96, decisione della Commissione del 3 dicembre 1997	66
<i>Eyoun-Priso c. Francia</i> (dec.), n. 24352/94, 4 settembre 1996	78
<i>Ezech e Connors c. Regno Unito</i> [GC], nn. 39665/98 e 40086/98, CEDU 2003-X	55

—F—

<i>Fairfield c. Regno Unito</i> (dec.), n. 24790/04, CEDU 2005-VI	14
<i>Fakhretdinov e altri c. Russia</i> (dec.), n. 26716/09, 67576/09 e 7698/10, 23 settembre 2010	22
<i>Fakhretdinov e altri c. Russia</i> (dec.), nn. 26716/09, 67576/09 e 7698/10, 23 settembre 2010	21
<i>Farcaş c. Romania</i> (dec.), n. 32596/04, 14 settembre 2010	10
<i>Fawsie c. Grecia</i> , n. 40080/07, 28 ottobre 2010	65
<i>Fayed c. Regno Unito</i> , 21 settembre 1994, serie A n. 294-B	48
<i>Federazione Cristiana dei testimoni di Geova di Francia c. Francia</i> (dec.), n. 53430/99, CEDU 2001-XI	13
<i>Fedotova c. Russia</i> , n. 73225/01, 13 aprile 2006	10
<i>Feldbrugge c. Paesi Bassi</i> , 29 maggio 1986, serie A n. 99	50
<i>Fener Rum Patrikliği (Patriarcat œcuménique) c. Turchia</i> (dec.), n. 14340/05, 12 giugno 2007	42
<i>Fermie c. Regno Unito</i> (dec.), n. 14881/04, 5 gennaio 2006	23
<i>Ferrazzini c. Italia</i> [GC], n. 44759/98, CEDU 2001-VII	47, 52
<i>Ferreira Alves c. Portogallo</i> (n. 6), nn. 46436/06 e 55676/08, 13 aprile 2010	18
<i>Filipović c. Serbia</i> , n. 27935/05, 20 novembre 2007	42
<i>Financial Times Ltd e altri c. Regno Unito</i> , n. 821/03, 15 dicembre 2009	17
<i>Findlay c. Regno Unito</i> , 25 febbraio 1997, <i>Recueil</i> 1997-I	55
<i>Fischer c. Austria</i> (dec.), n. 27569/02, CEDU 2003-VI	59
<i>Fiume c. Italia</i> , n. 20774/05, 30 giugno 2009	51
<i>Fogarty c. Regno Unito</i> [GC], n. 37112/97, CEDU 2001-XI	48
<i>Folgerø e altri c. Norvegia</i> (dec.), n. 15472/02, 14 febbraio 2006	27
<i>Folgerø e altri c. Norvegia</i> [GC], n. 15472/02, CEDU 2007-III	62
<i>Foti e altri c. Italia</i> , 10 dicembre 1982, serie A n. 56	45
<i>Frazione comunale di Antilly c. Francia</i> (dec.), n. 45129/98, CEDU 1999-VIII	9, 35
<i>Freimanis e Līdums c. Lettonia</i> , nn. 73443/01 e 74860/01, 9 febbraio 2006	14
<i>Frérot c. Francia</i> , n. 70204/01, 12 giugno 2007	68
<i>Fressoz e Roire c. Francia</i> [GC], n. 29183/95, CEDU 1999-I	17
<i>Friend e altri c. Regno Unito</i> (dec.), nn. 16072/06 e 27809/08, 24 novembre 2009	61, 66
<i>Funke c. Francia</i> , 25 febbraio 1993, serie A n. 256-A	62, 66

—G—

<i>Gäfgen c. Germania</i> [GC], n. 22978/05, CEDU 2010	15, 17
<i>Gaftoniuc c. Romania</i> (dec.), n. 30934/05, 22 febbraio 2011	77, 79
<i>Gagiu c. Romania</i> , n. 63258/00, 24 febbraio 2009	10
<i>Gaglione e altri c. Italia</i> , nn. 45867/07 e altri, 21 dicembre 2010	19, 78, 79
<i>Gakiyev e Gakiyeva c. Russia</i> , n. 3179/05, 23 aprile 2009	14
<i>Galev e altri c. Bulgaria</i> (dec.), n. 18324/04, 29 settembre 2009	76
<i>Galilić c. Paesi Bassi</i> (dec.), n. 22617/07, 9 giugno 2009	36, 37
<i>Gallo c. Italia</i> (dec.), n. 24406/03, 7 luglio 2009	30
<i>García Ruiz c. Spagna</i> [GC], n. 30544/96, CEDU 1999-I	73, 74
<i>Gardel c. Francia</i> , n. 16428/05, 17 dicembre 2009	61
<i>Gas e Dubois c. Francia</i> (dec.), n. 25951/07, 31 agosto 2010	20
<i>Gasparini c. Italia e Belgio</i> (dec.), n. 10750/03, 12 maggio 2009	37, 38
<i>Gast e Popp c. Germania</i> , n. 29357/95, CEDU 2000-II	59

<i>Gayduk e altri c. Ucraina</i> (dec.), nn. 45526/99 e altri, CEDU 2002-VI.....	70
<i>Gennari c. Italia</i> (dec.), n. 46956/99, 5 ottobre 2000	29
<i>Genovese c. Italia</i> (dec.), n. 24407/03, 10 novembre 2009	30
<i>Gentilhomme, Schaff-Benhadji e Zerouki c. Francia</i> , nn. 48205/99, 48207/99 e 48209/99, 14 maggio 2002	36
<i>Georgiadis c. Grecia</i> , 29 maggio 1997, <i>Recueil 1997-III</i>	47
<i>Geraguyun Khorhurd Patgamavorakan Akumb c. Armenia</i> (dec.), n. 11721/04, 14 aprile 2009	52
<i>Gillan e Quinton c. Regno Unito</i> , n. 4158/05, CEDU 2010-... (estratti).....	62
<i>Gillow c. Regno Unito</i> , 24 novembre 1986, serie A n. 109	40, 65
<i>Giummarra e altri c. Francia</i> (dec.), n. 61166/00, 12 giugno 2001	19
<i>Glass c. Regno Unito</i> , n. 61827/00, CEDU 2004-II	60
<i>Glor c. Svizzera</i> , n. 13444/04, CEDU 2009.....	62
<i>Gorou c. Grecia</i> (n. 2) [GC], n. 12686/03, 20 marzo 2009	47, 50
<i>Gorraiz Lizarraga e altri c. Spagna</i> , n. 62543/00, CEDU 2004-III	12, 48, 49
<i>Goția c. Romania</i> (dec.), n. 24315/06, 5 ottobre 2010.....	61
<i>Grădinari c. Moldova</i> , n. 7170/02, 8 aprile 2008	13
<i>Grässer c. Germania</i> (dec.), n. 66491/01, 16 settembre 2004	20
<i>Gratzinger e Gratzingerova c. Repubblica ceca</i> (dec.) [GC], n. 39794/98, CEDU 2002-VII.....	70, 72
<i>Grecu c. Romania</i> , n. 75101/01, 30 novembre 2006	59
<i>Grori c. Albania</i> , n. 25336/04, 7 luglio 2009	11
<i>Grzinčić c. Slovenia</i> , n. 26867/02, 3 maggio 2007	22
<i>Guerra e altri c. Italia</i> , 19 febbraio 1998, <i>Recueil 1998-I</i>	28, 62
<i>Guillot c. Francia</i> , 24 ottobre 1996, <i>Recueil 1996-V</i>	60
<i>Guisset c. Francia</i> , n. 33933/96, CEDU 2000-IX	14, 57
<i>Gül c. Svizzera</i> , 19 febbraio 1996, <i>Recueil 1996-I</i>	64
<i>Gülmез c. Turchia</i> , n. 16330/02, 20 maggio 2008.....	51
<i>Gurguchiani c. Spagna</i> , n. 16012/06, 15 dicembre 2009	57
<i>Gufreund c. Francia</i> , n. 45681/99, CEDU 2003-VII.....	58
<i>Güzel Erdagöz c. Turchia</i> , n. 37483/02, 21 ottobre 2008.....	60
<i>Guzzardi c. Italia</i> , 6 novembre 1980, serie A n. 39	9

—H—

<i>H.F. K.-F. c. Germania</i> , n. 25629/94, decisione della Commissione del 16 gennaio 1996.....	78
<i>Haas c. Paesi Bassi</i> , n. 36983/97, CEDU 2004-I.....	65
<i>Haas c. Svizzera</i> (dec.), n. 31322/07, 20 maggio 2010.....	39
<i>Haas c. Svizzera</i> , n. 31322/07, 20 gennaio 2011	61
<i>Hadrabová e altri c. Repubblica ceca</i> (dec.), nn. 42165/02 e 466/03, 25 settembre 2007	32, 33
<i>Hadri-Vionnet c. Svizzera</i> , n. 55525/00, 14 febbraio 2008.....	62
<i>Hajduová c. Slovacchia</i> , n. 2660/03, 30 novembre 2010	60
<i>Halford c. Regno Unito</i> , 25 giugno 1997, <i>Recueil 1997-III</i>	61, 62, 67
<i>Hamer c. Belgio</i> , n. 21861/03, CEDU 2007-V	58
<i>Haroutyounian c. Armenia</i> , n. 36549/03, CEDU 2007-III	42
<i>Hartman c. Repubblica ceca</i> , n. 53341/99, CEDU 2003-VIII.....	18
<i>Hartung c. Francia</i> (dec.), n. 10231/07, 3 novembre 2009	66, 76
<i>Helmers c. Svezia</i> , 29 ottobre 1991, serie A n. 212-A	51
<i>Hingitaq 53 e altri c. Danimarca</i> (dec.), n. 18584/04, CEDU 2006-I	40
<i>Hofmann c. Germania</i> (dec.), n. 1289/09, 23 febbraio 2010	65
<i>Hokkanen c. Finlandia</i> (dec.), n. 25159/94, 15 maggio 1996.....	29
<i>Hokkanen c. Finlandia</i> , 23 settembre 1994, serie A n. 299-A.....	64
<i>Holland c. Svezia</i> (dec.), n. 27700/08, 9 febbraio 2010	10
<i>Holub c. Repubblica ceca</i> (dec.), n. 24880/05, 14 dicembre 2010	77, 79, 80
<i>Hornsby c. Grecia</i> , 19 marzo 1997, <i>Recueil 1997-II</i>	53
<i>Horsham c. Regno Unito</i> , n. 23390/94, decisione della Commissione del 4 settembre 1995	35
<i>Horvat c. Croazia</i> , n. 51585/99, CEDU 2001-VIII	18
<i>Hotter c. Austria</i> (dec.), n. 18206/06, 7 ottobre 2010.....	49
<i>Houtman e Meeus c. Belgio</i> , n. 22945/07, 17 marzo 2009	13
<i>Howard c. Regno Unito</i> , n. 10825/84, decisione della Commissione del 18 ottobre 1985, DR 52	67
<i>Humen c. Polonia</i> [GC], n. 26614/95, 15 ottobre 1999	45
<i>Hüseyin Turan c. Turchia</i> , n. 11529/02, 4 marzo 2008	56
<i>Hussein c. Albania e altri 20 Stati contraenti</i> (dec.), n. 23276/04, 14 marzo 2006	36
<i>Hutten-Czapska c. Polonia</i> [GC], n. 35014/97, CEDU 2006-VIII	41, 43

—I—

<i>I santi monasteri c. Grecia</i> , 9 dicembre 1994, serie A n. 301-A	9
<i>I.T.C. Ltd c. Malta</i> (dec.), n. 2629/06, 11 dicembre 2007	50

<i>Iambor c. Romania</i> (n. I), n. 64536/01, 24 giugno 2008.....	10
<i>Ian Edgar (Liverpool) Ltd c. Regno Unito</i> (dec.), n. 37683/97, CEDU 2000-I	70
<i>Iatridis c. Grecia</i> [GC], n. 31107/96, CEDU 1999-II.....	68
<i>İçyer c. Turchia</i> (dec.), n. 18888/02, CEDU 2006-I	21, 22
<i>İlaşcu e altri c. Moldova e Russia</i> [GC], n. 48787/99, CEDU 2004-VII.....	36, 37, 39, 43
<i>Illiū e altri c. Belgio</i> (dec.), n. 14301/08, 19 maggio 2009	28, 31
<i>Imakaïeva c. Russia</i> , n. 7615/02, CEDU 2006-XIII	11
<i>Imbrioscia c. Svizzera</i> , 24 novembre 1993, serie A n. 275.....	58
<i>Ionescu c. Romania</i> (dec.), n. 36659/04, 1° giugno 2010	77, 78, 80
<i>Iordache c. Romania</i> , n. 6817/02, 14 ottobre 2008	24
<i>İpek c. Turchia</i> (dec.), n. 39706/98, 7 novembre 2000	23, 24
<i>Irlanda c. Regno Unito</i> , 18 gennaio 1978, serie A n. 25	11
<i>Isaak e altri c. Turchia</i> (dec.), n. 44587/98, 28 settembre 2006	36
<i>Issa e altri c. Turchia</i> , n. 31821/96, 16 novembre 2004	36
<i>Ivan Atanassov c. Bulgaria</i> , n. 12853/03, 2 dicembre 2010	48

—J—

<i>J.A. Pye (Oxford) Ltd e J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Regno Unito</i> [GC], n. 44302/02, CEDU 2007-III.....	68, 69
<i>Jasinskis c. Lettonia</i> , n. 45744/08, 21 dicembre 2010	17
<i>Jelićić c. Bosnia Erzegovina</i> (dec.) n. 41183/02, CEDU 2005-XII	16, 17, 29
<i>Jensen c. Danimarca</i> (dec.), n. 48470/99, CEDU 2001-X	14
<i>Jensen e Rasmussen c. Danimarca</i> (dec.), n. 52620/99, 20 marzo 2003	15
<i>Jian c. Romania</i> (dec.), n. 46640/99, 30 marzo 2004	32
<i>Johansen c. Norvegia</i> , 7 agosto 1996, <i>Recueil</i> 1996-III	64
<i>John Murray c. Regno Unito</i> , 8 febbraio 1996, <i>Recueil</i> 1996-I	58
<i>Johnston e altri c. Irlanda</i> , 18 dicembre 1986, serie A n. 112	13, 63, 64
<i>Johtti Sapmelaccat Ry e altri c. Finlandia</i> (dec.), n. 42969/98, 18 gennaio 2005	19
<i>Jovanović c. Croazia</i> (dec.), n. 59109/00, CEDU 2002-III	42
<i>Jurisic e Collegium Mehrerau c. Austria</i> , n. 62539/00, 27 luglio 2006	52
<i>Jussila c. Finlandia</i> [GC], n. 73053/01, CEDU 2006-XIII.....	54, 57

—K—

<i>K. c. Regno Unito</i> , n. 11468/85, decisione della Commissione del 15 ottobre 1986, DR 50.....	63
<i>K.H. e altri c. Slovacchia</i> , n. 32881/04, CEDU 2009	61
<i>K.S. e K.S. AG c. Svizzera</i> , n. 19117/91, decisione della Commissione del 12 gennaio 1994, DR n. 76-B	18
<i>Kadikis c. Lettonia</i> (dec.), n. 47634/99, 29 giugno 2000	42
<i>Kalachnikov c. Russia</i> , n. 47095/99, CEDU 2002-VI	45
<i>Kamaliyev c. Russia</i> , n. 52812/07, 3 giugno 2010	11
<i>Kanthak c. Germania</i> , n. 12474/86, decisione della Commissione dell'11 ottobre 1988, DR 58	66
<i>Karakó c. Ungheria</i> , n. 39311/05, 28 aprile 2009	17
<i>Karapanagiotou e altri c. Grecia</i> , n. 1571/08, 28 ottobre 2010	17
<i>Karashev e famiglia c. Finlandia</i> (dec.), n. 31414/96, CEDU 1999-II	63
<i>Karner c. Austria</i> , n. 40016/98, CEDU 2003-IX	12, 14
<i>Karoussiotis c. Portogallo</i> , n. 23205/08, 1° febbraio 2011	21, 30
<i>Kart c. Turchia</i> [GC], n. 8917/05, 3 dicembre 2009	58
<i>Kaya e Polat c. Turchia</i> (dec.), nn. 2794/05 e 40345/05, 21 ottobre 2008	14
<i>Kearns c. Francia</i> , n. 35991/04, 10 gennaio 2008	63
<i>Keegan c. Irlanda</i> , 26 maggio 1994, serie A n. 290	64
<i>Kefalas e altri c. Grecia</i> , 8 giugno 1995, serie A n. 318-A	42
<i>Kemevuako c. Paesi Bassi</i> (dec.), n. 65938/09, 1 ^{er} giugno 2010	25
<i>Kemmache c. Francia</i> (n. 3), 24 novembre 1994, serie A n. 296-C	72
<i>Kéretchachvili c. Georgia</i> (dec.), n. 5667/02, CEDU 2006-V	32
<i>Kerimov c. Azerbaïdjan</i> (dec.), n. 151/03, 28 settembre 2006	43
<i>Kerojärvi c. Finlandia</i> , 19 luglio 1995, serie A n. 322	45
<i>Khachiev e Akaieva c. Russia</i> , nn. 57942/00 e 57945/00, 24 febbraio 2005	18
<i>Khadjialiiev e altri c. Russia</i> , n. 3013/04, 6 novembre 2008	34
<i>Khan c. Regno Unito</i> , n. 35394/97, CEDU 2000-V	73, 74
<i>Kiiskinen c. Finlandia</i> (dec.), n. 26323/95, CEDU 1999-V	18
<i>Kikots e Kikota c. Lettonia</i> (dec.), n. 54715/00, 6 giugno 2002	42
<i>Kipritci c. Turchia</i> , n. 14294/04, 3 giugno 2008	25
<i>Klass e altri c. Germania</i> , 6 settembre 1978, serie A n. 28	9, 13, 65, 67
<i>Klyakhin c. Russia</i> , n. 46082/99, 30 novembre 2004	45
<i>Koç e Tosun c. Turchia</i> (dec.), n. 23852/04, 13 novembre 2008	23
<i>Kök c. Turchia</i> , n. 1855/02, 19 ottobre 2006	49

<i>König c. Germania</i> , 28 giugno 1978, serie A n. 27	49
<i>Kopecký c. Slovacchia</i> [GC], n. 44912/98, CEDU 2004-IX.....	40, 68, 69, 70
<i>Köpke c. Germania</i> (dec.), n. 420/07, 5 ottobre 2010.....	62
<i>Kopp c. Svizzera</i> , 25 marzo 1998, <i>Recueil</i> 1998-II.....	67
<i>Kopylov c. Russia</i> , n. 3933/04, 29 luglio 2010	15
<i>Korenjak c. Slovenia</i> (dec.), n. 463/03, 15 maggio 2007.....	21
<i>Korizno c. Lettonia</i> (dec.), n. 68163/01, 28 settembre 2006.....	45
<i>Kornakovs c. Lettonia</i> , n. 61005/00, 15 giugno 2006.....	9
<i>Korolev c. Russia</i> (dec.), n. 25551/05, 1° luglio 2010	77, 78, 79, 80
<i>Koumoutsea e altri c. Grecia</i> (dec.), n. 56625/00, 13 dicembre 2001	78
<i>Kouznetsova c. Russia</i> (dec.), n. 67579/01, 19 gennaio 2006.....	27
<i>Kozacioglu c. Turchia</i> [GC], n. 2334/03, 19 febbraio 2009	16, 17
<i>Kozlova e Smirnova c. Lettonia</i> (dec.), n. 57381/00, CEDU 2001-XI.....	46
<i>Kroon e altri c. Paesi Bassi</i> , 27 ottobre 1994, serie A n. 297-C.....	64
<i>Kübler c. Germania</i> , n. 32715/06, 13 gennaio 2011.....	51
<i>Kudić c. Bosnia Erzegovina</i> , n. 28971/05, 9 dicembre 2008	15
<i>Kudla c. Polonia</i> [GC], n. 30210/96, CEDU 2000-XI.....	16
<i>Kurt c. Turchia</i> , 25 maggio 1998, <i>Recueil</i> 1998-III	10, 13
<i>Kwakye-Nti e Dufie c. Paesi Bassi</i> (dec.), n. 31519/96, 7 novembre 2000.....	64
<i>Kyprianou c. Cipro</i> [GC], n. 73797/01, CEDU 2005-XIII.....	56

—L—

<i>L. c. Paesi Bassi</i> , n. 45582/99, CEDU 2004-IV	64
<i>L'Erablière A.S.B.L. c. Belgio</i> , n. 49230/07, CEDU 2009	48, 49
<i>Laidin c. Francia</i> (n. 2), n. 39282/98, 7 gennaio 2003	51
<i>Langborger c. Svezia</i> , 22 giugno 1989, serie A n. 155	67
<i>Laska e Lika c. Albania</i> , nn. 12315/04 e 17605/04, 20 aprile 2010	20
<i>Laskey, Jaggard e Brown c. Regno Unito</i> , 19 febbraio 1997, <i>Recueil</i> 1997-I	61
<i>Latak c. Polonia</i> (dec.), n. 52070/08, 12 ottobre 2010	21
<i>Lauko c. Slovacchia</i> , 2 settembre 1998, <i>Recueil</i> 1998-VI	56
<i>Le Calvez c. Francia</i> , 29 luglio 1998, <i>Recueil</i> 1998-V	48
<i>Le Compte, Van Leuven e De Meyere c. Belgio</i> , 23 giugno 1981, serie A n. 43	47, 50
<i>Leander c. Svezia</i> , 26 marzo 1987, serie A n. 116	61
<i>Lechesne c. Francia</i> (dec.), n. 20264/92, 4 settembre 1996	78
<i>Lederer c. Germania</i> (dec.), n. 6213/03, CEDU 2006-VI	70
<i>Léger c. Francia</i> (cancellazione) [GC], n. 19324/02, 30 marzo 2009	14, 80
<i>Lehtinen c. Finlandia</i> (dec.), n. 39076/97, CEDU 1999-VII	16
<i>Lenzing AG c. Germania</i> (dec.), n. 39025/97, 9 settembre 1998	38
<i>Lepojević c. Serbia</i> , n. 13909/05, 6 novembre 2007	42
<i>Levänen e altri c. Finlandia</i> (dec.), n. 34600/03, 11 aprile 2006	70
<i>Libert c. Belgio</i> (dec.), n. 44734/98, 8 luglio 2004	53
<i>Löffler c. Austria</i> , n. 30546/96, 3 ottobre 2000	59
<i>Loiseau c. Francia</i> (dec.), n. 46809/99, CEDU 2003-XII	51
<i>Loizidou c. Turchia</i> (eccezioni preliminari), 23 marzo 1995, serie A n. 310	8, 36, 39, 43
<i>Loizidou c. Turchia</i> (merito), 18 dicembre 1996, <i>Recueil</i> 1996-VI	66
<i>Lopata c. Russia</i> , n. 72250/01, 13 luglio 2010	10
<i>Lopez Cifuentes c. Spagna</i> (dec.), n. 18754/06, 7 luglio 2009	36, 37
<i>López Ostra c. Spagna</i> , 9 dicembre 1994, serie A n. 303-C	60, 62, 65, 67
<i>Losonci Rose e Rose c. Svizzera</i> , n. 664/06, 9 novembre 2010	60
<i>Loukanov c. Bulgaria</i> , n. 21915/93, decisione della Commissione del 12 gennaio 1995, DR 80	29
<i>Liidi c. Svizzera</i> , 15 giugno 1992, serie A n. 238	62
<i>Lukenda c. Slovenia</i> , n. 23032/02, CEDU 2005-X	21
<i>Lutz c. Germania</i> , 25 agosto 1987, serie A n. 123	55, 56
<i>Lyons c. Regno Unito</i> (dec.), n. 15227/03, CEDU 2003-IX	46

—M—

<i>M. c. Regno Unito</i> , n. 13284/87, decisione della Commissione del 15 ottobre 1987, DR 54	33
<i>M.B. c. Regno Unito</i> , n. 22920/93, decisione della Commissione del 6 aprile 1994, DR 77-B	64
<i>M.S.S. c. Belgio e Grecia</i> [GC], n. 30696/09, 21 gennaio 2011	21
<i>Maaouia c. Francia</i> [GC], n. 39652/98, CEDU 2000-X	52, 57
<i>Mackay e BBC Scotland c. Regno Unito</i> , n. 10734/05, 7 dicembre 2010	53
<i>Malhous c. Repubblica ceca</i> (dec.) [GC], n. 33071/96, CEDU 2000-XII	14, 70
<i>Malige c. Francia</i> , 23 settembre 1998, <i>Recueil</i> 1998-VII	56
<i>Malone c. Regno Unito</i> , 2 agosto 1984, serie A n. 82	67

<i>Malsagova e altri c. Russia</i> (dec.), n. 27244/03, 6 marzo 2008.....	31
<i>Maltzan e altri c. Germania</i> (dec.) [GC], nn. 71916/01, 71917/01 e 10260/02, CEDU 2005-V.....	68, 70
<i>Mamatkoulov e Askarov c. Turchia</i> [GC], nn. 46827/99 e 46951/99, CEDU 2005-I.....	8, 10, 11, 52
<i>Manoilescu e Dobrescu c. Romania e Russia</i> (dec.), n. 60861/00, CEDU 2005-VI.....	37
<i>Manuel c. Portogallo</i> (dec.), n. 62341/00, 31 gennaio 2002	29
<i>Marcx c. Belgio</i> , 13 giugno 1979, serie A n. 31	63, 65, 69
<i>Marcx c. Belgio</i> , rapporto della Commissione del 10 dicembre 1977, serie B n. 29	63
<i>Mareš c. Repubblica ceca</i> , n. 1414/03, 26 ottobre 2006.....	80
<i>Margareta e Roger Andersson c. Svezia</i> , 25 febbraio 1992, serie A n. 226-A	65, 67
<i>Marie-Louise Loyen e Brunel c. Francia</i> , n. 55929/00, 5 luglio 2005.....	13, 14
<i>Marion c. Francia</i> , n. 30408/02, 20 dicembre 2005	73
<i>Markovic e altri c. Italia</i> [GC], n. 1398/03, CEDU 2006-XIV.....	36, 49
<i>Maslov c. Austria</i> [GC], n. 1638/03, CEDU 2008.....	64
<i>Maslova e Nalbandov c. Russia</i> , n. 839/02, 24 gennaio 2008	11
<i>Masson e Van Zon c. Paesi Bassi</i> , 28 settembre 1995, serie A n. 327-A	48
<i>Mata Estevez c. Spagna</i> (dec.), n. 56501/00, CEDU 2001-VI.....	61
<i>Matoušek c. Repubblica ceca</i> (dec.), n. 9965/08, 29 marzo 2011.....	77, 79
<i>Matter c. Slovacchia</i> , n. 31534/96, 5 luglio 1999.....	60
<i>Matthews c. Regno Unito</i> [GC], n. 24833/94, CEDU 1999-I	38
<i>Matveiev c. Russia</i> , n. 26601/02, 3 luglio 2008.....	45
<i>Matyjek c. Polonia</i> (dec.), n. 38184/03, CEDU 2006-VII	57
<i>McCann c. Regno Unito</i> , n. 19009/04, 13 maggio 2008.....	66
<i>McCann e altri c. Regno Unito</i> , 27 settembre 1995, serie A n. 324	13
<i>McElhinney c. Irlanda e Regno Unito</i> (dec.) [GC], n. 31253/96, 9 febbraio 2000	37
<i>McFarlane c. Irlanda</i> [GC], n. 31333/06, 10 settembre 2010.....	19, 21
<i>McFeeley e altri c. Regno Unito</i> , n. 8317/78, decisione della Commissione del 15 maggio 1980, DR 20.....	34
<i>McGinley e Egan c. Regno Unito</i> , 9 giugno 1998, <i>Recueil</i> 1998-III	62
<i>McKay-Kopecka c. Polonia</i> (dec.), n. 45320/99, 19 settembre 2006.....	65
<i>McLeod c. Regno Unito</i> , 23 settembre 1998, <i>Recueil</i> 1998-VII	62
<i>McMichael c. Regno Unito</i> , 24 febbraio 1995, serie A n. 307-B.....	51
<i>McShane c. Regno Unito</i> , n. 43290/98, 28 maggio 2002.....	10
<i>Medvedyev e altri c. Francia</i> [GC], n. 3394/03, CEDU 2010	36
<i>Meftah e altri c. Francia</i> [GC], nn. 32911/96, 35237/97 e 34595/97, CEDU 2002-VII	59
<i>Megadat.com SRL c. Moldova</i> , n. 21151/04, CEDU 2008	70
<i>Mehme Nuri Özen e altri c. Turchia</i> , nn. 15672/08 e altri, 11 gennaio 2011.....	67
<i>Mehmet Salih e Abdiülsamet Çakmak c. Turchia</i> , n. 45630/99, 29 aprile 2004.....	67
<i>Melis c. Grecia</i> , n. 30604/07, 22 luglio 2010	53
<i>Melnik c. Ucraina</i> , n. 72286/01, 28 marzo 2006	32
<i>Meltex Ltd c. Armenia</i> (dec.), n. 37780/02, 27 maggio 2008.....	42
<i>Menteş e altri c. Turchia</i> , 28 novembre 1997, <i>Recueil</i> 1997-VIII	60, 65, 66
<i>Mentzen c. Lettonia</i> (dec.), n. 71074/01, CEDU 2004-XII	60, 72, 75, 76
<i>Merger e Cros c. Francia</i> (dec.), n. 68864/01, 11 marzo 2004	17
<i>Merit c. Ucraina</i> , n. 66561/01, 30 marzo 2004	19
<i>Micallef c. Malte</i> [GC], n. 17056/06, CEDU 2009	14, 17, 53, 78
<i>Michałak c. Polonia</i> (dec.), n. 24549/03, 1° marzo 2005	21
<i>Mieg de Boofzheim c. Francia</i> (dec.), n. 52938/99, CEDU 2002-X	57
<i>Mihova c. Italia</i> (dec.), n. 25000/07, 30 marzo 2010	50
<i>Mikhailenki e altri c. Ucraina</i> , nn. 35091/02 e altri, CEDU 2004-XII	35
<i>Mikolajová c. Slovacchia</i> , n. 4479/03, 18 gennaio 2011	19
<i>Mikolenko c. Estonia</i> (dec.), n. 16944/03, 5 gennaio 2006	30, 31
<i>Mikulić c. Croazia</i> , n. 53176/99, CEDU 2002-I.....	60
<i>Milatová e altri c. Repubblica ceca</i> , n. 61811/00, CEDU 2005-V	80
<i>Mileva e altri c. Bulgaria</i> , n. 43449/02, 25 novembre 2010.....	62
<i>Milošević c. Paesi Bassi</i> (dec.), n. 77631/01, 19 marzo 2002	20
<i>Miroļubovs e altri c. Lettonia</i> , n. 798/05, 15 settembre 2009	9, 32, 33, 34
<i>Miszczynski c. Polonia</i> (dec.), n. 23672/07, 8 febbraio 2011	32
<i>Monedero Angora c. Spagna</i> (dec.), n. 41138/05, CEDU 2008-.....	57
<i>Monnat c. Svizzera</i> , n. 73604/01, CEDU 2006-X.....	9, 12
<i>Montcornet de Caumont c. Francia</i> (dec.), n. 59290/00, CEDU 2003-VII	58
<i>Montera c. Italia</i> (dec.), n. 64713/01, 9 luglio 2002.....	57
<i>Moon c. Francia</i> , n. 39973/03, 9 luglio 2009	14
<i>Mooren c. Germania</i> [GC], n. 11364/03, 9 luglio 2009	21
<i>Moreira Barbosa c. Portogallo</i> (dec.), n. 65681/01, CEDU 2004-V	17, 23
<i>Moretti e Benedetti c. Italia</i> , n. 16318/07, 27 aprile 2010	35, 64
<i>Moskal c. Polonia</i> , n. 10373/05, 15 settembre 2009.....	71
<i>Moskovets c. Russia</i> , n. 14370/03, 23 aprile 2009	14
<i>Mouillet c. Francia</i> (dec.), n. 27521/04, 13 settembre 2007	55
<i>Moustaquim c. Belgio</i> , 18 febbraio 1991, Serie A n. 193	65
<i>MPP Golub c. Ucraina</i> (dec.), n. 6778/05, CEDU 2005-XI	17, 20

<i>Mrkić c. Croazia</i> (dec.), n. 7118/03, 8 giugno 2006.....	42
<i>Murray c. Regno Unito</i> , 28 ottobre 1994, serie A n. 300-A	66
<i>Mustafa e Armağan Akin c. Turchia</i> , n. 4694/03, 6 aprile 2010.....	64, 65
<i>Mutlu c. Turchia</i> , n. 8006/02, 10 ottobre 2006.....	67

—N—

<i>Nagovitsine e Nalgieiev c. Russia</i> (dec.), nn. 27451/09 e 60650/09, 23 settembre 2010.....	21, 22
<i>Narinen c. Finlandia</i> , n. 45027/98, 1° giugno 2004.....	68
<i>Naydyon c. Ucraina</i> , n. 16474/03, 14 ottobre 2010.....	10
<i>Nee c. Irlanda</i> (dec.), n. 52787/99, 30 gennaio 2003.....	22
<i>Niemietz c. Germania</i> , 16 dicembre 1992, serie A n. 251-B	60, 61, 66
<i>Nikolova e Veltichkova c. Bulgaria</i> , n. 7888/03, 20 dicembre 2007.....	15
<i>Nikula c. Finlandia</i> (dec.), n. 31611/96, 30 novembre 2000	18
<i>Nogolica c. Croazia</i> (dec.), n. 77784/01, CEDU 2002-VIII.....	21
<i>Nolan e K. c. Russia</i> , n. 2512/04, 12 febbraio 2009	11
<i>Nold c. Germania</i> , n. 27250/02, 29 giugno 2006	32
<i>Nölkenbockhoff c. Germania</i> , 25 agosto 1987, serie A n. 123.....	13
<i>Norbert Sikorski c. Polonia</i> , n. 17599/05, 22 ottobre 2009	19
<i>Normann c. Danimarca</i> (dec.), n. 44704/98, 14 giugno 2001	15
<i>Norris c. Irlanda</i> , 26 ottobre 1988, serie A n. 142	13
<i>Nourmagomedov c. Russia</i> , n. 30138/02, 7 giugno 2007	10, 58
<i>Novinski c. Russia</i> , n. 11982/02, 10 febbraio 2009	10
<i>Novoselletschi c. Ucraina</i> , n. 47148/99, CEDU 2005-II.....	67
<i>Nylund c. Finlandia</i> (dec.), n. 27110/95, CEDU 1999-VI.....	64

—O—

<i>O'Halloran e Francis c. Regno Unito</i> [GC], nn. 15809/02 e 25624/02, CEDU 2007-III.....	58, 78
<i>O'Loughlin e altri c. Regno Unito</i> (dec.), n. 23274/04, 25 agosto 2005.....	22
<i>Öcalan c. Turchia</i> (dec.), n. 5980/07, 6 luglio 2010.....	59
<i>Öcalan c. Turchia</i> [GC], n. 46221/99, CEDU 2005-IV.....	12, 36
<i>Odièvre c. Francia</i> [GC], n. 42326/98, CEDU 2003-III	60
<i>Oferta Plus SRL c. Moldova</i> , n. 14385/04, 19 dicembre 2006	10
<i>Ohlen c. Danimarca</i> (radiation), n. 63214/00, 24 febbraio 2005.....	15
<i>Olaechea Cahuas c. Spagna</i> , n. 24668/03, CEDU 2006-X	11
<i>Olbertz c. Germania</i> (dec.), n. 37592/97, CEDU 1999-V	70
<i>Olczak c. Polonia</i> (dec.), n. 30417/96, CEDU 2002-X.....	71
<i>Oleksy c. Polonia</i> (dec.), n. 1379/06, 16 giugno 2009	14
<i>Ölmez c. Turchia</i> (dec.), n. 39464/98, 1° febbraio 2005	24
<i>Oljujić c. Croazia</i> , n. 22330/05, 5 febbraio 2009	51
<i>Omkarananda e Divine Light Zentrum c. Svizzera</i> , n. 8118/77, decisione della Commissione del 19 marzo 1981, DR 25.....	27
<i>Öneryildiz c. Turchia</i> [GC], n. 48939/99, CEDU 2004-XII	68
<i>Open Door e Dublin Well Woman c. Irlanda</i> , 29 ottobre 1992, serie A n. 246-A	13
<i>Oršuš e altri c. Croazia</i> [GC], n. 15766/03, CEDU 2010	52
<i>Osman c. Regno Unito</i> , 28 ottobre 1998, <i>Recueil 1998-VIII</i>	49
<i>Otto c. Germania</i> (dec.), n. 21425/06, 10 novembre 2009	24, 25
<i>Özpinar c. Turchia</i> , n. 20999/04, 19 ottobre 2010	61
<i>Öztürk c. Germania</i> , 21 febbraio 1984, serie A n. 73.....	54, 55

—P—

<i>P.B. e J.S. c. Austria</i> , n. 18984/02, 22 luglio 2010	64
<i>P.G. e J.H. c. Regno Unito</i> , n. 44787/98, CEDU 2001-IX	63, 67
<i>P.M. c. Regno Unito</i> (dec.), n. 6638/03, 24 agosto 2004	22, 25
<i>Paeffgen GmbH c. Germania</i> (dec.), nn. 25379/04, 21688/05, 21722/05 e 21770/05, 18 settembre 2007.....	68
<i>Paksas c. Lituania</i> [GC], n. 34932/04, 6 gennaio 2011	18, 51, 57
<i>Paladi c. Moldova</i> [GC], n. 39806/05, 10 marzo 2009.....	11
<i>Palic c. Bosnia Erzegovina</i> , n. 4704/04, 15 febbraio 2011	44
<i>Panjeheighalehei c. Danimarca</i> (dec.), n. 11230/07, 13 ottobre 2009	52
<i>Pannullo e Forte c. Francia</i> , n. 37794/97, CEDU 2001-X	62
<i>Papachelas c. Grecia</i> [GC], n. 31423/96, CEDU 1999-II	24
<i>Papamichalopoulos e altri c. Grecia</i> , 24 giugno 1993, serie A n. 260-B	43
<i>Papon c. Francia</i> (dec.), n. 344/04, CEDU 2005-XI.....	52

<i>Parizov c. « ex-Repubblica jugoslava di Macedonia »</i> , n. 14258/03, 7 febbraio 2008.....	21
<i>Parrocchia Greco Cattolica Sâmbata Bihor c. Romania</i> (dec.), n. 48107/99, 25 maggio 2004.....	25
<i>Parrocchia Greco Cattolica Sâmbata Bihor c. Romania</i> , n. 48107/99, 12 gennaio 2010.....	50
<i>Partito laburista Georgiano c. Georgia</i> (dec.), n. 9103/04, 22 maggio 2007	9
<i>Partito laburista Georgiano c. Georgia</i> , n. 9103/04, CEDU 2008.....	34
<i>Paşa e Erkan Erol c. Turchia</i> , n. 51358/99, 12 dicembre 2006.....	13
<i>Patera c. Repubblica ceca</i> (dec.), n. 25326/03, 10 gennaio 2006.....	28
<i>Pauger c. Austria</i> , n. 24872/94, decisione della Commissione del 9 gennaio 1995, DR 80-B.....	27, 31
<i>Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito</i> (dec.), n. 46477/99, 7 giugno 2001	23
<i>Paulino Tomás c. Portogallo</i> (dec.), n. 58698/00, CEDU 2003-VIII.....	19
<i>Peck c. Regno Unito</i> , n. 44647/98, CEDU 2003-I.....	60, 62
<i>Peers c. Grecia</i> , n. 28524/95, CEDU 2001-III.....	9
<i>Pellegrin c. Francia</i> [GC], n. 28541/95, CEDU 1999-VIII.....	50
<i>Pellegriti c. Italia</i> (dec.), n. 77363/01, 26 maggio 2005.....	20
<i>Peñafiel Salgado c. Spagna</i> (dec.), n. 65964/01, 16 aprile 2002	46, 52, 57
<i>Peraldi c. Francia</i> (dec.), n. 2096/05, 7 aprile 2009	16, 29, 30, 31
<i>Perez c. Francia</i> [GC], n. 47287/99, CEDU 2004-I.....	50
<i>Perlala c. Grecia</i> , n. 17721/04, 22 febbraio 2007	73
<i>Petra c. Romania</i> , 23 settembre 1998, <i>Recueil</i> 1998-VII	10
<i>Petrina c. Romania</i> , n. 78060/01, 14 ottobre 2008.....	60
<i>Pfeifer c. Austria</i> , n. 12556/03, 15 novembre 2007	60
<i>Philis c. Grecia</i> , n. 28970/95, decisione della Commissione del 17 ottobre 1996.....	33
<i>Phillips c. Regno Unito</i> , n. 41087/98, CEDU 2001-VII	58
<i>Pierre-Bloch c. Francia</i> , 21 ottobre 1997, <i>Recueil</i> 1997-VI	52, 57
<i>Pini e altri c. Romania</i> , nn. 78028/01 e 78030/01, CEDU 2004-V	64
<i>Pisano c. Italia</i> (cancellazione) [GC], n. 36732/97, 24 ottobre 2002	15
<i>Pištorová c. Repubblica ceca</i> , n. 73578/01, 26 ottobre 2004	69
<i>Pla e Puncernau c. Andorra</i> , n. 69498/01, CEDU 2004-VIII	65, 73
<i>Plechanow c. Polonia</i> , n. 22279/04, 7 luglio 2009.....	69
<i>Płoski c. Polonia</i> , n. 26761/95, 12 novembre 2002	60
<i>Pocius c. Lituania</i> , n. 35601/04, 6 luglio 2010.....	51
<i>Polanco Torres e Movilla Polanco c. Spagna</i> , n. 34147/06, 21 settembre 2010	60
<i>Popov c. Moldova</i> , n. 74153/01, 18 gennaio 2005	33
<i>Post c. Paesi Bassi</i> (dec.), n. 21727/08, 20 gennaio 2009	9
<i>Powell e Rayner c. Regno Unito</i> , 21 febbraio 1990, serie A n. 172	67
<i>Poznanski e altri c. Germania</i> (dec.), n. 25101/05, 3 luglio 2007	32
<i>Predescu c. Romania</i> , n. 21447/03, 2 dicembre 2008	32
<i>Predil Anstalt c. Italia</i> (dec.), n. 31993/96, 14 marzo 2002.....	21
<i>Prencipe c. Monaco</i> , n. 43376/06, 16 luglio 2009.....	19
<i>Pressos Compania Naviera S.A. e altri c. Belgio</i> , 20 novembre 1995, serie A n. 332	20
<i>Pretty c. Regno Unito</i> , n. 2346/02, CEDU 2002-III	60, 61
<i>Preussische Treuhand GmbH & Co. Kg a. a. c. Polonia</i> (dec.), n. 47550/06, 7 ottobre 2008	43
<i>Previti c. Italia</i> (dec.), n. 45291/06, 8 dicembre 2009	28
<i>Price c. Regno Unito</i> , n. 12402/86, decisione della Commissione del 9 marzo 1988, DR 55	64
<i>Pridatchenko e altri c. Russia</i> , nn. 2191/03, 3104/03, 16094/03 e 24486/03, 21 giugno 2007	51
<i>Prokopovitch c. Russia</i> , n. 58255/00, CEDU 2004-XI.....	65, 66
<i>Prystavská c. Ucraina</i> (dec.), n. 21287/02, CEDU 2002-X.....	18
<i>Puchstein c. Austria</i> , n. 20089/06, 28 gennaio 2010	21
<i>Putz c. Austria</i> , 22 febbraio 1996, <i>Recueil</i> 1996-I.....	56
<i>Quark Fishing Ltd c. Regno Unito</i> (dec.), n. 15305/06, CEDU 2006-XIV	40

—Q—

<i>Quark Fishing Ltd c. Regno Unito</i> (dec.), n. 15305/06, CEDU 2006-XIV	40
--	----

—R—

<i>R. c. Regno Unito</i> (dec.), n. 33506/05, 4 gennaio 2007	57
<i>Radio Francia e altri c. Francia</i> (dec.), n. 53984/00, CEDU 2003-X.....	9, 20
<i>Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c. Grecia</i> , 9 dicembre 1994, serie A n. 301-B	69
<i>Raimondo c. Italia</i> , 22 febbraio 1994, serie A n. 281-A.....	14, 57
<i>Rambus Inc. c. Germania</i> (dec.) n. 40382/04, 16 giugno 2009	38
<i>Raninen c. Finlandia</i> , 16 dicembre 1997, <i>Recueil</i> 1997-VIII.....	63
<i>Rantsev c. Cipro e Russia</i> , n. 25965/04, CEDU 2010	39
<i>Rasmussen c. Danimarca</i> , 28 novembre 1984, serie A n. 87	60
<i>Ravnsborg c. Svezia</i> , 23 marzo 1994, serie A n. 283-B.....	55, 56

<i>Refah Partisi (Partito della Prosperità) e altri c. Turchia</i> (dec.), nn. 41340/98, 41342/98, 41343/98 e 41344/98, 3 ottobre 2000	52, 57
<i>Řehák c. Repubblica ceca</i> (dec.), n. 67208/01, 18 maggio 2004	32
<i>Reinprecht c. Austria</i> , n. 67175/01, CEDU 2005-XII	59
<i>Reklos e Davourlis c. Grecia</i> , n. 1234/05, 15 gennaio 2009	60
<i>Revel e Mora c. Francia</i> (dec.), n. 171/03, 15 novembre 2005	48
<i>Rezgui c. Francia</i> (dec.), n. 49859/99, CEDU 2000-XI	18
<i>Riabov c. Russia</i> , n. 3896/04, 31 gennaio 2008	10
<i>Riabykh c. Russia</i> , n. 52854/99, CEDU 2003-IX	70
<i>Riad e Idiab c. Belgio</i> , nn. 29787/03 e 29810/03, 24 gennaio 2008	17
<i>Rinck c. Francia</i> (dec.), n. 18774/09, 19 ottobre 2010	77, 79
<i>Ringeisen c. Austria</i> , 16 luglio 1971, serie A n. 13	16, 49
<i>Robert Lesjak c. Slovenia</i> , n. 33946/03, 21 luglio 2009	22
<i>Roche c. Regno Unito</i> [GC], n. 32555/96, CEDU 2005-X	48, 49
<i>Romańczyk c. Francia</i> , n. 7618/05, 18 novembre 2010	53
<i>Rosenzweig e Bonded Warehouses Ltd c. Polonia</i> , n. 51728/99, 28 luglio 2005	70
<i>Rossi e altri c. Italia</i> (dec.), nn. 55185/08 e altri, 16 dicembre 2008	13
<i>Rotaru c. Romania</i> [GC], n. 28341/95, CEDU 2000-V	61
<i>RTBF c. Belgio</i> , n. 50084/06, 29 marzo 2011	53
<i>Rudzińska c. Polonia</i> (dec.), n. 45223/99, CEDU 1999-VI	70
<i>Ruiz-Mateos c. Spagna</i> , 23 giugno 1993, serie A n. 262	51
<i>Rupa c. Romania</i> (dec.), n. 37971/02, 23 febbraio 2010	28
<i>Růžičková c. Repubblica ceca</i> (dec.), n. 15630/05, 16 settembre 2008	25

—S—

<i>S. e Marper c. Regno Unito</i> [GC], nn. 30562/04 e 30566/04, 4 dicembre 2008	61, 62, 75
<i>S.H. e altri c. Austria</i> , n. 57813/00, 1° aprile 2010	63
<i>Sablon c. Belgio</i> , n. 36445/97, 10 aprile 2001	53
<i>Saccoccia c. Austria</i> (dec.), n. 69917/01, 5 luglio 2007	53, 59
<i>Sadak c. Turchia</i> , nn. 25142/94 e 27099/95, 8 aprile 2004	28
<i>Saghinadze e altri c. Georgia</i> , n. 18768/05, 27 maggio 2010	17, 20, 68
<i>Şahmo c. Turchia</i> (dec.), n. 37415/97, 1° aprile 2003	23
<i>Sakellaropoulos c. Grecia</i> (dec), n. 38110/08, 6 gennaio 2011	51
<i>Sakhnovski c. Russia</i> [GC], n. 21272/03, 2 novembre 2010	19
<i>Salabiaku c. Francia</i> , 7 ottobre 1988, serie A n. 141-A	57
<i>Salesi c. Italia</i> , 26 febbraio 1993, serie A n. 257-E	50
<i>Sánchez Ramírez c. Francia</i> , n. 28780/95, decisione della Commissione del 24 giugno 1996, DR 86-B	36
<i>Sancho Cruz e altre 14 cause Riforma agraria c. Portogallo</i> , nn. 8851/07 e altri, 18 gennaio 2011	78, 79
<i>Şandru e altri c. Romania</i> , n. 22465/03, 8 dicembre 2009	44
<i>Sanles Sanles c. Spagna</i> (dec.), n. 48335/99, CEDU 2000-XI	14
<i>Sapeian c. Armenia</i> , n. 35738/03, 13 gennaio 2009	23
<i>Savino e altri c. Italia</i> , nn. 17214/05, 20329/05 e 42113/04, 28 aprile 2009	51
<i>Scavuzzo-Hager e altri c. Svizzera</i> (dec.), n. 41773/98, 30 novembre 2004	19
<i>Schalk e Kopf c. Austria</i> , n. 30141/04, CEDU 2010	64
<i>Scherer c. Svizzera</i> , 25 marzo 1994, serie A n. 287	14
<i>Schmautzer c. Austria</i> , 23 ottobre 1995, serie A n. 328-A	56
<i>Schouten e Meldrum c. Paesi Bassi</i> , 9 dicembre 1994, serie A n. 304	50
<i>Schwizgebel c. Svizzera</i> , n. 25762/07, CEDU 2010	61
<i>Sciacca c. Italia</i> , n. 50774/99, CEDU 2005-I	60
<i>Scoppola c. Italia</i> (n. 2) [GC], n. 10249/03, 17 settembre 2009	19, 21, 25, 28
<i>Scordino c. Italia</i> (dec.), n. 36813/97, CEDU 2003-IV	20
<i>Scordino c. Italia</i> (n. 1) [GC], n. 36813/97, CEDU 2006-V	12, 14, 15, 19, 21, 72
<i>Scozzari e Giunta c. Italia</i> [GC], nn. 39221/98 e 41963/98, CEDU 2000-VIII	9
<i>Sdruzeni Jihoceske Matky c. Repubblica ceca</i> (dec.), n. 19101/03, 10 luglio 2006	48
<i>Seđić e Finci c. Bosnia Erzegovina</i> [GC], nn. 27996/06 e 34836/06, CEDU 2009	13, 35, 38
<i>Sejovic c. Italia</i> [GC], n. 56581/00, CEDU 2006-II	18, 19, 20
<i>Selçuk e Asker c. Turchia</i> , 24 aprile 1998, <i>Recueil</i> 1998-II	66
<i>Selmouni c. Francia</i> [GC], n. 25803/94, CEDU 1999-V	16, 20
<i>Senator Lines GmbH c. quindici Stati membri dell'Unione europea</i> (dec.) [GC], n. 56672/00, CEDU 2004-IV	13
<i>Sergueï Zolotoukhine c. Russia</i> [GC], n. 14939/03, CEDU 2009	14, 59
<i>Serife Yiğit c. Turchia</i> [GC], n. 3976/05, 2 novembre 2010	64
<i>Shilbergs c. Russia</i> , n. 20075/03, 17 dicembre 2009	15
<i>Sidabras e Džiautas c. Lituania</i> (dec), nn. 55480/00 e 59330/00, 1° luglio 2003	57
<i>Sidabras e Džiautas c. Lituania</i> , nn. 55480/00 e 59330/00, CEDU 2004-VIII	61
<i>Sigalas c. Grecia</i> , n. 19754/02, 22 settembre 2005	50
<i>Šikić c. Croazia</i> , n. 9143/08, 15 luglio 2010	51

<i>Siliadin c. Francia</i> , n. 73316/01, CEDU 2005-VII	12, 37
<i>Šilih c. Slovenia</i> [GC], n. 71463/01, 9 aprile 2009	40, 41, 43, 44
<i>Silver e altri c. Regno Unito</i> , 25 marzo 1983, serie A n. 61	67
<i>Skorobogatykh c. Russia</i> (dec.), n. 37966/02, 8 giugno 2006	47
<i>Slavgorodski c. Estonia</i> (dec.), n. 37043/97, CEDU 1999-II	19
<i>Slaviček c. Croazia</i> (dec.), n. 20862/02, 4 luglio 2002	19
<i>Slivenko c. Lettonia</i> [GC], n. 48321/99, CEDU 2003-X	64
<i>Slivenko e altri c. Lettonia</i> (dec.) [GC], n. 48321/99, CEDU 2002-II	69
<i>Smirnov c. Russia</i> (dec.), n. 14085/04, 6 luglio 2006	52
<i>Smirnova c. Russia</i> , nn. 46133/99 e 48183/99, CEDU 2003-IX	60
<i>Società Colas Est e altri c. Francia</i> , n. 37971/97, CEDU 2002-III	66
<i>Società Stenuit c. Francia</i> , 27 febbraio 1992, serie A n. 232-A	57
<i>Soering c. Regno Unito</i> , 7 luglio 1989, serie A n. 161	13, 36
<i>Solmaz c. Turchia</i> , n. 27561/02, 16 gennaio 2007	26
<i>Sovtransavto Holding c. Ucraina</i> , n. 48553/99, CEDU 2002-VII	71
<i>Sporrong e Lönnroth c. Svezia</i> , 23 settembre 1982, serie A n. 52	47, 49
<i>Stamoulakatos c. Grecia</i> (n. 1), 26 ottobre 1993, serie A n. 271	41, 42
<i>Stamoulakatos c. Regno Unito</i> , n. 27567/95, decisione della Commissione del 9 aprile 1997	32
<i>Star Cate – Epilekta Gevmata e altri c. Grecia</i> (dec.), n. 54111/07, 6 luglio 2010	73
<i>Stec e altri c. Regno Unito</i> (dec.) [GC], nn. 65731/01 e 65900/01, CEDU 2005-X	71
<i>Steel e altri c. Regno Unito</i> , 23 settembre 1998, <i>Recueil 1998-VII</i>	59
<i>Stegarescu e Bahrin c. Portogallo</i> , n. 46194/06, 6 aprile 2010	51
<i>Stephens c. Cipro, Turchia e Nazioni Unite</i> (dec.), n. 45267/06, 11 dicembre 2008	35, 36
<i>Stephens c. Malta</i> (n. 1), n. 11956/07, 21 aprile 2009	36, 37
<i>Štitić c. Croazia</i> , n. 29660/03, 8 novembre 2007	55
<i>Stjerna c. Finlandia</i> , 25 novembre 1994, serie A n. 299-B	60
<i>Stojkovic c. « ex-Repubblica jugoslava di Macedonia »</i> , n. 14818/02, 8 novembre 2007	14
<i>Stolder c. Italia</i> , n. 24418/03, 1° dicembre 2009	30
<i>Stoll c. Svizzera</i> [GC], n. 69698/01, CEDU 2007-V	75
<i>Stukus e altri c. Polonia</i> , n. 12534/03, 1° aprile 2008	12
<i>Sud Fondi Srl e altri c. Italia</i> (dec.), n. 75909/01, 30 agosto 2007	58
<i>Suküt c. Turchia</i> (dec.), n. 59773/00, 11 settembre 2007	52
<i>Sürmeli c. Germania</i> [GC], n. 75529/01, CEDU 2006-VII	19, 21
<i>Surugiu c. Romania</i> , n. 48995/99, 20 aprile 2004	67
<i>Syssoyeva e altri c. Lettonia</i> (cancellazione) [GC], n. 60654/00, CEDU 2007-I	10, 15, 73
<i>Szabó c. Svezia</i> (dec.), n. 28578/03, CEDU 2006-VIII	59

—T—

<i>Tănase c. Moldova</i> [GC], n. 7/08, CEDU 2010	18, 20, 46
<i>Tanrikulu c. Turchia</i> [GC], n. 23763/94, CEDU 1999-IV	10
<i>Taşkin e altri c. Turchia</i> , n. 46117/99, CEDU 2004-X	48, 51
<i>Tătar c. Romania</i> , n. 67021/01, 27 gennaio 2009	62
<i>Taylor-Sabori c. Regno Unito</i> , n. 47114/99, 22 ottobre 2002	67
<i>Tchernitsine c. Russia</i> , n. 5964/02, 6 aprile 2006	33
<i>Ternovszky c. Ungheria</i> , n. 67545/09, 14 dicembre 2010	61
<i>Thévenon c. Francia</i> (dec.), n. 2476/02, CEDU 2006-III	14
<i>Timurtaş c. Turchia</i> , n. 23531/94, CEDU 2000-VI	11
<i>Tinnelly & Sons Ltd e altri c. McEllduff e altri c. Regno Unito</i> , 10 luglio 1998, <i>Recueil 1998-IV</i>	50
<i>Todorov c. Bulgaria</i> (dec.), n. 65850/01, 13 maggio 2008	70
<i>Torri c. Italia</i> , 1° luglio 1997, <i>Recueil 1997-IV</i>	53
<i>Tre Traktörer Aktiebolag c. Svezia</i> , 7 luglio 1989, serie A n. 159	50, 70
<i>Treska c. Albania e Italia</i> (dec.), n. 26937/04, CEDU 2006-XI	37
<i>Trofimchuk c. Ucraina</i> (dec.), n. 4241/03, 31 maggio 2005	77
<i>Tucka c. Regno Unito</i> (n. 1) (dec.), n. 34586/10, 18 gennaio 2011	23
<i>Tuna c. Turchia</i> , n. 22339/03, 19 gennaio 2010	44
<i>Turgut e altri c. Turchia</i> , n. 1411/03, 8 luglio 2008	42
<i>Tyler c. Regno Unito</i> , 25 aprile 1978, serie A n. 26	40
<i>Tyler c. Regno Unito</i> , n. 5856/72, rapporto della Commissione del 14 dicembre 1976, serie B n. 24	80
<i>Tysiąc c. Polonia</i> , n. 5410/03, CEDU 2007-I	60

—U—

<i>Ülke c. Turchia</i> (dec.), n. 39437/98, 1° giugno 2004	24
<i>Ulyanov c. Ucraina</i> (dec.), n. 16472/04, 5 ottobre 2010	47
<i>Unédic c. Francia</i> , n. 20153/04, 18 dicembre 2008	9

<i>Üner c. Paesi Bassi</i> [GC], n. 46410/99, CEDU 2006-XII.....	61
<i>Užukauskas c. Lituania</i> , n. 16965/04, 6 luglio 2010.....	51
<i>Uzun c. Germania</i> , n. 35623/05, CEDU 2010.....	62

—V—

<i>Van der Tang c. Spagna</i> , 13 luglio 1995, serie A n. 321	9
<i>Van Droogenbroeck c. Belgio</i> , 24 giugno 1982, serie A n. 50	48
<i>Van Marle e altri c. Paesi Bassi</i> , 26 giugno 1986, serie A n. 101	70
<i>Vaniane c. Russia</i> , n. 53203/99, 15 dicembre 2005.....	59
<i>Varbanov c. Bulgaria</i> , n. 31365/96, CEDU 2000-X.....	32
<i>Varnava e altri c. Turchia</i> (dec.), nn. 16064/90 e altri, 14 aprile 1998	31
<i>Varnava e altri c. Turchia</i> [GC], nn. 16064/90 e altri, CEDU 2009	14, 23, 24, 26, 28, 40, 41, 42, 44, 72
<i>Vasilchenko c. Russia</i> , n. 34784/02, 23 settembre 2010.....	51, 77, 79
<i>Vasilkoski e altri c. « ex-R邦pubblica jugoslava di Macedonia »</i> , n. 28169/08, 28 ottobre 2010	20
<i>Vassilios Athanasiou e altri c. Grecia</i> , n. 50973/08, 21 dicembre 2010.....	21, 22
<i>Veeber c. Estonia</i> (n. 1), n. 37571/97, 7 novembre 2002.....	42
<i>Velikova c. Bulgaria</i> (dec.), n. 41488/98, CEDU 1999-V	14
<i>Velikova c. Bulgaria</i> , n. 41488/98, CEDU 2000-VI.....	9
<i>Vera Fernández-Huidobro c. Spagna</i> , n. 74181/01, 6 gennaio 2010.....	58
<i>Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera</i> (n. 2) [GC], n. 32772/02, CEDU 2009.....	17, 27, 46, 53
<i>Veriter c. Francia</i> , n. 31508/07, 14 ottobre 2010.....	19, 20
<i>Verlagsgruppe News GmbH c. Austria</i> (dec.), n. 62763/00, 16 gennaio 2003	53
<i>Vernillo c. Francia</i> , 20 febbraio 1991, serie A n. 198.....	19
<i>Vijayanathan e Pusparajah c. Francia</i> , 27 agosto 1992, serie A n. 241-B	13
<i>Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia</i> [GC], n. 63235/00, CEDU 2007-II	50, 51, 52, 69
<i>Vladimir Romanov c. Russia</i> , n. 41461/02, 24 luglio 2008	17
<i>Voggenreiter c. Germania</i> , n. 47169/99, CEDU 2004-I.....	17
<i>Vokoun c. Repubblica ceca</i> , n. 20728/05, 3 luglio 2008.....	80
<i>Von Hannover c. Germania</i> , n. 59320/00, CEDU 2004-VI.....	60

—W—

<i>W.M. c. Danimarca</i> , n. 17392/90, decisione della Commissione del 14 ottobre 1992, DR 73	39
<i>Waite e Kennedy c. Germania</i> [GC], n. 26083/94, CEDU 1999-I.....	38
<i>Wakefield c. Regno Unito</i> , n. 15817/89, decisione della Commissione del 1° ottobre 1990, DR 66	64
<i>Weber c. Svizzera</i> , 22 maggio 1990, serie A n. 177	56
<i>Weber e Saravia c. Germania</i> (dec.), n. 54934/00, CEDU 2006-XI	36, 39, 62
<i>Welch c. Regno Unito</i> , 9 febbraio 1995, serie A n. 307-A.....	59
<i>Wendenburg e altri c. Germania</i> (dec.), n. 71630/01, CEDU 2003-II.....	70
<i>Wieser e Bicos Beteiligungen GmbH c. Austria</i> , n. 74336/01, CEDU 2007-IV	68
<i>Williams c. Regno Unito</i> (dec.), n. 32567/06, 17 febbraio 2009.....	18, 23
<i>Worm c. Austria</i> , 29 agosto 1997, <i>Recueil</i> 1997-V	24
<i>Worwa c. Polonia</i> , n. 26624/95, CEDU 2003-XI.....	60
<i>Woś c. Polonia</i> , n. 22860/02, CEDU 2006-VII	50

—X—

<i>X c. Belgio e Paesi Bassi</i> , n. 6482/74, decisione della Commissione del 10 luglio 1975, DR 7.....	64
<i>X c. Francia</i> , 31 marzo 1992, serie A n. 234-C.....	14, 50
<i>X c. Francia</i> , n. 9587/81, decisione della Commissione del 13 dicembre 1982, DR 29	41
<i>X c. Francia</i> , n. 9993/82, decisione della Commissione del 5 ottobre 1982, DR 31	64
<i>X c. Italia</i> , n. 6323/73, decisione della Commissione del 4 marzo 1976, DR 3	41
<i>X c. Paesi Bassi</i> , n. 7230/75, decisione della Commissione del 4 ottobre 1976, DR 7.....	46
<i>X c. Repubblica federale di Germania</i> , n. 1611/62, decisione della Commissione del 25 settembre 1965	39
<i>X c. Repubblica federale di Germania</i> , n. 1860/63, decisione della Commissione del 15 dicembre 1965, <i>Recueil de décisions</i> 18	28
<i>X c. Repubblica federale di Germania</i> , n. 2606/65, decisione della Commissione del 1° aprile 1968, <i>Recueil de décisions</i> 26	28
<i>X c. Repubblica federale di Germania</i> , n. 7462/76, decisione della Commissione del 7 marzo 1977, DR 9	46
<i>X c. Regno Unito</i> , n. 6956/75, decisione della Commissione del 10 dicembre 1976, DR 8	35
<i>X c. Regno Unito</i> , n. 7308/75, decisione della Commissione del 12 ottobre 1978, DR 16	67
<i>X e Y c. Belgio</i> , n. 8962/80, decisione della Commissione del 13 maggio 1982, DR 28	67
<i>X e Y c. Paesi Bassi</i> , 26 marzo 1985, serie A n. 91	60

X, Y e Z c. Regno Unito [GC], 22 aprile 1997, <i>Recueil</i> 1997-II.....	63
Xenides-Arestis c. Turchia, n. 46347/99, 22 dicembre 2005	22

—Y—

Y.F. c. Turchia, n. 24209/94, CEDU 2003-IX.....	60
Yağmurdereli c. Turchia (dec.), n. 29590/96, 13 febbraio 2001.....	30
Yaşa c. Turchia, 2 settembre 1998, <i>Recueil</i> 1998-VI.....	13
Yıldırım c. Austria (dec.), n. 34308/96, 19 ottobre 1999	60
Yonghong c. Portogallo (dec.), n. 50887/99, CEDU 1999-IX.....	40
Yorgiyadis c. Turchia, n. 48057/99, 19 ottobre 2004	41
Yurttas c. Turchia, nn. 25143/94 e 27098/95, 27 maggio 2004.....	28

—Z—

Z. c. Finlandia, 25 febbraio 1997, <i>Recueil</i> 1997-I.....	61
Z. e altri c. Regno Unito [GC], n. 29392/95, CEDU 2001-V	49
Zagaria c. Italia (dec.), n. 24408/03, 3 giugno 2008.....	30, 31
Zaicevs c. Lettonia, n. 65022/01, 31 luglio 2007.....	56
Zalli c. Albania (dec.), n. 52531/07, 8 febbraio 2011	51
Zana c. Turchia, 25 novembre 1997, <i>Recueil</i> 1997-VII	42
Zander c. Svezia, 25 novembre 1993, serie A n. 279-B.....	48
Zapletal c. Repubblica ceca (dec.), n. 12720/06, 30 novembre 2010.....	48
Zehentner c. Austria, n. 20082/02, 16 luglio 2009	9
Zhilalev c. Russia, n. 54891/00, 6 luglio 2006	69
Ziętal c. Polonia, n. 64972/01, 12 maggio 2009.....	12
Znamenskaià c. Russia, n. 77785/01, 2 giugno 2005.....	65